



Atti e Convegni







ATTI DEL CONVEGNO

COMUNICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
E BLOCKCHAIN
STRUMENTI GIURIDICI E PROSPETTIVE
TECNOLOGICHE PER IL SETTORE VITIVINICOLO



A CURA DI
GIUSEPPINA PISCIOTTA TOSINI





PALERMO
UNIVERSITY
PRESS

Atti e Convegni

*Comunicazione di sostenibilità e blockchain. Strumenti giuridici e
prospettive tecnologiche per il settore vitivinicolo*

a cura di Giuseppina Pisciotta Tosini

stampato con Fondi EUROSTART

ISBN (a stampa): 978-88-5509-455-9

ISBN (online): 978-88-5509-456-6

© Copyright 2022 New Digital Frontiers srl

Via Serradifalco 78

90145 Palermo

www.newdigitalfrontiers.com



Indice

Presentazione DI PROF.SSA GIUSEPPINA PISCIOTTA TOSINI	7
La sostenibilità dei vini nel quadro internazionale ed europeo DI MARIAGRAZIA ALABRESE	11
Dalla misura alla comunicazione di sostenibilità dei vini: cambio di paradigma? DI ETTORE CAPRI	27
L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo DI BEATRICE LA PORTA	43
Il ruolo delle associazioni di produttori per una filiera vitivinicola sostenibile DI LAURA COSTANTINO	69
L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract per la tracciabilità e il controllo della filiera vitivinicola sostenibile: esperienze, criticità e prospettive di sviluppo DI PIERLUIGI GALLO	85





Presentazione

PROF.SSA GIUSEPPINA PISCIOTTA TOSINI

L'idea che sta alla base di questo Convegno è quella di promuovere e diffondere forme giuridiche e digitali capaci di rendere obbligatoria la "sostenibilità": e d'altra parte per raggiungere davvero gli obiettivi climatici che vorrebbero azzerare le emissioni di CO2 e il consumo del suolo entro il 2050, l'adesione a disciplinari comportamentali di sostenibilità non può essere lasciata alla "coscienza" degli imprenditori ma dovrebbe passare da forme di coazione incentivate ovvero negoziali anche con l'utilizzo di strumenti già collaudati come quelli dell'autonomia collettiva.

E d'altra parte della necessità di passare dalla "sostenibilità volontaria" alla "sostenibilità obbligatoria" se n'è accorto il legislatore che, al fine di combattere le pratiche scorrette e, dunque, di promuovere l'affermazione della sostenibilità economica e sociale nelle filiere agroalimentari ha innovato la precedente legislazione (disegnata dall'art. 62 del D.L. 1 del 2012) introducendone una nuova (contenuta Dlgs 198 del 2021) che affida a una disciplina legale il rimedio per gli squilibri nelle relazioni delle filiere agroalimentari affiancando comunque alle norme imperative l'autonomia collettiva alla quale viene delegato un potere normativo in deroga al fine di meglio adeguare alle situazioni peculiari la regolazione delle relazioni delle filiere agroalimentari.

In assenza di un intervento normativo che vada in questa direzione per il settore vitivinicolo, (ed infatti il DISCIPLINARE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA" del 16 marzo 2022 non è corroborato da alcuna forma di obbligatorietà) , l'idea è quella di mettere a punto un tecncontratto per la sostenibilità della filiera e cioè un contratto



Prof.ssa Giuseppina Pisciotta Tosini

gestito informaticamente in cui le parti di ogni fase della filiera si obbligano a porre in essere determinati comportamenti che vanno nella direzione della sostenibilità attingendo proprio al Disciplinare unico e magari ampliandolo. Tale technocontratto potrà essere utilizzato dalle OP ovvero nell'ambito di accordi interprofessionali di filiera per mettere a regime e controllare l'esatto adempimento del disciplinare di sostenibilità da parte dei propri soci.

Un tale strumento giuridico/ tecnologico andrebbe infatti nella direzione indicata: la messa a regime delle pratiche sostenibili attraverso il coinvolgimento del maggior numero di imprese agricole del settore della vitivinicoltura dando il giusto riconoscimento nella catena del valore proprio alla parte agricola della filiera.

L'adesione al technocontratto per la sostenibilità della filiera vitivinicola andrebbe poi adeguatamente pubblicizzata e comunicata ai consumatori.

I contributi presentati e affidati a questa pubblicazione offrono interessanti spunti di riflessione in tal senso.

Nella seconda parte del convegno sono stati coinvolti in una tavola rotonda oltre ai relatori, anche altri esperti e, soprattutto, operatori del settore vitivinicolo come cantine, cooperative agricole, associazioni di produttori etc. Ne è emerso un interessante dibattito che ha messo in evidenza il percorso migliore per provare a mettere in atto le varie sollecitazioni: avviare un Progetto Pilota con un gruppo di cantine aderenti a SOSTain.

Di seguito il resoconto stilato dalla Prof.ssa Lucrezia Lamastra (responsabile scientifico del Progetto VIVA) che ha assunto il ruolo della **chairwoman**

“La tracciabilità nel mondo del vino è diventata inevitabile considerando il drastico aumento della contraffazione e dell'adulterazione. Vini e liquori contraffatti, secondo un rapporto dell'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea (EUIPO), ricoprono il 7% del vino venduto, contribuendo alla perdita di circa 7.000 posti di lavoro nell'industria delle bevande alcoliche, e ad una riduzione del gettito fiscale stimata a 2,61 miliardi di dollari. Diventa, pertanto, molto importante per il consumatore avere una piena tracciabilità del vino attraverso un sistema, come quello garantito dalle tecnologie blockchain, che garantisca l'immutabilità del registro, la trasparenza, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza basata su tecniche



Presentazione

crittografiche. Ma le applicazioni delle tecnologie blockchain, oltre a prevenire frodi ed adulterazioni offrono numerose e diverse possibilità che possono contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite. Nel corso della tavola rotonda, Comunicazione di sostenibilità e blockchain: strumenti giuridici e prospettive tecnologiche per il settore vitivinicolo, il tema è stato affrontato secondo diversi punti di vista permettendo di analizzare lo stato attuale, le prospettive future e le principali barriere all'applicazione. I produttori presenti si sono dimostrati interessati ad approfondire le potenzialità di queste tecnologie come strumento per veicolare e garantire gli impegni assunti in fase di produzione. Tra gli elementi emersi dalla discussione risulta di particolare interesse la consapevolezza che tutta la filiera deve essere coinvolta nel processo, e che, per quanto la tecnologia non sia particolarmente nuova, ad oggi la maggior parte dei consumatori non ne ha ancora fatto esperienza diretta. La tavola rotonda è dunque proseguita discutendo della disponibilità dei dati, tracciati e verificati, da inserire nella tecnologia blockchain. Anche in questo senso, gli operatori del settore, presenti hanno dimostrato la disponibilità delle tecnologie per la misura, la registrazione e la validazione dei dati. Alcuni esempi di applicazioni sono state riportate, rendendo chiare ed evidenti le potenzialità delle tecnologie in esame. Infine, si è discusso degli aspetti giuridici con un focus particolare su due argomenti: da un lato la gestione della privacy e dall'altra la possibilità di integrare la tecnologia blockchain in un tecnico contratto di filiera al fine di migliorare la sostenibilità della filiera stessa. In merito al primo aspetto la tecnologia blockchain sembrerebbe incompatibile con il Regolamento Ue 2016/679, meglio noto come General data protection regulation (GDPR) per i tre seguenti aspetti: i) dati immutabili; ii) dati pubblici e consultabili; iii) dati conservabili per sempre. In merito a questi aspetti, la tematica necessita di ulteriori approfondimenti. L'inclusione delle tecnologie blockchain in un tecnico contratto, invece, permetterebbe di creare un contratto di filiera tecnologico in cui le parti sono obbligate ad adottare e registrare comportamenti basati su determinate best practices, in grado di garantire ai consumatori elevati livelli di sostenibilità e ai diversi operatori della filiera una corretta retribuzione basata sulle azioni intraprese per la riduzione degli impatti ambientali o per la promozione del benessere sociale.

Da quanto emerso dalla tavola rotonda, le competenze e le conoscenze per implementare sostenibilità e blockchain nella filiera vitivinicola italiana, ci sono ma si evidenzia la necessità di metterle in campo in uno studio pilota in modo da studiarne appieno le potenzialità e risolvere le possibili criticità.



Prof.ssa Giuseppina Pisciotta Tosini

Tra i candidati a prendere parte allo studio pilota ci sono quelle aziende che già oggi investono in sostenibilità e che potrebbero farsi promotori non solo delle buone pratiche che adottano ma anche delle interazioni positive che si possono generare lungo l'intera filiera dall'applicazione delle suddette tecnologie."



La sostenibilità dei vini nel quadro internazionale ed europeo

MARIAGRAZIA ALABRESE

(SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA, PISA)

Abstract in italiano: Lo scritto fa riferimento al contesto regolatorio, anche di *soft law*, internazionale e dell'UE, per indagarne gli sviluppi più recenti relativi al tema della sostenibilità nel settore del vino. Le iniziative dell'OIV hanno integrato, nel corso del tempo, la dimensione meramente ambientale della vitivinicoltura sostenibile con aspetti sociali, economici e culturali e presentano una visione evolutiva della nozione di sostenibilità. L'elaborazione stessa di «principi generali di sostenibilità vitivinicola» evidenzia l'adozione, da parte dell'Organizzazione, di una concezione dello sviluppo sostenibile come processo in continua evoluzione che deve essere adattato costantemente alla specificità dei cambiamenti ambientali, economici e sociali.

Esigenze di sostenibilità sono tra le ragioni della proposta di modifica del sistema delle indicazioni geografiche dell'UE. La proposta di regolamento, tra luci e ombre, sembra avere imboccato la strada per una migliore integrazione dello sviluppo sostenibile nella politica di qualità degli alimenti dell'Unione Europea.

Abstract in inglese: The paper refers to the international and EU regulatory context, including soft law, with the aim of investigating the most recent developments relating to the issue of sustainability in the wine sector. The OIV's initiatives have integrated, over time, the environmental dimension of sustainable vitiviniculture with social, economic and cultural aspects, adopting an evolutionary vision of the notion of sustainability. The very elaboration of "general principles of sustainable vitiviniculture" highlights the adoption, by the Organization, of a concept of sustainable development as a constant-



Mariagrazia Alabrese

ly evolving process that must be constantly adapted to the specificity of environmental, economic and social changes.

The call for sustainability, or rather for responding to the needs of society in terms of sustainability are among the reasons for the proposed amendment of EU geographical indications system. The proposal of a new regulation, with lights and shadows, is paving the way for a better integration of sustainable development into the European Union's food quality policy.

1. La sostenibilità dei sistemi agroalimentari al centro della scena

La recente approvazione del «Disciplinare di sostenibilità vitivinicola» in Italia,¹ ci porta a domandarci quale sia il contesto regolatorio,

¹ Si tratta del Decreto Mipaaf n. 124900 del 16/03/2022 che approva il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità del settore vitivinicolo. Pur non essendo oggetto del presente scritto, occorre evidenziare l'importanza di uno standard unico di sostenibilità e di una certificazione nazionale della sostenibilità della filiera vitivinicola che porta a compimento un percorso iniziato con l'esperienza del programma VIVA. L'istituzione di un sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola è stata prevista dall'articolo 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77. Al fine di procedere alla definizione del disciplinare, con il Decreto Mipaaf prot. n. 288989 del 23 giugno 2021 è stato costituito il Comitato della sostenibilità vitivinicola (secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 224-ter della citata legge 18 luglio 2020, n. 77) con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale nonché di introdurre un adeguato sistema di monitoraggio. Per l'annualità 2022, la certificazione della sostenibilità vitivinicola viene avviata utilizzando le procedure e gli standard previsti dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), in attesa del completamento del processo di integrazione dei diversi sistemi, da portare a termine nell'annualità 2023. Con riferimento alla sostenibilità del settore vitivinicolo prima dell'adozione del disciplinare del 2022, si rinvia a E. CRISTIANI, *Modelli di agricoltura "sostenibile" con particolare attenzione al settore vitivinicolo*, in *Przeгляд Prawa Rolnego*, 2018, p. 137, la quale ricorda che parla di sostenibilità il cd. Testo unico sul vino, L. 12/12/2016, n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», che all' art 1, rubricato «Patrimonio culturale nazionale» prevede: «Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale». Secondo l'a., tuttavia, si tratta di una «norma manifesto», così come



La sostenibilità dei vini nel quadro internazionale ed europeo

a livello internazionale e dell'Unione Europea, in tema di sostenibilità dei vini.

La transizione verso sistemi alimentari sostenibili è un tema al centro delle agende di tutti i consessi dedicati al settore agroalimentare e rappresenta un obiettivo considerato ormai indifferibile, tanto dalla comunità internazionale, quanto dall'Unione Europea.

A livello internazionale, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile² adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015 prevede, come sotto-obiettivo collegato all'obiettivo n. 2 dedicato alla *food security*, la necessità di garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme e che migliorino progressivamente la qualità del suolo. Sempre nel contesto internazionale, merita un cenno certamente il *Food System Summit* delle Nazioni Unite che si è celebrato a settembre 2021 e che enfatizza la centralità dei sistemi alimentari nel perseguimento di tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.³

poco incisiva è giudicata quella di cui all' art. 7 che, nella disciplina di «Salvaguardia dei vigneti eroici o storici», menziona il tema della sostenibilità. Sui vigneti eroici e il loro rapporto con i profili ambientali, culturali e paesaggistici cfr. S. CARMIGNANI, *Viticultura e ambiente: la stirpe eroica e storica*, in *Diritto agroalimentare*, 2019, p.156.

² Sulla evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile, tra gli agraristi, S. MANSERVISI, *Nuovi profili del diritto ambientale dell'Unione europea tra evoluzione scientifica e sviluppo sostenibile*, Roma, 2018; EAD, *Il principio dello sviluppo sostenibile: da Rio+20 al diritto dell'Unione Europea e il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario*, in *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, a cura di G. Sgarbanti, P. Borghi, A. Germanò, Giuffrè, Milano, 2014. Sull'impresa agricola e la preservazione delle risorse naturali G. PISCIOTTA TOSINI, *L'impresa agricola contemporanea tra mercato e "conservazione" del pianeta*, in G. Pisciotta Tosini (a cura di), *Lezioni di diritto agrario contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 33. Sull'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sul percorso che ha portato ad essa, sia consentito rinviare a M. ALABRESE, *L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, in N. Ferrucci (a cura di), *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 77.

³ La letteratura internazionale sui sistemi alimentari sostenibili è amplissima, si veda: Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA), *A sustainable food system for the European Union*, 10, (2020), disponibile a <https://doi.org/10.26356/sustainablefood>; A. BLAY-PALMER ET AL., *Traditional Food, the right to food, and sustainable food systems*, in J. Duncan et al. (a cura di), *Routledge Handbook of Sustainable and Re-*



Mariagrazia Alabrese

A livello dell'Unione Europea⁴, solo per menzionare i documenti più recenti⁵, un'enfasi sulla sostenibilità del cibo è rinvenibile sia nell'*European Green Deal*⁶, sia nel suo «corollario» relativo al settore agroalimentare,

generative Food Systems, 2020, p. 66. Sul tema dell'agricoltura sostenibile si veda, E. CRISTIANI, *Quali regole per un'agricoltura sostenibile?*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019, p. 646. Sulle connessioni tra il mercato nel settore agroalimentare e la sostenibilità, si rinvia a S. BOLOGNINI, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019, p. 625; A. TOMMASINI, *Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un'alimentazione sostenibile*, in *Rivista di diritto agrario*, 2014, p. 67 e, più di recente, B. LA PORTA, *Riflessioni per una definizione di «prodotto agroalimentare sostenibile»*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2021, p. 279. Su sostenibilità e agricoltura nella PAC, cfr. P. LATTANZI, *Il "New Green Deal", la Pac 2021-2027 e la sostenibilità nelle produzioni alimentari*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, p. 705; M. GOLDONI, *Sostenibilità, agricoltura, riforma della PAC post 2020*, in S. Masini e V. Rubino (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Cacucci, Bari, 2021 p. XI; A. JANNARELLI, *Agricoltura sostenibile e nuova PAC: problemi e prospettive*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2020, p. 24; N. FERRUCCI, *Agricoltura e ambiente*, in I. Canfora, L. Costantino, A. Jannarelli (a cura di), *Il Trattato di Lisbona e la nuova PAC*, Cacucci, Bari, 2017, p. 137.

⁴ Sulla transizione verso la sostenibilità dei sistemi alimentari dell'Unione in epoca precedente al *Green Deal* si veda F. GALLI, E. FAVILLI, S. D'AMICO, G. BRUNORI, *A transition towards sustainable food systems in Europe. Food policy blue print scoping study*, Laboratorio di Studi Rurali Sismondi, Pisa, 2018. Per una riflessione sull'economia circolare e il settore agricolo, v. M. D'ADDEZIO, *Transizione verso un'economia circolare: diritto per l'agricoltura e coordinate costituzionali. Prime riflessioni*, in *Rivista di diritto agrario*, 2017, 1, p. 85.

⁵ L'aspirazione dell'UE verso la sostenibilità alimentare, come noto, è ben radicata e risalente. Sono molte le strategie e le comunicazioni alle quali si può fare cenno. In epoca poco precedente il *Green Deal*, ad esempio, cfr. Comunicazione della Commissione UE, *The Future of food and farming*, COM(2017) 713, del 29.11.2017, par. 3.5. Su questa Comunicazione si veda S. BOLOGNINI, *La comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"*, in *Rivista di diritto agrario*, 2018, p. 110. Tale Comunicazione, che prelude alla PAC post-2020, individua l'obiettivo specifico di «Rispondere alle preoccupazioni dei cittadini per quanto concerne la produzione agricola sostenibile, compresa la salute, l'alimentazione, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali» e allo stesso tempo riconosce la centralità della figura degli agricoltori, definiti «i veri custodi dei sistemi di produzione alimentare» ed enfatizza pertanto il fondamentale contributo che essi possono dare per arrivare a una filiera alimentare sostenibile.

⁶ Comunicazione della Commissione UE, *Il Green Deal europeo*, COM(2019) 640, del 11.12.2019. Per una riflessione sul *Green Deal* e vari aspetti del diritto (dell'ambiente, in particolare), si veda il fascicolo 1/2021 della *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente* che raccoglie una serie di scritti coordinati da EDOARDO CHITI. Su *Green Deal* e strategie collegate (Farm to Fork e Biodiversità) in relazione al settore agroalimentare, si veda N. LUCIFERO, *La sostenibilità nel sistema della filiera agroalimentare*.



La sostenibilità dei vini nel quadro internazionale ed europeo

la Strategia «Farm to Fork»⁷. Tale ultima, in particolare, reca già nel titolo l'obiettivo di creare «un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», non solo con riferimento al territorio dell'Unione. Essa, infatti, attraverso la messa a sistema di diverse politiche nei settori commerciale, ambientale e climatico, agricolo e alimentare, tende a promuovere una transizione globale verso sistemi agroalimentari sostenibili, in linea anche con gli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030.

2. La sostenibilità dei vini tra percezione dei consumatori e linee guida internazionali

L'urgenza di agire per traghettare i sistemi agroalimentari verso la sostenibilità non poteva, ovviamente, ignorare il settore vitivinicolo, nell'ambito del quale si assiste a una crescente attenzione nei confronti del tema che si affronta.

In effetti, se le caratteristiche che hanno tradizionalmente orientato le scelte di acquisto di un vino sono state in genere il marchio, la regione d'origine, il vitigno, a queste, di recente, si è aggiunto certamente un interesse sempre maggiore dei consumatori nei confronti di un prodotto considerato «sostenibile». Ciò, d'altra parte, è vero per tutti i prodotti alimentari. Le aspettative delle società contemporanee nei confronti del cibo, almeno nei paesi del Nord del mondo, riguardano aspetti legati alla salute, a questioni etiche, al benessere animale, all'origine, ai metodi di produzione più attenti all'ambiente

questioni giuridiche e problemi interpretativi legati alla sua conformazione ai paradigmi dello sviluppo sostenibile, in S. Masini e V. Rubino (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, cit. p. 109. Sulla necessità di dare maggiore attenzione alla «sostenibilità etica» nel settore agroalimentare anche alla luce della Strategia *Farm to Fork*, si vedano le interessanti riflessioni di L. PAOLONI, *La sostenibilità "etica" della filiera agroalimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2020, p. 5.

⁷ Comunicazione della Commissione UE, *Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM(2020) 381, del 20 maggio 2020. Per una recente analisi della strategia e, soprattutto, dell'impatto regolatorio della medesima nel settore agroalimentare, cfr. H. SCHEBESTA, M.A. ALESSANDRINI, F. CAZZINI, C. MACCHI, M.J. PLANA CASADO, S. ROLANDI, *Tour de Table: Farm to Fork Law Update*, in *European Food and Feed Law Review*, n. 3, 2022, p. 208.



Mariagrazia Alabrese

e con meno impatto in termini di emissioni climalteranti⁸. Questa tendenza sembra attualmente offuscata dall'aumento dei prezzi causato, tra l'altro, dalla crisi energetica e dalla guerra in Ucraina, tanto da far ritornare nuovamente in primo piano l'*affordability* degli alimenti nelle scelte di acquisto⁹. Quanto al vino, tuttavia, è indicativa delle peculiarità del settore la previsione della Commissione Europea secondo la quale, per tutti i prodotti alimentari tranne che per i vini, ci si può aspettare che i consumatori europei si orientino verso alimenti non ad alto valore aggiunto, ma più economici, per gestire le conseguenze dell'inflazione. Per i vini, invece, rimane alta la ricerca di una certa qualità, data dall'origine, ad esempio, anche se questa conduce a prezzi più alti¹⁰.

Come già evidenziato, non solo l'origine, ma anche la sostenibilità dei metodi di produzione è sempre più presente nelle scelte di consumo¹¹: gli studi sulla percezione dei consumatori nei confronti del vino sostenibile indicano che essi sarebbero disposti a pagare un prezzo più alto soprattutto nei Paesi di più recente tradizione vinicola¹². E, in effetti, i primi programmi e iniziative per la promozione della sostenibilità dei vini sono stati lanciati proprio dai Paesi appartenenti

⁸ Commissione UE, *EU agricultural outlook for markets and income, 2019-2030*, 10 dicembre 2019, European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Brussels. In tale rapporto, la Commissione evidenzia come le «societal demands will continue to shape agricultural markets over the next decade. People in the EU have increasingly pressing and at times conflicting expectations towards food. These expectations extend beyond food affordability to issues such as health, origin, convenience, environment, climate change and animal welfare»

⁹ Commissione UE, *Short-term outlook for EU agricultural markets, Summer 2022*, 7 luglio 2022, European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Brussels.

¹⁰ Si veda l'informazione riportata sul sito della Commissione Europea che presenta il rapporto sopra menzionato *Short-term outlook for EU agricultural markets*, https://agriculture.ec.europa.eu/news/european-commission-publishes-its-latest-short-term-outlook-eu-agricultural-markets-amidst-global-2022-07-07_en, dove si legge sia «it is expected that European consumers could move away from higher value products to cheaper ones to manage food inflation», sia «when purchasing wine, consumers are increasingly considering the origin of the wine first, even if this means a higher price, followed by the taste and the brand».

¹¹ D. BORRA, A. DAL VECCHIO, A. M. LAZZARI, S. MASSAGLIA, A. VIBERTI, *La percezione del concetto di sostenibilità nel settore vitivinicolo*, Franco Angeli, 2016.

¹² C. CORBO, G. SOGARI, M. MACCONI, D. MENOZZI, C. MORA, *Vino sostenibile: l'atteggiamento dei consumatori italiani*, in *Agriregionieuropa*, 10, dicembre 2014.



La sostenibilità dei vini nel quadro internazionale ed europeo

a quello che viene chiamato «il nuovo mondo del vino»¹³: nel 1992 la California introduce l'*Integrated Pest Management Program* che sarà seguito poi dal *California Sustainable Winegrowing Program* e da iniziative simili in Australia e Nuova Zelanda. Si tratta di programmi che prevedono l'adesione a una serie di standard e codici volontari per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della produzione vitivinicola dei rispettivi Paesi.

Questa crescente attenzione verso la sostenibilità del vino ha portato, inoltre, allo sforzo di giungere a certificazioni di sostenibilità valide a livello internazionale. Un tentativo interessante è stato lanciato di recente con l'obiettivo di elaborare uno standard globale di sostenibilità per il settore vitivinicolo. Si tratta di una iniziativa promossa da una coalizione denominata «*Sustainable Wine Roundtable*» che raggruppa portatori di interesse appartenenti a tutta la filiera di produzione del vino, compresa la distribuzione, e che include anche accademici e associazioni ambientaliste¹⁴.

Non si può d'altra parte, in questo contesto, non porre l'accento sull'impegno dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV)¹⁵ che, fin dalla fine degli anni '90,¹⁶ ha incoraggiato uno sviluppo comune e omogeneo a livello globale, dapprima di strategie di produzione integrata e, più recentemente, soprattutto a partire dal 2004,¹⁷ di definizioni comuni e linee guida sulla vitivinicoltura sostenibile.

¹³ C. CORBO, G. SOGARI, M. MACCONI, D. MENOZZI, C. MORA, *cit.*

¹⁴ Si veda <https://swroundtable.org>. Sulle certificazioni di sostenibilità dei vini DANIEL MOSCOVICI, ALASTAIR REED, *Comparing wine sustainability certifications around the world: history, status and opportunity*, in *Journal of Wine Research*, 29(1), 2018, 1-25.

¹⁵ Si occupa, tra l'altro, della natura giuridica e del funzionamento dell'OIV, L. COSTANTINO, *Istituzioni europee, Stati membri ed organizzazioni internazionali: quale rapporto nel processo di creazione delle regole sul vino?*, in *Rivista di Diritto alimentare*, 2015, p. 45.

¹⁶ Risoluzione dell'OIV, VIII 1/1999, che raccomanda ed incoraggia «the harmonious development of integrated vineyard production strategies».

¹⁷ L'OIV nel 2004 ha dato una definizione di vitivinicoltura sostenibile nella risoluzione CST 1/2004, secondo la quale la «Sustainable vitivinicoltura» è definita come la «global strategy on the scale of the grape production and processing systems, incorporating at the same time the economic sustainability of structures and territories, producing quality products, considering requirements of precision in sustainable viticulture, risks to the environment, products safety and consumer health and valuing of heritage, historical, cultural, ecological and landscape aspects».



Mariagrazia Alabrese

Una prima riflessione che può accompagnare le iniziative dell'OIV è certamente connessa ad una visione evolutiva della nozione di sostenibilità che emerge dalle stesse. Le prime linee guida del 2008 (per i vini)¹⁸ e del 2011 (per le uve da tavola)¹⁹, infatti, erano soprattutto focalizzate sugli aspetti ambientali della produzione vitivinicola. Si potrebbe affermare, pertanto, che identificassero la nozione di sostenibilità con la dimensione ambientale, riducendola a uno solo dei pilastri che la compongono. Alle questioni sociali ed economiche, sebbene fossero menzionate già a partire dalla definizione del 2004²⁰, non veniva data grande rilevanza pratica. Nel 2016 si può evidenziare un interessante mutamento che conduce ad uno sviluppo nella visione della sostenibilità vitivinicola.

L'OIV, infatti, nel 2016 elabora «i principi generali di sostenibilità vitivinicola» nei quali integra in maniera esplicita, e più convincente che in passato, gli aspetti sociali, economici e anche culturali, riconoscendo che la produzione vitivinicola di un territorio ne connota l'identità e la specificità²¹. Così, accanto ai principi concernenti il rispetto dell'ambiente e che riguardano, tra l'altro, la gestione del suolo, della biodiversità e dell'acqua²², ve ne sono altri che si preoccupano di affermare la centralità degli aspetti sociali e culturali, soffermandosi su condizioni di lavoro eque e sicure nel settore e sui caratteri immateriali legati alle tradizioni e alla storia delle regioni di produzione²³.

Una seconda, brevissima, riflessione relativa alla menzionata iniziativa dell'OIV del 2016 riguarda l'introduzione stessa di «principi generali». L'avvertita necessità di elaborare principi generali - che sono posti a base dell'attività di revisione di linee guida operative - eviden-

¹⁸ Risoluzione dell'OIV, CST 1/2008: "OIV Guidelines for Sustainable Vitiviniculture: Production, Processing and Packaging of Products", che sarà sostituita dalla risoluzione VITI 641-2020 (v. *infra*).

¹⁹ Risoluzione dell'OIV, VITI 422/2011: "OIV Guidelines for Sustainable Viticulture adapted to Table Grapes and Raisins: Production, Storage, Drying, Processing and Packaging of Products", che sarà sostituita dalla risoluzione VITI 641-2020 (v. *infra*).

²⁰ Cfr. *supra* nota 17.

²¹ Risoluzione dell'OIV, CST 518-2016: "OIV general principles of sustainable vitiviniculture - environmental - social - economic and cultural aspects".

²² Principle 2: Sustainable vitiviniculture respects the environment, Risoluzione dell'OIV, CST 518-2016.

²³ Principle 3: Sustainable vitiviniculture is sensitive to social and cultural aspects, Risoluzione dell'OIV, CST 518-2016.



La sostenibilità dei vini nel quadro internazionale ed europeo

zia l'adozione da parte dell'Organizzazione di una concezione dello sviluppo sostenibile come processo in continua evoluzione. Tale concezione deve, dunque, essere adattata costantemente alla specificità dei cambiamenti ambientali, economici e sociali²⁴. Inoltre, alla ontologica mutevolezza che si può riconoscere allo sviluppo sostenibile, occorre aggiungere la grande diversità di ambienti e di sistemi produttivi che l'OIV – avendo una vocazione armonizzatrice delle iniziative che a livello nazionale ormai si sono moltiplicate – si trova a dover rendere il più possibile coerenti tra loro.²⁵

3. Le esigenze di sostenibilità nella proposta di regolamento dell'UE relativo alle indicazioni geografiche

Se dal quadro internazionale si volge lo sguardo al contesto dell'Unione Europea, si deve certamente rilevare, secondo quanto già accennato sopra, come il settore vitivinicolo europeo sia particolarmente sensibile al tema della sostenibilità in generale e alle questioni connesse all'impatto ambientale della produzione in particolare. Questa attenzione all'ambiente è testimoniata, ad esempio, dall'aumento della viticoltura biologica²⁶. Tra il 2012 e il 2017, la superficie

²⁴ Cfr. Risoluzione dell'OIV, CST 518-2016: "*OIV general principles of sustainable vitiviculture - environmental - social - economic and cultural aspects*", p. 4, «Sustainable development is part of a continually evolving process, meaning it can be constantly adapted to the specificity of environmental, economic and social changes. This requires great flexibility and adaptability from individual operators, enterprises and regional or national authorities in order to respect sustainability objectives and to take up the opportunities which can come from innovation and from the use of the appropriate tools for planning, evaluation, control and communication.»

²⁵ Per l'implementazione di questi principi, nel 2020, l'OIV ha pubblicato una guida, da aggiornare ogni 3 anni, che ha l'obiettivo di armonizzare, per quanto possibile, le iniziative nazionali. Cfr. Risoluzione dell'OIV, VITI 641-2020: "*OIV guide for the implementation of principles of sustainable vitiviculture*", che sostituisce le risoluzioni OIV-CST 1/2008 e OIV-VITI 422-2011.

²⁶ Sul «vino biologico» e le sue relazioni con il tema della sostenibilità e con le indicazioni «vini naturali» e «vini liberi» (entrambi definiti fenomeni di «biologico *sounding*») si rinvia all'interessante lavoro di E. CRISTIANI, *Dal vino biologico al vino sostenibile?*, in *Diritto agroalimentare*, 2019, p. 411. Sulla evoluzione della normativa che consentiva di usare il riferimento a uve da agricoltura biologica, si veda N. LUCIFERO, *La disciplina della produzione e della commercializzazione del vino di qualità*, in A. Germanò, E.



Mariagrazia Alabrese

vitata che è stata coltivata seguendo metodi di produzione biologica è aumentata nell'Unione di circa il 50%²⁷. Inoltre, seguendo il *trend* globale avviato dall'esperienza della *California Sustainable Winegrowing Alliance*, in ogni Paese produttore europeo si sono sviluppate iniziative riguardanti indicatori di sostenibilità, procedure di autovalutazione, protocolli di produzione, schemi di certificazione, con l'obiettivo di migliorare e certificare la rispondenza della produzione vinicola a principi di sostenibilità. A proposito di tale rispondenza, merita un cenno una analisi della Commissione europea del 2020²⁸ che valutava le misure introdotte in materia di vitivinicoltura alla luce degli obiettivi generali della Politica Agricola Comune, tra i quali gli obiettivi di sostenibilità. Questa analisi metteva in evidenza non solo il lato talvolta «inquinante» del settore vitivinicolo²⁹, ma anche la sua vulne-

Rook Basile, N. Lucifero (a cura di), *Manuale di legislazione vitivinicola*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 134. Sulla proposta che ha portato all'adozione del nuovo regolamento UE, cfr. I. TRAPÉ, *La proposta di regolamento sull'agricoltura biologica: prime riflessioni*, in *Rivista di diritto agrario*, 2015, 535. Sulla nuova disciplina in materia di agricoltura biologica, cfr. E. CRISTIANI, *I prodotti dell'agricoltura biologica*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 454; I. CANFORA, *L'impresa agricola tra responsabilità e controlli*, in E. Cristiani, A. Di Lauro, E. Sirsi (a cura di), *Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura*, Pisa University Press, 2019, p. 473; N. LUCIFERO, *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo*, in *Rivista di diritto agrario*, 2018, 477; M. MAURO, *Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell'Ambiente*, 2018, n. 6, p. 1.

²⁷ In media, la quota di vigneti biologici si avvicina all'11%, con la quota maggiore in Italia (16%), mentre la superficie maggiore si trova in Spagna. Cfr. Bioreport 2017-2018. *L'agricoltura biologica in Italia*, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma, 2019.

²⁸ Commission staff working document evaluation of the CAP measures applicable to the wine sector SWD(2020) 232 final.

²⁹ Sono note, solo per fare un esempio relativo alla produzione italiana, le denunce di Legambiente per l'impatto ambientale delle coltivazioni vitivinicole nella zona del prosecco, cfr. Legambiente agricoltura, «Prosecco al glifosato, Veneto e Fvg intervengano (Legambiente): 'Virare urgentemente verso la sostenibilità delle coltivazioni e l'agroecologia per non mettere a rischio la salute di cittadini'», 19 febbraio 2020, <http://agricoltura.legambiente.it/>. Si veda anche, L. BODIGUEL, *I sistemi alimentari territoriali e il vino: la scelta del "locale" nel contesto della "mutazione ecologica" del diritto e della politica agricola*, Relazione al Convegno "Il diritto del vino", Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 17 maggio 2019 in *Diritto agroalimentare*, 2019, fasc. 3, p. 379.



La sostenibilità dei vini nel quadro internazionale ed europeo

abilità di fronte alle sfide ambientali, come la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico³⁰.

Inoltre, la Commissione, nel documento in esame, metteva in relazione i suddetti aspetti di vulnerabilità con le restrizioni che le denominazioni d'origine possono porre con riferimento, ad esempio, all'uso di varietà di vitigni più resistenti e meglio adattabili ai cambiamenti climatici. Ciò comporterebbe un maggiore rischio climatico e biologico e la conseguente maggiore necessità di uso di input chimici o di acqua. In altre parole, in taluni casi, lo schema di qualità rappresentato dalle denominazioni d'origine - introdotto anche per rispondere a finalità di sviluppo rurale, di miglioramento del reddito e delle condizioni dei produttori - potrebbe, paradossalmente, portare a minore sostenibilità economica e ambientale³¹.

In questo quadro, appare particolarmente interessante la nuova proposta di regolamento «relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli»³², presentata a fine marzo

³⁰ S. ROLANDI, *Cambiamento climatico e vino. Spunti di riflessione per l'adattamento*, Relazione al Convegno "Il diritto del vino", Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 17 maggio 2019, in *Diritto agroalimentare*, 2019, fasc. 3, p. 477.

³¹ In relazione a questo punto si dovrebbe probabilmente anche considerare che i vitigni delle denominazioni d'origine sono generalmente autoctoni o comunque ben adattati a un determinato territorio. Ribadisce la dimensione fondamentale della sostenibilità economica dell'attività agricola L. RUSSO, *La sostenibilità economica delle imprese agricole tra dinamiche del mercato e rapporti contrattuali di filiera*, in S. Masini e V. Rubino (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, cit. p. 91.

³² Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio «relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012», COM(2022) 134 final. È utile menzionare quanto specificato dal considerando 11: «è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per i vini nel regolamento (UE) n. 1308/2013, per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento.» Attualmente la disciplina delle indicazioni geografiche dei vini è contenuta nel regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, "recante Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli". Sui regimi di qualità dei prodotti alimentari e dei vini, la letteratura è sterminata. Si veda, tra gli altri, P. BORGHI, *Le nuove indicazioni geografiche dei vini: i vini DOP e IGP*, in L. Costato,



Mariagrazia Alabrese

2022. Ebbene, tra le ragioni che hanno portato la Commissione a proporre di modificare il sistema delle indicazioni geografiche nell'UE, vi è il tema della sostenibilità (ed è peculiare che nella relazione accompagnatoria nessun riferimento venga fatto ai rischi che le restrizioni nell'uso dei vitigni potrebbero causare secondo quanto riportato nell'analisi del 2020 alla quale si è fatto riferimento).

La proposta di regolamento ha il dichiarato scopo, invece, di contribuire «agli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune (PAC), in particolare per migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società [...] in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale della produzione agricola». A questo proposito, si ritiene che i produttori che aderiscono a una IG siano maggiormente in grado di rispondere alle «esigenze di sostenibilità della società» e, anzi, che abbiano una responsabilità maggiore in tal senso. Si dice infatti che «le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare. I produttori che agiscono

P.Borghì, V. Paganizza, S. Rizzioli, L. Salvi (a cura di), *Compendio di diritto alimentare*, Decima edizione, Cedam, Padova, 2022, p. 309; A. Di LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, 2021, Giuffrè, Milano, 2021, p. 431; S. MASINI, *Le indicazioni geografiche*, Relazione al Convegno "Il diritto del vino", Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 17 maggio 2019, in *Diritto agroalimentare*, 2019, fasc. 3, p. 447; I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche: un sistema plurale tra esigenze di semplificazione, diversificazione e tutela*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019, p. 664; M. GIUFFRIDA, *Segni degli alimenti: DOP, IGP e STG*, in AA.VV. *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile XI Aggiornamento*, Utet, Milano, 2018, p. 435; S. BOLOGNINI, *Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2014, 2, p. 23; G. STRAMBI, *Le novità introdotte dal reg. UE n. 1151/2012 con riguardo alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità*, in A. Germanò e G. Strambi (a cura di), *Il nuovo diritto agrario dell'Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC*, Giuffrè, Milano, 2014, vol. 72 della Collana IDAIC, p. 21; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto dell'Unione Europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; F. ALBISINNI, *La OCM vino: denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo*, in *Agriregionieuropa*, 2008, n.12; ID, *L'officina comunitaria e la OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2008, 422; S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare, dell'ambiente*, 2008, 379.



La sostenibilità dei vini nel quadro internazionale ed europeo

collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli produttori e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro indicazioni geografiche, anche rispondendo alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile.»³³

In concreto, la proposta di regolamento prevede di integrare nella disciplina delle IG criteri specifici di sostenibilità che dovrebbero essere definiti nel disciplinare. Per contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili, le associazioni di produttori di IG possono inserire nel disciplinare - su base volontaria - impegni di sostenibilità più rigorosi di quelli prescritti dal diritto dell'Unione o nazionale e che vadano oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici³⁴. Tali impegni devono essere specifici e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità già esistenti, tra i quali, anche se la proposta non lo esplicita, possiamo considerare gli standard privati in questo settore. È immaginabile, dunque, che il quadro delle indicazioni geografiche «sostenibili» potrebbe diventare molto caotico, con richiami a standard privati più o meno stringenti.

Probabilmente, proprio per evitare che tutto l'impianto che si va costruendo possa tradursi in una mera operazione di «*green washing*», la proposta di regolamento prevede anche che la Commissione potrà adottare atti delegati che definiscono le norme di sostenibilità e i criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità già esistenti a cui i produttori possono aderire, così come potrà, con atti di esecu-

³³ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio «relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli...», cit., considerando n. 9.

³⁴ Oltre che su base volontaria, si può presumere che si tratterà di un processo graduale. Nella Relazione della proposta di regolamento si legge: «Per quanto riguarda la sostenibilità, il parere prevalente è che la sostenibilità non dovrebbe essere imposta ai produttori di IG, bensì incoraggiata e accompagnata. Le pratiche esistenti in materia di sostenibilità devono essere riconosciute e promosse. Gli esperti degli Stati membri hanno sottolineato in particolare l'importanza di un'integrazione graduale dei requisiti di sostenibilità. Vi è la necessità di un maggiore sostegno (ad esempio per la certificazione della sostenibilità, gli investimenti pertinenti) e di altre forme di incentivi (ad esempio priorità di finanziamento), nonché di azioni di informazione e promozione.»



Mariagrazia Alabrese

zione, definire una presentazione armonizzata di questi impegni, cioè il modo in cui l'adesione dei produttori di una indicazione geografica a impegni particolari di sostenibilità debba essere portata a conoscenza dei consumatori³⁵. Infine, per monitorare il contributo delle IG allo sviluppo sostenibile e garantire la trasparenza, si prevede che il portale dell'Unione³⁶, dove possono essere consultate le IG dell'UE e dei Paesi terzi, abbia una sezione per ciascuna indicazione geografica registrata in cui le autorità degli Stati membri inseriranno la dichiarazione di sostenibilità³⁷.

Da questi brevissimi cenni alla nuova proposta di regolamento dell'Unione emerge come essa, certamente, ponga l'accento oltre che sulla caratteristica delle IG di designare prodotti intrinsecamente connessi ai fattori naturali e alle competenze dei produttori locali, anche sulla volontà di questi ultimi di mantenere in buono stato le risorse naturali dalle quali dipendono le proprie produzioni, enfatizzando la funzione – sulla quale talvolta la dottrina agraristica ha ragionevolmente espresso dei dubbi³⁸ - delle IG come strumento per la sostenibilità.³⁹

Attribuire un crescente rilievo a una tale funzione accentua la tendenza ad estendere in maniera esplicita la nozione di qualità⁴⁰ che le

³⁵ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio «relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli...», cit., articolo 12, paragrafi 4 e 5.

³⁶ Si tratta, come noto, di Giview (<https://www.tmdn.org/giview/>).

³⁷ Cfr. Relazione alla proposta di regolamento, par. 5.

³⁸ A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, in *Rivista di diritto agrario*, 2018, p. 381, ritiene che l'ipotesi secondo la quale le Dop e le Igp sono strumenti dello sviluppo sostenibile non sempre è fondata.

³⁹ G. BELLETTI, A. MARESCOTTI, J.M. TOUZARD, *Geographical indications, Public goods and sustainable development: The roles of actors' strategies and public policies*, in *World Development*, 2017, vol. 98, p. 45.

⁴⁰ Come è stato recentemente ribadito da P. BORGHI, *Qualità alimentare e controlli*, in R. Saija, F. Philipp (a cura di), *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, Wolters Kluwer, 2019, p. 83, la qualità degli alimenti è un concetto difficile da «catturare» in termini giuridici. La qualità alimentare, in effetti, è stata definita «ambigua», anche perché «si presta a plurime letture e involge profili complessi» (F. ALBISINNI, *La qualità in agricoltura e nell'alimentazione*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2009, III; G. MACCIONI, *L'ambiguità della qualità*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2009, I); e si è parlato di «declinazioni di qualità» proprio ad indicare la molteplicità delle



La sostenibilità dei vini nel quadro internazionale ed europeo

IG sono chiamate a certificare: dalla qualità territoriale legata all'origine geografica del prodotto⁴¹, si passa progressivamente ad una nozione più ampia di qualità che, come già evidenziava il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli del 2008⁴², comprende ciò che serve a soddisfare le aspettative dei consumatori che, come si è riportato fin dall'inizio di questo scritto, sono molto attenti alle urgenze ambientali e climatiche, così come alle istanze sociali ed etiche.

La strada sembra segnata, dunque, per una migliore integrazione dello sviluppo sostenibile nella politica di qualità europea.

questioni investite (F. ADORNATO, *Le "declinazioni di qualità": una nota introduttiva*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2009, III).

⁴¹ F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, p. 23.

⁴² COM (2008) 641 del 15 ottobre 2008, «Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità», seguito dalla COM (2009) 234 def. del 28 maggio 2009 «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità». Sul Libro Verde, tra gli altri, v. A. GERMANÒ, *Il Libro Verde della Commissione europea del 15 ottobre 2008: alla ricerca di una definizione di alimenti di qualità*, in *Rivista di diritto agrario*, 2008, I, p. 480; ID., *La qualità dei prodotti agro-alimentari secondo la Comunità europea*, in *Rivista di diritto agrario*, 2009, I, p. 359; F. ALBISINNI, *Un Libro Verde sulla comunicazione, verso il 2013*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2009, I.





Dalla misura alla comunicazione di sostenibilità dei vini: cambio di paradigma?

ETTORE CAPRI

(DIRETTORE OSSERVATORIO EUROPEO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, PIACENZA)

Abstract: In ragione di un crescente interesse dei consumatori, il settore del vino ha da tempo avviato percorsi di verifica e comunicazione della sostenibilità che si sono, tuttavia, tradotti in un proliferare di iniziative auto-denominate green, eco-friendly, sostenibili che, sebbene da un lato hanno una valenza positiva soprattutto in termini di promozione della cultura della sostenibilità, dall'altro rischiano di generare confusione e poca trasparenza. Al fine di stabilire regole comuni chiare ed efficaci, merita una particolare attenzione il disciplinare unico di sostenibilità recentemente previsto a livello ministeriale.

Abstract: Due to the growing interest, the wine sector has launched systems of verification and communication of sustainability to consumers. It has been translated in a proliferation of self-called green, eco-friendly, sustainable initiatives. Even they could promote the culture of sustainability, the risk of generating confusion and no transparency exists. In order to establish clear and effective common rules, attention must be paid on the recent ministerial sustainability disciplinary.

Key words: Disciplinare unico - sostenibilità - comunicazione - SQN-PI - VIVA - certificazione

La presenza a livello internazionale e nazionale di numerose iniziative auto-denominate green, eco-friendly, sostenibili, ha avuto, ed ha tuttora, da un lato una valenza positiva, soprattutto in termini di promozione della cultura della sostenibilità, dall'altro una negativa, perché, così facendo, si rischia di disorientare il consumatore finale,



Ettore Capri

confuso dalla troppa scelta a disposizione. Al disorientamento del consumatore si va a sommare poi quello del mercato.



Figura 1: Loghi degli standard di sostenibilità per il settore vitivinicolo attive sul territorio nazionale

Durante il SIMEI (Capri et al., 2016; Capri et al., 2014), durante EXPO 2015 (www.caffexpo.it), durante il Vinitaly degli stessi anni iniziò quindi ad innalzarsi la voce dei produttori agricoli, delle aziende e delle loro associazioni per potersi presentare con messaggi e simboli comuni di sostenibilità. È sorta così la necessità di creare uno standard unico nazionale per la certificazione della sostenibilità nel settore vitivinicolo. Il primo passo è stato compiuto dai ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura con la firma di un decreto interministeriale in data 12 settembre 2017. Tale decreto stabiliva come scopo dello standard l'armonizzazione ed integrazione dei due sistemi pubblici di sostenibilità del settore vitivinicolo già operativi e funzionali a livello nazionale da diversi anni: *VIVA*, il programma poi diventata certificazione del Ministero dell'Ambiente, ed il *Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)*. *SQNPI* avrebbe dovuto dire cosa fare (buone pratiche in campo e cantina), *VIVA* come misurare.

Riunendo competenze trasversali nel "Gruppo di lavoro interministeriale di sostenibilità" (GLIS), il decreto si poneva quindi l'obiettivo di affiancare alle modalità produttive a basso impatto ambientale, gli indicatori per la misura e il miglioramento delle prestazioni di sostenibilità della filiera, dando così vita ad uno standard di gestione del settore vitivinicolo, misurabile e accreditato, che fosse riferimento



Dalla misura alla comunicazione di sostenibilit  dei vini

univoco per le produzioni nazionali, nonch  un biglietto da visita per i prodotti Made in Italy sui mercati internazionali, autorevole e credibile grazie alla terziet  delle due istituzioni coinvolte.

Passo ulteriore verso il programma   stato compiuto con la pubblicazione della legge 77 del 17 luglio 2020 – il decreto Rilancio - la quale, nell’articolo 224-ter sulla “Sostenibilit  delle produzioni agricole”, ha ufficialmente previsto l’istituzione del sistema di certificazione della sostenibilit  della filiera vitivinicola, con relativi requisiti, norme tecniche e sistema di monitoraggio aziendale. La legge   stata poi seguita dal decreto MIPAAF del 23 giugno 2021 che istituendo il Comitato della Sostenibilit  Vitivinicola (CoSVi) si   voluto assicurare dell’implementazione delle disposizioni del sopra citato articolo. Tale comitato riuniva insieme una serie di figure governative, istituzionali ed esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo e degli enti di certificazione. La ratifica istituzionale dello standard ha rappresentato in modo indiscutibile il riconoscimento del significato di sostenibilit  e la sua normazione all’interno della legislazione nazionale ed europea. Era, ed   tutt’ora, intenzione del ministero, infatti, che tutte le prescrizioni in esso contenute si allineino alle attuali e future strategie sostenibili europee, in particolare con i principi ed impegni inclusi nella nuova PAC 2023-2027.




Figura 2: Le varie fasi temporali per l’armonizzazione delle certificazioni di sostenibilit  nazionali fino alla sistemizzazione normativa nel sistema di qualit  nazionale.

Dopo 5 anni di lavori e confronti, a marzo 2022   stata resa pubblica una prima versione (ridotta ad alcuni requisiti qualitativi) del disciplinare alla base del sistema di certificazione della sostenibilit  della



Ettore Capri

filiera vitivinicola italiana con regimi facoltativi ed obbligatori secondo le regole stabilite da SQNPI attraverso il suo Organismo Tecnico Scientifico (OTS). Le fasi successive, nei prossimi anni, includeranno la definizione di indicatori e l'implementazione di sistemi di monitoraggio e rendicontazione. Il tutto dovrà essere accompagnato dalla realizzazione di banche dati collegate al SIAN, alle reti di capannine climatiche e a DSS online, in quanto le sole informazioni qualitative documentali non sono rappresentative della complessità della realtà agricola.

1. Il sistema di qualità nazionale SQNPI

SQNPI è il Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata del MIPAAF, riconosciuto dalla Commissione Europea alla stregua della produzione biologica (regolamento (UE) n. 1151/2012). Esso è stato concepito nel 2014 ed è diventato ufficialmente operativo nel gennaio 2016. Si tratta di uno schema volontario che unifica gli approcci ultraventennali in materia di Produzione Integrata e certifica, con aggiornamento annuale, tutti i prodotti agricoli e agroalimentari ottenuti nel rispetto delle norme tecniche di produzione integrata contenute in specifici disciplinari regionali. La produzione (o agricoltura) integrata è un sistema di produzione agroalimentare “che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici” (Legge 4/2011, Art. 2). Essa si attua rispettando le norme tecniche previste per ogni tipo di coltura sia per quanto riguarda la difesa dalle avversità, sia per tutte le altre pratiche agronomiche come la fertilizzazione e l'irrigazione. Razionale dietro a tale produzione è quindi l'ottenimento di alimenti di alta qualità mediante pratiche ecologicamente più rispettose che, minimizzando gli effetti indesiderati e l'impiego di risorse, garantiscono produzioni economicamente sostenibili, che proteggono ambiente e salute umana e che si appoggino ad un sistema di tracciabilità strutturato.

Criteri d'intervento, soluzioni agronomiche e strategie da adottare devono tenere conto delle peculiarità climatico/ambientali, colturali e fitosanitarie che contraddistinguono le diverse zone agrarie del territorio italiano. Ne consegue che, nonostante la presenza di Linee



Dalla misura alla comunicazione di sostenibilita' dei vini

Guida Nazionali, per certificarsi SQNPI la realtà deve operare in conformità al disciplinare di produzione integrata della regione ove insiste la sede operativa aziendale. È comunque possibile sfruttare il regime di equivalenza previsto dal DM 8 maggio 2014, con i sistemi qualità regionali già attivi da anni in alcune regioni italiane, ed utilizzare sui prodotti finiti “integrati” sia il marchio regionale, sia quello che contraddistingue il SQNPI “Qualità Sostenibile”.

Essendo un sistema indirizzato non solo ai produttori ma anche a condizionatori, trasformatori e distributori, SQNPI contiene indicazioni sia per la fase di raccolta che per le operazioni di post-raccolta. Le indicazioni generiche applicabili ad ogni filiera sono contenute all'interno delle linee guida nazionali, mentre, per quanto riguarda le pratiche di produzione integrata specifiche per ogni coltura bisogna fare riferimento ad i disciplinari regionali, relativi alle pratiche tecniche agronomiche ed alla difesa delle produzioni. Nonostante la presenza di differenze nei parametri e relativi limiti imposti dalle singole regioni, le pratiche agronomiche considerate nei disciplinari tecnici sono comuni a livello nazionale, ed includono la scelta dell'ambiente di lavoro e della varietà, il mantenimento dell'agroecosistema naturale, la sistemazione e preparazione del suolo all'impianto, la successione colturale, semina e impianto, la gestione del suolo, il controllo delle infestanti, la gestione della pianta, le pratiche di fertilizzazione ed irrigazione, e, ad ultimo, la raccolta. A queste si sommano pratiche specificamente legate alle fasi post-raccolta, comuni invece alle diverse colture, che spaziano dal trasporto ai centri di lavorazione, alla conservazione, eventuale trasformazione e confezionamento del prodotto, il tutto a garanzia di sicurezza e tracciabilità delle produzioni. Inoltre, con l'ultimo aggiornamento del sistema, avvenuto nel 2022, sono stati introdotti una serie di impegni aggiuntivi a carico degli operatori coinvolti negli step successivi alla raccolta, con lo scopo di promuovere la sostenibilità della seconda parte della filiera. In particolare, i nuovi requisiti prevedono, a tutela dell'ambiente:

- monitoraggio e gestione di reflui, scarti e sottoprodotti;
- registrazione del consumo di acqua dolce prelevata dal corpo idrico e predisposizione di un piano di miglioramento triennale per la riduzione dei consumi e il recupero di acque reflue e meteoriche;



Ettore Capri

- monitoraggio del consumo di energia e predisposizione di un piano di miglioramento triennale per la riduzione dei consumi ed il passaggio a fonti rinnovabili;
- predisposizione di un piano di intervento per la riduzione degli imballaggi e l'impiego di materiali riutilizzabili o riciclati;

Per quanto riguarda gli aspetti etico-sociali, invece, SQNPI 2022 richiede che le realtà certificate posseggano un registro aggiornato di tutti i lavoratori impiegati, parasubordinati compresi, siano in regola con la normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, effettuino la valutazione periodica dei rischi per i lavoratori e prevedano, infine, una formazione mirata non solo sulla sicurezza ma anche in merito alla sostenibilità delle produzioni. Il rispetto degli impegni integrati con l'ultima versione di SQNPI è facoltativo per l'anno 2022, divenendo ufficialmente condizione aggiuntiva obbligatoria del processo di certificazione a partire dal 2023.

Il SQNPI, in qualità di sistema riconosciuto secondo le regole comunitarie, rappresenta uno strumento efficace sia a promuovere un'agricoltura a basso impatto ambientale (grazie all'uso coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione) sia a valorizzare e differenziare i prodotti sul mercato, dando la possibilità di accedere alle aziende agricole in forma singola o in forma associata alle misure di finanziamento pubblico previste dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).

2. Lo standard nazionale: requisiti e certificazione

In quanto sistema di riferimento per la certificazione della filiera vitivinicola italiana, lo standard è stato strutturato per essere il più trasversale possibile non solo in termini di applicabilità, ma anche di soddisfacimento dei pilastri di sostenibilità. All'interno dei suoi requisiti e buone pratiche, infatti, esso contempla una serie di attività a garanzia della protezione dell'ambiente, la qualità delle produzioni, la loro sicurezza, la tutela di comunità e lavoratori, e, ad ultimo, l'adeguatezza della redditività dei vitivinicoltori.

Alla luce di quanto precedentemente affermato circa l'armonizzazione di programmi già operativi sul territorio nazionale, lo standard non è altro che un'integrazione alle prescrizioni contenute in SQNPI. Infatti, se per il primo anno di applicazione il sistema prevede la totale rispondenza alle linee guida nazionali di produzione integrata, e



Dalla misura alla comunicazione di sostenibilita' dei vini

in regime facoltativo i requisiti aggiuntivi, negli anni futuri sarà necessario rispettare una serie di requisiti aggiuntivi valutati dall'OTS con riferimento sia alla fase agricola che alla fase di trasformazione.

In particolare, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale lo standard richiede un monitoraggio costante e registrato dei consumi idrici in vigneto, oltre che la tutela della specificità degli ecosistemi attraverso l'individuazione di aree semi-naturali non coltivate e la loro gestione razionale (sostegno all'insediamento di insetti pronubi, conoscenza e salvaguardia delle specie vegetali o animali protette, interventi per il ripristino della biodiversità locale, ecc.). A questo si aggiunge una conduzione meticolosa delle operazioni in cantina, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei reflui, l'impiego della risorsa idrica ed energetica, e le scelte concernenti le fasi di imballaggio e confezionamento del prodotto (peso delle bottiglie e tipologia di materiali impiegati).

In risposta alle richieste dei consumatori in merito al rispetto del territorio e dei diritti umani, invece, lo standard ha introdotto requisiti mirati a garantire condizioni di lavoro rispettose e sicure, con l'applicazione delle norme cogenti sulla contrattualistica del lavoro ed il monitoraggio nel tempo dei lavoratori, che devono essere formati anche sulle tematiche relative la sostenibilità. Con riferimento al territorio, indicazioni sono previste solo per la fase di trasformazione, dove le aziende aderenti al sistema devono costruire e consolidare un rapporto proattivo con realtà e comunità locali, tenendo a mente il loro ruolo di driver per il miglioramento aziendale e a cui dover comunicare in modo veritiero e trasparente il proprio impegno in ambito di sostenibilità. Infine, sempre nel caso delle organizzazioni coinvolte nei processi di trasformazione vitivinicola, è richiesto una partecipazione attiva alla promozione e sviluppo locale anche attraverso sostegno economico ad enti ed istituzioni. Da non tralasciate poi l'importanza dell'utilizzo razionale delle risorse e la riduzione degli sprechi mediante soluzioni operative basate sui principi dell'economia circolare, oltre che la valutazione periodica del sistema di gestione sotto il profilo ambientale, sociale ed economico al fine di migliorarne le prestazioni.

Per l'ottenimento della certificazione, le aziende devono rispettare l'iter già in uso per SQNPI e la conformità alle disposizioni del disciplinare è attestata da parte terza indipendente. Le aziende certificate SQNPI sono già in linea con il sistema nazionale per l'annualità 2022, e dovranno preoccuparsi di integrare con i requisiti specifici dello standard a partire dal 2023. Per le aziende, invece, certificate secondo



Ettore Capri

i programmi *VIVA* ed *Equalitas* – il programma privato di Federdoc, Valore Italia, Manelli e Gambero Rosso - è richiesta l'adesione allo standard con relativi controlli a carico dell'OdC.

Nonostante lo standard sia ancora ad una sua versione preliminare, e potrebbe subire modifiche ed adeguamenti nel tempo, appare evidente che l'integrazione tra SQNPI e *VIVA* non ha avuto seguito e che il GLIS abbia optato per la semplice aggiunta di pochi chiari requisiti ritenuti indispensabili ai fini di attestare la sostenibilità della filiera vitivinicola. Questo potrebbe aumentarne la fruibilità di settore ed incentivare un maggior numero di aziende a comportamenti virtuosi, in virtù del fatto che l'adesione potrebbe presto diventare anche requisito di accesso ad alcuni finanziamenti statali.

Ciò a cui lo schema nazionale dovrebbe e potrebbe portare, quindi, per come attualmente strutturato, è, in primis, una maggiore tutela ambientale e risparmio economico, considerando che le misure per la riduzione di gas serra e dei consumi idrici prevedono interventi di efficienza energetica e rinnovamento tecnologico in grado di ridurre non solo l'impatto dell'azienda vitivinicola sull'ambiente, ma anche i costi di produzione e lo spreco di risorsa. Si aggiunge poi la valorizzazione del territorio e delle comunità locali, con investimenti in grado di tutelare il paesaggio agrario, aumentando il turismo locale e la promozione dei prodotti tipici; ed infine competitività e marketing, poiché i valori ambientali associati ad un prodotto sono un importante driver di competitività nel mercato nazionale e soprattutto internazionale.

Tale standard può poi essere utilizzato come denominatore comune dai programmi privati di settore (*Equalitas* e *VIVA*), per una maggiore diffusione sui singoli territori, come già avviene in alcune regioni con il Programma *VIVA* (ad esempio *SOS*tain in Sicilia) ed essere adattato anche ad altri comparti agricoli.

3. Comunicare la sostenibilità

Nel panorama internazionale del vino, l'Italia è uno dei paesi con l'esperienza necessaria per costruire in concreto una sostenibilità in grado di aumentare resilienza e competitività dell'intero settore, come dimostrato dal recente sviluppo dello standard unico nazionale.

Tuttavia, il settore vitivinicolo italiano mostra ancora carenze nella capacità di trasformare questa concretezza nella sostenibilità in un



Dalla misura alla comunicazione di sostenibilita' dei vini

valore effettivo. Tassello mancante è la consapevolezza, da parte delle aziende, di come una visione strategica integrata e una efficace comunicazione possano rendere una certificazione di sostenibilità un driver nelle scelte di acquisto dei consumatori e conseguentemente del successo di un business (ALTIS e OPERA, 2022).

Ciò è quello che emerge dall'ultimo report di ricerca dell'Alta Scuola Impresa e Società (ALTIS) e dell'Osservatorio Europeo per l'agricoltura sostenibile (OPERA) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, i quali hanno analizzato nel dettaglio lo stato di integrazione della sostenibilità nel settore vitivinicolo valutando modalità e strumenti con cui questa viene comunicata ai propri stakeholder.

Lo studio ha preso in considerazione 70 aziende produttrici di vino (tra cooperative, aziende private con vigneto, cantine ed aziende imbottigliatrici) con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Per ciascuna azienda sono stati esaminati 31 diversi parametri tra indicatori e pratiche aziendali, attribuendo un punteggio su una scala da 0 a 5 (dove 0 indica assenza di informazioni e 5 presenza di informazioni dettagliate ed eventuale piano di miglioramento). Per la valutazione dei parametri sono state utilizzate solo le informazioni di pubblico dominio, reperibili su siti web e report di sostenibilità o altri documenti in materia pubblicati dalle aziende stesse.




Figura 3: Indicatori e pratiche aziendali prese in esame nel report "Sostenibilità certificata, ma poco comunicata: la virata necessaria per i brand del vitivinicolo"



Ettore Capri

L'analisi ha messo in luce che più di un terzo delle aziende incluse nello studio (37%) adotta attualmente strategie comunicative nulle o non sufficienti in materia di sostenibilità (ad esempio sezione «sostenibilità» sul sito assente o non esaustiva ed assenza di un report di sostenibilità) mentre solo il 9% delle aziende presenta un approccio pienamente soddisfacente (raggiungendo almeno il 70% del punteggio massimo ottenibile).

QUALITÀ DELLA COMUNICAZIONE (SITO INTERNET)




Figura 4: Qualità della comunicazione sul sito internet

Tale mancanza, è stata riscontrata anche tra i produttori in possesso di certificazione, con 7 aziende sulle 18 certificate VIVA che non fanno menzione nella loro comunicazione esterna della certificazione conseguita.




Figura 5: Relazione tra la valutazione di sostenibilità complessiva delle aziende (blu) ed il loro fatturato (grigio)



Dalla misura alla comunicazione di sostenibilit  dei vini

In generale, la qualit  della comunicazione non   correlata con le prestazioni economiche delle realt  produttive. A questo si aggiunge poi un'eterogeneit  nell'efficacia delle strategie comunicative adottate dalle aziende del settore: in media le cooperative sono pi  performanti in termine di qualit  della comunicazione, raggiungendo il 41% del punteggio massimo rispetto al solo 17% conseguito dalle cantine.

Appare quindi evidente la necessit  di individuare strumenti e protocolli che supportino le realt  vitivinicole nel processo di comunicazione. Questi strumenti dovrebbero essere facilmente applicabili ed economicamente sostenibili per le aziende, senza perdere per  di vista le pi  recenti richieste del mercato di basare la comunicazione su dati reali, oggettivi e trasparenti (proposta UE regolamentazione armonizzata «Voluntary green claims») riducendo cos  il rischio di bias al momento dell'acquisto.

Tra le diverse soluzioni e tecnologie attualmente disponibili o testate per la comunicazione, una delle pi  promettenti   la tecnologia blockchain. La sua integrazione nella filiera vitivinicola pu  risultare infatti una facilitazione ad un approccio sostenibile di settore, seppure necessiti ancora di sperimentazione ed attente valutazioni.

Sebbene nasca all'interno dell'ambito finanziario, blockchain si   ben presto diffusa in molteplici settori grazie alla sua capacit  di conservare i dati in modo permanente ed immutabile, eliminare la centralizzazione delle infrastrutture e garantire una totale simmetria e trasparenza delle informazioni, che sono cos  facilmente accessibili dalle parti interessate.

Accessibilit , immutabilit  e trasparenza sono i principi cardine della comunicazione di sostenibilit  e di conseguenza gli elementi che rendono questa tecnologia una potenziale soluzione alle attuali carenze comunicative della filiera vino, come dichiarato dalle stesse realt  che si sono affidate a blockchain per la tracciabilit  delle proprie produzioni (Luzzani et al., 2021). Tuttavia, la sua applicazione al settore agroalimentare   ancora ad uno stadio embrionale, soprattutto a causa degli elevati costi ambientali ed economici, la mancanza di protocolli standardizzati e trasferibili a pi  sistemi e l'assenza di una legislazione chiara ed esaustiva sia a livello nazionale che internazionale.



Ettore Capri




Figura 6: Pro e contro dell'applicazione di blockchain alla filiera agroalimentare

Gli ostacoli all'adozione diffusa di blockchain nella filiera agroalimentare italiana sono ancora lontani dall'essere superati, ma i risultati promettenti delle sperimentazioni finora condotte ed il generale interesse di istituzioni, aziende e consumatori verso la digitalizzazione delle filiere lascia pensare che in futuro ci sarà sempre più spazio per questo tipo di approccio. Ad oggi le soluzioni case-by-case messe a punto per il settore vitivinicolo si sono concentrate principalmente sulla garanzia della qualità e dell'origine delle produzioni.

E' il caso della piattaforma [MyStory](#) dell'azienda di consulenza DNV o di [WINE Blockchain](#) dell'impresa italiana EzLab, dove i dati rilevanti dell'intero processo produttivo, dal campo all'imbottigliamento, sono collezionati e conservati su blockchain, permettendo ai consumatori di addentrarsi nella storia del prodotto e delle sue peculiarità.



Dalla misura alla comunicazione di sostenibilita' dei vini



Figura 7: Piattaforme basate su blockchain per il settore vitivinicolo italiano

Si sta però sempre di più virando su soluzioni che utilizzino la notorizzazione in blockchain per la tracciabilità e comunicazione delle performance di sostenibilità. A questo proposito, piattaforma italiana attualmente in fase di testing e sviluppo è quella del progetto [Agri-Food TRACK](#), promossa da Imageline ed EzLab, con il supporto del Competence Center BI-REX e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'applicazione nasce con lo scopo di tracciare l'intera vita del prodotto, restituendo anche informazioni sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale del prodotto tracciato. Scopo ultimo è la realizzazione di uno strumento efficace dal punto di vista comunicativo, che sia allo stesso tempo in grado di raccogliere le informazioni che oggi e domani serviranno per la certificazione di sostenibilità delle filiere.

E' così che comunicazione e sostenibilità aprono la nuova frontiera dei vini sostenibili ma a condizione di un quadro legislativo altrettanto sostenibile.



Ettore Capri

Bibliografia

ALTIS, e OPERA. 2022. Sostenibilità certificata, ma poco comunicata: la virata necessaria per i brand del vitivinicolo. Report di ricerca n. 2022/2. https://altis.unicatt.it/altis-2022-webinar-sostenibilita-vitivinicolo-vino-certificazioni-comunicazione.htm?utm_source=email&utm_medium=dem&utm_campaign=eventi&utm_content=webinar_vino_06_22

Capri E., Jordan A., Lewis S.H., Pretorius I., Scienza A., Marchis A., Stefanucci S., Walker N., e Camilleri C., 2014. Vision on the sustainable future of our wine and vineyards. UIV-SIMEI, Milano.

Capri E., Fischer U., Marchis A., Walker N., Stefanucci S., e Gragnato L., 2016. Wine Sustainability: Past, Present, Future - Sensory characterization of wines as an integral dimension of sustainability. UIV-SIMEI, Milano.

http://wineobservatorysustainability.eu/files/White-Paper_2016_web.pdf

Legge 17 luglio 2020, n. 77. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (2020, 18 luglio). GU Serie Generale, (180).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf>

Legge 3 febbraio 2011, n.4. “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” (2011, 19 febbraio). Gazzetta Ufficiale, (41).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/02/19/011G0039/sg>

Luzzani, G.; Grandis, E.; Frey, M.; e Capri, E. 2021. Blockchain Technology in Wine Chain for Collecting and Addressing Sus-



Dalla misura alla comunicazione di sostenibilita' dei vini

tainable Performance: An Exploratory Study. Sustainability. 13, 12898. <https://doi.org/10.3390/su132212898>

MIPAAF, 2014. Decreto Ministeriale 8 maggio 2014, n.4890. "Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)" (2014, 29 luglio). GU Serie Generale (147).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/29/14A05975/sg>

MIPAAF e MATTM, 2017. Decreto Ministeriale 13 ottobre 2017, n.4318.

MIPAAF, 2020. Costituzione del comitato della sostenibilità vitivinicola - articolo 224 ter, legge 18 luglio 2020, n. 77.

https://www.accredia.it/app/uploads/2021/07/DMSostenibilita%CC%80_vino_23-06-2021.pdf

MIPAAF, 2021. SQNPI - adesione gestione controllo/2022: Modalità di adesione e gestione del Sistema di Qualità di Produzione Integrata.

MIPAAF, 2022. Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola – Disciplinare 2022. https://www.federvini.it/images/allegato_2.pdf





L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

BEATRICE LA PORTA

(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO)

Abstract: Nel settore vitivinicolo la sostenibilità e la sua comunicazione al consumatore per mezzo dell'etichettatura, nel rispetto della normativa in materia, ha assunto una crescente rilevanza, anche in ragione delle pressanti esigenze ambientali e climatiche che costringono ad un ripensamento in chiave digitale di sistemi e tecniche di produzione, in un'ottica di ottimizzazione e preservazione delle risorse naturali.

Partendo da una preliminare riflessione circa il significato giuridico del termine "sostenibile", il contributo si sofferma su come il legame tra iniziativa imprenditoriale, sviluppo di innovative tecnologie digitali, ricerca di nuovi spazi di mercato e sicurezza giuridica abbia anche portato allo sviluppo, da parte di soggetti pubblici e privati, di standard volontari certificati la cui adozione ha guidato verso approcci etici individuali che consentono agli operatori – e ai consumatori – di beneficiare degli effetti della certificazione e dell'etichettatura di sostenibilità.

Abstract: In the wine sector, sustainability and its communication to the consumer, in compliance with the legislation, has assumed increasing importance. Nowadays, the adoption of new production digital systems and techniques to optimize and preserve natural resources are necessary because of the pressing environmental and climatic needs. From a preliminary reflection on the legal meaning of the term "sustainable", the present contribution reflects on the link between entrepreneurial initiative, innovative digital technology, search for new market spaces and legal certainty in the wine sector. Certified voluntary standards developed by public and



Beatrice La Porta

private entities have also allowed the development of individual ethical approaches that benefit operators - and consumers - from the effects of certification and sustainability labelling.

Keywords: Etichettatura - vino - sostenibilità - VIVA - SQNPI - smart label - internet of things - blockchain - corporate social responsibility

Trattare di etichettatura di sostenibilità nell'ambito di un convegno dedicato a comunicazione e *blockchain* nel settore vitivinicolo comporta una duplice complessità correlata sia alla difficoltà di definire preliminarmente cosa si intenda per sostenibilità¹, sia alla collettiva e crescente attenzione verso un prodotto la cui peculiarità è data, tra l'altro, dalla rilevanza del fattore esperienziale legato al consumo e dalla capacità del bene di soddisfare bisogni velleitari.

L'attribuzione di connotati specifici al prodotto vitivinicolo è, infatti, elemento di traino e spesso motivo fondante delle scelte assunte in sede di acquisto dal consumatore, stante la capacità del prodotto di assumere una connotazione fortemente simbolica legata anche alla *storytelling* che il produttore è stato in grado di sviluppare, favorendo l'identificazione dell'acquirente con le scelte da questo compiute anche sul piano dell'impatto della produzione sull'ambiente circostante.

In un percorso comune verso una transizione sostenibile, che in ambito agroalimentare ha visto come precursore proprio il settore vitivinicolo, in uno con le crescenti spinte dal basso e le mutate tendenze consumistiche, un ruolo propulsivo è da riconoscere alla Commissione europea che, nell'ottica di ridurre l'impronta ambientale e raggiungere la *carbon neutrality* entro il 2050², ha posto tra gli obiettivi

¹ Come evidenzia Porena D. in "Il principio di sostenibilità: sua «giuridicizzazione» e progressiva espansione nei sistemi giuridici contemporanei e nell'ordinamento costituzionale italiano", in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, n. 4, 2020, p. 1: "Da enunciazione di tipo essenzialmente politico, il concetto di sostenibilità si è evoluto, nel tempo, fino a configurare autentico principio giuridico nel diritto internazionale e in quello interno di numerosi ordinamenti giuridici contemporanei".

² Sul tema si veda, tra gli altri: Carraro C. e Mazzai A., "Il clima che cambia. Non è solo un problema ambientale", Il Mulino, 2015.



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

centrali del *Green Deal* europeo³ lo sviluppo di sistemi agroalimentari sostenibili e capaci di rispettare il legame tra persone sane, società sane e un pianeta sano⁴.

Tale ambizioso progetto si pone in linea con le esigenze di un pianeta le cui risorse sono in costante diminuzione e con una sensibilizzazione collettiva che ha portato, nei tempi più recenti, ad un forte incremento dell'acquisto di prodotti etichettati come “*green*”, “*amici dell'ambiente*”, collegati al “*women empowerment*”, alla valorizzazione di percorsi di agricoltura sociale, di territori e aree rurali remote: esempi questi di come, attraverso le scelte operate sul mercato, il consumatore spinga gli operatori a modificare i propri paradigmi produttivi e di vendita, tentando sempre più di contribuire alla creazione di un sistema globale diverso, capace di riflettere scelte e convinzioni etiche individuali.

In tale ottica, le conseguenze derivanti dall'assunzione di decisioni di acquisto sulla base di messaggi che potrebbero facilmente rivelarsi ingannevoli in quanto non basati su elementi normativi certi, diventano ancora più significative in ragione delle difficoltà intrinseche derivanti dalla menzionata assenza di una definizione chiara e univoca di prodotto sostenibile e di sostenibilità.

Tali concetti assumono, infatti, sfumature difficili da delineare, che abbracciano in modo globale il territorio e le imprese⁵ e che non

³ Sul tema, di particolare interesse le relazioni tenute in occasione del Convegno AIDA, Roma, 27- 28 novembre 2020 dal titolo “Emergenza COVID e novità disciplinari nel settore agroalimentare, a livello internazionale, unionale e domestico” di: Borghi P., “Green Deal, sistema alimentare e sostenibilità: una visione olistica”, Brunori G., “Green Deal, sostenibilità e resilienza dei sistemi agro-alimentari: oltre la PAC?” che evidenzia come il *Green Deal* sia destinato a generare una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire le politiche pubbliche. Gli *abstract* degli interventi sono consultabili al sito <http://www.aida-ifla.it/wp-content/uploads/2020/10/AIDA-IFLA-Roma-27-28-November-ABSTRACTS-30.10.2020.pdf>

⁴ Così nella “Comunicazione della Commissione, Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente”, COM(2020) 381 final.

⁵ La ricerca di una definizione univoca di sostenibilità è resa ancora più complessa dalla pluralità di modelli di agricoltura sostenibile esistenti, stante che, come rilevato da Tei F., “Forme di agricoltura e sostenibilità”, relazione presentata in occasione della Giornata di studio: Le Scienze agrarie di fronte alla sostenibilità. Paradigmi a confronto Pisa, 27 febbraio 2019, Sezione Centro Ovest, in I Georgofili - Atti della Accademia dei Georgofili, anno 2019, Serie VIII – Vol. 16, Firenze, 2020, p. 109: “non esiste un solo modello di agricoltura ma occorre ricercare il modello di sostenibilità più adeguato nelle ca-



Beatrice La Porta

possono essere pienamente ricompresi all'interno degli schemi regolatori oggi esistenti. Neanche l'affinità con la normativa in materia di biologico che, invece, pone limiti chiari che permettono di stabilire cosa sia definibile come tale e le corrette modalità di comunicazione al consumatore delle caratteristiche del prodotto certificato⁶, può applicarsi *tout court* nel caso di prodotti sostenibili dove parametri così stringenti potrebbero, invece, rappresentare un limite e non un valore aggiunto. È pur vero, tuttavia, che il concetto di sostenibilità, diverso e non sovrapponibile in termini generali a quello di "biologico"⁷,

tene di offerta agroalimentari (food chain) in funzione di: i) capacità di considerare i punti di vista della società; ii) ricerca di flessibilità nei confronti degli effetti ambientali; iii) capacità di bilanciare aspettative sociali e rapporti costi-benefici".

⁶ Il riferimento è al Regolamento (UE) 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

Sul tema si vedano, tra gli altri: Canfora I., "Development of organic food labelling rules in the EU and in national legislation", in *Food and Feed Law Review*, 2006; Canfora I., "L'agricoltura biologica nel sistema agroalimentare. Profili giuridici", Cacucci, 2002; Canfora I., "Il nuovo assetto dell'agricoltura biologica nel sistema del diritto agroalimentare europeo", in *Riv. dir. agr.*, num. 1, 2007, pp. 363 ss.; Cristiani E., "Il metodo di produzione biologico", in *Trattato di diritto agrario*, Costato L., Rook Basile E., Germanò A. (a cura di), vol. III, 2011, pp. 81 ss.; Cristiani E., "La disciplina dell'agricoltura biologica fra tutela dell'ambiente e sicurezza alimentare", Giappichelli, 2004; Leone L., "Organic regulation. A legal and policy journey between Europe and the United States", Libellula Ed., 2019; Lucifero N., "Il regolamento (UE) 2018/848. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo" in *Riv. dir. agr.*, num. 3, 2018, pp.; Mauro M., "Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi", in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, num. 6, 2018; Petrelli L., "La certificazione di gruppo: una nuova opportunità per i piccoli produttori biologici europei?", in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare*, Liber Amicorum Alberto Germanò, UTET, pp. 1337 ss.; Sgarbanti G., "Il metodo di produzione biologico", in Costato L. (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, 2003, pp. 720; Trapè A.I., "La proposta di regolamento sull'agricoltura biologica: prime riflessioni", in *Riv. dir. agr.*, 2015, pp. 535 ss.

Per un'analisi della disciplina originaria in materia di biologico, Regolamento CEE 2092/1991 – poi abrogato dal Regolamento CE 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, a sua volta abrogato dal Regolamento (UE) 848/2018 –, si vedano, tra gli altri: Canfora I., "L'agricoltura biologica nel sistema agroalimentare. Profili giuridici", Bari, 2002; Cristiani E., "La disciplina dell'agricoltura biologica tra tutela dell'ambiente e sicurezza alimentare", Giappichelli, 2002.

⁷ A riprova di quanto le distanze tra biologico e sostenibile possano essere ampie e di come nel settore vitivinicolo tale consapevolezza vada gradualmente strutturandosi di pari passo con lo sviluppo di realtà locali capaci di valorizzare la crea-



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

condivide con quest'ultimo una pluralità di elementi⁸ e il raggiungimento di obiettivi come una maggiore tutela dell'ambiente, la crescita economica e lo sviluppo sociale, oltre che una particolare attenzione e tutela nei confronti del lavoro e della cultura⁹.

Diversamente dal metodo di produzione biologico, nel caso della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile emerge, però, preponderante un concetto chiave nuovo e in linea con le crescenti esigenze di ottimizzazione delle risorse e preservazione del pianeta: la "durata nel tempo" che implica un uso oculato e consapevole dei beni con il fine di garantire anche alle generazioni future condizioni di vita idonee¹⁰.

zione e comunicazione di prodotti e organizzazioni sostenibili, come avvenuto nel caso della fondazione SOStain in Sicilia, si considerino le recenti dichiarazioni del presidente dell'Unione Italiana Vini Lamberto Frescobaldi che, rimarcando la differenza tra biologico e sostenibile, ha evidenziato come il primo "Non è neanche un primo step della sostenibilità perché in determinate condizioni i due termini possono addirittura essere in contrapposizione". Così nell'articolo del Sole24Ore del 6 maggio 2022 a firma di Giorgio dell'Orefice dal titolo "Frescobaldi (Uiv): «Il biologico è superato dalla sostenibilità, serve una nuova certificazione» La strategia dell'Unione Italiana Vini illustrata dal neopresidente", consultabile al link <https://www.ilsole24ore.com/art/frescobaldi-uiv-il-biologico-e-superato-sostenibilita-serve-nuova-certificazione-AEqWy4VB>.

⁸ Sul rapporto tra produzioni biologiche e sostenibilità si vedano, tra gli altri: Tommasini A., "Produzioni biologiche a filiera corta in funzione di un'alimentazione sostenibile", in Riv. dir. agr., num. 1, 2014, pp. 33 ss.; Russo L., "Agricoltura e tutela della biodiversità", in Agricoltura e beni comuni, Atti del convegno IDAIC, Lucera 27-28 ottobre 2011, Germanò A. e Viti D. (a cura di), pp. 187 e ss..

⁹ Per una più ampia riflessione sul rapporto tra sostenibilità, biologico e prodotti di qualità, si rinvia a La Porta B., "Riflessioni per una definizione di prodotto agroalimentare sostenibile", in Riv. dir. agr., num. 4, 2021, pp. 293 e ss..

¹⁰ L'accezione di sostenibilità quale capacità di preservare risorse a favore delle generazioni future si basa sulle scienze naturali e sul principio di equilibrio delle c.d. 3 E: ecologia, equità, economia, che presuppone la capacità di sopportazione dell'ambiente conosciuta come "carring capacity", che misura "il livello di affollamento massimo oltre il quale nell'area non è più possibile la riproducibilità degli ecosistemi", così La Camera F., "Sviluppo Sostenibile. Origini, teoria e pratica", Editori Riuniti, 2003. Sul tema si vedano, tra gli altri: La Porta B., "Riflessioni per una definizione di prodotto agroalimentare sostenibile", in Riv. dir. agr., num. 4, 2021, pp. 281 ss.; Luciani M., "Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali", in Bin R. e al., "Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale", Napoli, 2008, p. 426; Mabellini S., "La sostenibilità in campo ambientale e i «diritti delle generazioni future»: un'ulteriore prova delle capacità palinogenetiche dell'art. 9, comma 2, Cost.", in Diritto e Società, 2018, pp. 151 ss.



Beatrice La Porta

In considerazione delle mutate esigenze del pianeta e delle richieste del mercato, rimarcando la non sovrapponibilità tra prodotto biologico e sostenibile che porta ad una visione duale che permette di ragionare in termini di prospettiva, si potrebbe oggi giungere ad affermare che si sta assistendo ad un graduale passaggio evolutivo dal vino biologico¹¹ al vino c.d. sostenibile, favorito dall'impegno pubblico per un ripensamento dei paradigmi di produzione, trasformazione e distribuzione in un'ottica più flessibile e maggiormente capace di adattarsi alle esigenze concrete di aziende, consumatori e territorio¹².

Assunta la non applicabilità *tout court* della normativa in materia di biologico e l'assenza di previsioni di *hard law*¹³, per una definizione

¹¹ Il regolamento in materia di vino biologico, Regolamento di esecuzione (UE) 203/2012 della commissione dell'8 marzo 2012 che modifica il Regolamento (CE) 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico, è stato abrogato dal Regolamento UE 848/2018. Oggi le norme per la produzione di vino biologico sono essenzialmente contenute: nell'Allegato II, parte VI, al Regolamento UE 848/2018; nel Regolamento UE 464/2020 e nel Regolamento di esecuzione UE 1165/202 (che integra quanto previsto al punto 3.2 della parte VI dell'allegato II del Regolamento UE 848/2018).

¹² Sul tema del passaggio dal vino biologico al vino sostenibile si è interrogata Cristiani E., "Dal vino biologico al vino sostenibile?", in Riv. Dir. Agroalimentare, fasc. 3, 2019, pp. 411 ss.. L'autrice a p. 419 evidenzia proprio come "con riferimento al settore vitivinicolo l'articolo 51 non sembra dare adito a fraintendimenti in questo deciso percorso verso un miglioramento della sostenibilità nei processi produttivi". In nota si può leggere il testo dell'art. 51 contenente gli obiettivi nel settore vitivinicolo, specialmente con riferimento alla parte in cui questi sono volti a contribuire al miglioramento dei sistemi di produzione sostenibile e riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione.

¹³ Sebbene manchi una normativa che definisca chiaramente cosa si intenda per sostenibilità, a livello di "hard law" numerosi sono gli atti normativi che prevedono l'adozione e il supporto alla creazione e sviluppo di misure idonee a valorizzare gli elementi chiave della sostenibilità. In tal senso il più recente Regolamento UE 625/2017 in materia di controlli ufficiali che ha apportato uno sconvolgimento permettendo di passare dall'approccio di analisi del prodotto c.d. "dal campo alla tavola", ad un approccio ben più organico c.d. del ciclo di vita. Si considerino anche le politiche di sviluppo, sia a livello internazionale che nazionale, quali l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, di cui anche l'UE è promotrice e che individua gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* o SDGs). Di particolare importanza anche le linee di sviluppo nell'ambito della nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023/2027 e la Raccomandazione 2013/179/UE che nel 2013 ha definito la *Product Environmental Footprint* (PEF) per la determinazione



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

di sostenibilità chiara e idonea a garantire una corretta comunicazione al consumatore delle scelte imprenditoriali compiute e delle caratteristiche del prodotto¹⁴, diviene necessario guardare alla *soft law*¹⁵ e alle riflessioni dottrinali in tale ambito¹⁶.

Con riferimento al settore vitivinicolo, significativo è stato il ruolo svolto dall'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino – OIV che ha definito “sostenibile” quell’*“approccio globale su scala dei sistemi di produzione e di trasformazione delle uve, associando contemporaneamente la perennità economica delle strutture e dei territori, l’ottenimento di prodotti di qualità, la presa in considerazione delle esigenze di una viticoltura di precisione, dei rischi legati all’ambiente, alla sicurezza dei prodotti e alla salute dei consumatori e la valorizzazione degli aspetti patrimoniali, storici, culturali, ecologici e paesaggistici”*¹⁷.

dell'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni e che analizza, altresì, plurimi aspetti di tipo sociale, economico e culturale come requisiti aggiuntivi legati alla sostenibilità. Si consideri che la PEF e OEF (*Organisations Environmental Footprint*) si basano sui principi dell'analisi del ciclo di vita (LCA), che consente di valutare la sostenibilità di un prodotto e organizzazione con riferimento a sedici categorie di impatto ambientale, mentre considera gli altri aspetti legati alla sostenibilità (sociali, economici e culturali) come requisiti aggiuntivi.

Sul tema si veda La Porta B., “Riflessioni per una definizione di prodotto agroalimentare sostenibile”, in Riv. di dir. agr., num. 4, 2021, pp. 281 ss.

¹⁴ Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente”, – Bruxelles, 20.5.2020 COM(2020) 381 final. L’UE ha calendarizzato nel 2023 la “Proposta di un quadro legislativo per sistemi alimentari sostenibili”.

¹⁵ Il fondamento primo della sostenibilità in Italia è rinvenibile nel riferimento alla dimensione intergenerazionale centrale sia all’art. 2 della Costituzione, dove si riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo e si richiede, in tutti i comportamenti pubblici e privati, l’adempimento di doveri di solidarietà, sia all’art. 9 Cost. che, come recentemente riformato dalla L. Cost. 1/2022, annovera tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e delega allo Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali

Così Rampulla F.C., “Lo sviluppo sostenibile: una politica da perseguirsi in via procedimentale ed il caso dell’agricoltura”, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, num. 12, 2010, p. 729.

¹⁶ Sul tema della sostenibilità in agricoltura si vedano, tra gli altri: Cristiani E., “Quali regole per un’agricoltura «sostenibile»?” in Riv. dir. agr., num. 4, 2019, pp. 645 ss.; Jannarelli A., “Cibo e diritti. Per una agricoltura sostenibile”, Giappichelli, 2015.

¹⁷ Definizione apparsa per la prima volta nella risoluzione CST 1/2004 e nella successiva CST 1/2008.



Beatrice La Porta

Oltre ad una visione pragmatica di cosa sia sostenibile, non può non evidenziarsi come il proposito principale della sostenibilità sia in termini ampi quello di orientare le produzioni, pur nella dinamicità dello sviluppo, verso un equilibrio tra il benessere umano e lo stato delle risorse richieste per ottenere siffatto benessere¹⁸.

La comunicazione di tale sviluppo e della sua dinamicità porta, di conseguenza, ancora più all'emergere di criticità connesse alla fondatezza e verificabilità delle informazioni veicolate.

Assumendo come valida la definizione proposta dall'OIV, nel settore vitivinicolo la sfida posta dalla comunicazione di sostenibilità si concreta nella capacità di informare correttamente e in modo chiaro circa gli elementi caratterizzanti una specifica produzione, nel rispetto di parametri e criteri conoscibili e condivisibili. In quest'ottica, centrale può essere il ruolo svolto dall'innovazione digitale e dallo sviluppo di applicazioni basate sulle nuove tecnologie "abilitanti". Tale rilevanza è ancora più evidente alla luce della dichiarazione di cooperazione sottoscritta dagli Stati dell'Unione nel 2019 "Un futuro digitale intelligente e sostenibile per l'agricoltura e le zone rurali europee" e della strategia *From Farm to Fork* dove l'innovazione digitale nel settore agricolo¹⁹ assume un ruolo decisivo nell'accelerazione della transizione sostenibile.

Una simile importanza è rinvenibile anche nell'ambito della strategia europea per i dati dove la destinazione di misure e fondi per l'implementazione della rete dei dati in agricoltura all'interno dello

¹⁸ Guardando alla sostenibilità occorre evidenziare anche le differenze sussistenti tra una versione *weak* e una *strong* che attengono al diverso rilievo che si vuole assegnare alle risorse naturali. La sostenibilità debole è considerata quale parte dell'economia ambientale che afferma che il "capitale umano" può sostituire il "capitale naturale", tale concetto si basa sul lavoro di Robert Solow e John Hartwick. Diversamente la sostenibilità forte che presuppone che "capitale umano" e "capitale naturale" siano complementari, ma non intercambiabili. Sul tema si vedano, tra gli altri: Hediger W., "Weak and Strong Sustainability, Environmental Conservation and Economic Growth", 2004, consultabile al link https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/resource-econ-dam/documents/research/sured/sured-2004/sured_hediger.pdf e Biely K. et al., "The idea of weak sustainability is illegitimate", in 20 Environment Development and Sustainability, 2018, pp. 223 ss.

¹⁹ Dichiarazione consultabile al link: <https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/eu-member-states-join-forces-digitalisation-european-agriculture-and-rural-areas>.



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

spazio comune europeo ha avuto e ha come obiettivo una più profonda conoscenza di luoghi, tecniche di produzione, sviluppo della filiera, consumi e attitudini dei consumatori, anche nell'ottica di una maggiore razionalizzazione degli stessi e un rafforzamento della sostenibilità, produttività e competitività del settore agricolo in una visione sistematica e razionalizzata²⁰.

Nell'ambito della c.d. agricoltura 4.0²¹ ecco che, nonostante l'assenza di una disciplina specifica a livello europeo²², è divenuto centrale il ruolo svolto da quegli strumenti capaci di trasferire i dati digitali nel mondo fisico e viceversa, ciò con particolare riferimento al sistema basato sui registri distribuiti e la *blockchain* che, in abbinamento a sistemi di etichettatura intelligente, permette una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera e la possibilità che il consumatore riceva informazioni ulteriori per compiere i propri acquisti con crescente consapevolezza²³.

²⁰ Così nella Comunicazione della Commissione, Una strategia europea per i dati, COM(2020) 66 final. Sul tema si veda, tra gli altri, Alabrese M., Saba A., "Sistema agroalimentare e Blockchain. Opportunità, punti di debolezza e prospettive", in Economia Trentina, 2021, p. 15 che evidenzia come nell'ambito dell'agricoltura 4.0 sia forte la "dirompenza delle tecnologie nel sistema agroalimentare attraverso quattro fattori chiave: l'aumento nel volume di dati a oggi disponibili, nel potere computazionale e nella connettività; la capacità di analisi dei dati, anche in termini di business intelligence, attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale e del deep learning; lo sviluppo di nuove forme di interazione uomo-macchina e i risultati ottenuti nel trasferire dati digitali nel mondo fisico e viceversa".

²¹ Mutuando la definizione di cui al "Report 2019 – Il glossario dell'agricoltura 4.0" dell'Osservatorio Smart AgriFood, con il termine "Agricoltura 4.0" "intendiamo l'evoluzione dell'agricoltura di precisione, realizzata attraverso la raccolta automatica, l'integrazione e l'analisi di dati provenienti dal campo, da sensori e da qualsiasi altra fonte terza. Tutto questo è abilitato dall'utilizzo di tecnologie digitali 4.0, che rendono possibile la creazione di conoscenza e il supporto all'agricoltore nel processo decisionale relativo alla propria attività e al rapporto con altri soggetti della filiera, rompendo (almeno potenzialmente) i confini della singola impresa. Lo scopo ultimo è quello di aumentare la profittabilità e la sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'agricoltura".

²² In tale settore si segnala il report dell'European Union Blockchain Observatory and Forum, "Legal and regulatory framework of blockchains and smart contracts", Thematic Report, Bruxelles, 2019.

²³ Ritene che un passo in avanti verso la sistematizzazione del settore della digitalizzazione in agricoltura sia stata data dalla creazione dell'EU Blockchain Observatory and Forum, Alabrese M. e Saba A., "Sistema agroalimentare e Blockchain. Opportunità, punti di debolezza e prospettive", in Economia Trentina, 2021, che



Beatrice La Porta

Occorre comunque precisare che, in linea con le previsioni del Regolamento UE 178/2002 e del Regolamento UE 625/2017 in materia di controlli ufficiali, il ricorso alla *blockchain* rappresenterà un'opportunità per il *food tracking* e la digitalizzazione dell'ecosistema *food* (produzione-trasformazione-distribuzione-somministrazione)²⁴, con conseguente miglioramento dei processi, identificazione degli sprechi lungo la catena di fornitura, analisi dei costi e migliore comunicazione al consumatore, soltanto ove questa non venga considerata quale tecnologia “*stand-alone*” ma venga, invece, posta in combinazione con altre tecnologie emergenti quali: *internet of things* – IoT, Intelligenza Artificiale, robotica, *Big Data Analytics*²⁵.

All'assenza di una disciplina chiara in materia di *blockchain* e dei dati prodotti si affianca, come già ribadito, anche la mancanza di una definizione giuridica di sostenibilità che ne permetta in modo univoco la misurabilità e verificabilità sulla base dei dati raccolti digital-

a p. 15 evidenzia come, in relazione alla *blockchain*, “*Istanze di sicurezza alimentare, relazioni commerciali complesse e strutturate di filiera, difficoltà nella gestione delle caratteristiche di qualità dei prodotti e profili di rischio connessi alla produzione rappresentano fattori da ponderare*”.

Inoltre, gli autori cit. evidenziano a p.16 come “*L’iniziativa europea segue la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie a registro distribuito e blockchain, la quale sottolinea l’importanza della tecnologia nel miglioramento delle catene di approvvigionamento, osservando che le tecnologie basate sui registri distribuiti possono facilitare il controllo sull’origine delle merci e dei loro ingredienti o componenti, migliorando la trasparenza, la visibilità e il controllo della conformità anche per quanto riguarda l’efficacia dei controlli doganali - Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione, P8_TA(2018)0373 - La Risoluzione riconosce la possibilità di assicurare, attraverso un registro distribuito, che nel luogo di origine di un prodotto siano rispettati i protocolli in materia di sostenibilità e che sia ridotto il rischio che nella catena di approvvigionamento entrino merci illegali, garantendo la tutela dei consumatori. Il legislatore italiano - con la L. 11 febbraio 2019, n. 12 - è recentemente intervenuto⁶ stabilendo disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica amministrazione, introducendo nel nostro ordinamento una definizione normativa di tecnologie basate sui registri distribuiti e di protocolli informatici smart contract. Le disposizioni collegano la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate sui registri distribuiti alla validazione temporale elettronica, riconoscendo gli stessi effetti giuridici*”.

²⁴ Sul tema si veda: Remotti G., “Blockchain technologies per la filiera agroalimentare”, in *Alimenta*, num. 3-4, 2021.

²⁵ Così Vitale M., CEO di Foodchain® SpA, “Farm to Fork e blockchain, strategie e progetti”, *QuiFinanza*, 15/12/2021.



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

mente. Simili incertezze normative comportano inevitabili ripercussioni sulla definizione di prodotto sostenibile e conseguentemente in ambito di comunicazione al consumatore delle scelte assunte dall'impresa che, in forza del Regolamento UE 1169/2011, deve avvenire nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità, accuratezza, praticità, leggibilità, consistenza, qui da intendersi pure come fondatezza basata su dati scientifici, idoneità ad informare e non ingannevolezza²⁶.

Analogamente anche il dettato dell'art. 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale che, con riferimento alla "comunicazione di sostenibilità", prevede che *"La comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono"*²⁷. Sebbene l'applicazione del codice sia lasciata alla volontà delle Parti, tuttavia, l'incidenza di un simile sistema risulta assai rilevante stante la sua ampia diffusione.

²⁶ Sul tema, di particolare interesse la relazione tenuta da Bolognini S., "Comunicazione B2C nel mercato agro-alimentare: Green Deal e sostenibilità", in occasione del Convegno AIDA, Roma, 27- 28 novembre 2020 dal titolo "Emergenza COVID e novità disciplinari nel settore agroalimentare, a livello internazionale, unionale e domestico". L'abstract dell'intervento è consultabile al link <http://www.aida-ifa.it/wp-content/uploads/2020/10/AIDA-IFLA-Roma-27-28-November-ABSTRACTS-30.10.2020.pdf>

²⁷ Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale 68ª edizione, in vigore dal 9 febbraio 2021.

"L'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria ... fissa i parametri per una comunicazione commerciale "onesta, veritiera e corretta" a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra le imprese. L'obiettivo ... è la diffusione di una comunicazione commerciale responsabile, a vantaggio di tutti: delle aziende che richiedono il rispetto delle regole della concorrenza; dei cittadini-consumatori che rifiutano messaggi ingannevoli o offensivi; dei mezzi i quali auspicano che i contenuti editoriali non vengano inquinati da messaggi non graditi al pubblico. L'Istituto dell'Autodisciplina è un'associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 del codice civile. ... Il Codice di Autodisciplina è vincolante per aziende che investono in comunicazione, agenzie, consulenti, mezzi di diffusione, concessionarie e per tutti coloro che lo abbiano accettato tramite la propria associazione, o mediante la conclusione di un contratto di inserzione pubblicitaria.

Gli organismi aderenti, infatti, si impegnano a inserire nei propri contratti, o in quelli dei propri associati, una speciale clausola di accettazione del Codice e delle decisioni autodisciplinari. Quindi la larga generalità della comunicazione commerciale italiana è tenuta a rispettarli". Dal sito <https://www.iap.it/iap-in-breve/>.



Beatrice La Porta

La possibilità di una comunicazione rispettosa dei principi indicati e i benefici da ciò derivanti saranno maggiori ove si ricorra alle c.d. “etichette intelligenti” o *smart label*, che, alla luce del Regolamento UE 1169/2011 e del Regolamento UE 33/2019²⁸ che integra il Regolamento UE 1308/2013 nel settore vino, offrono all’operatore uno spazio adeguato a contenere una mole di informazioni difficilmente racchiudibili in un’etichetta fisica.

Considerate le ridotte dimensioni dell’etichetta fisica apposta sul prodotto e l’ampia quantità di informazioni, dati e parole che possono correlarsi all’alimento al fine di descriverne le caratteristiche peculiari o il percorso di sostenibilità compiuto lungo tutta la filiera, il rinvio all’etichettatura quale spazio – anche digitale – più adeguato risulta quindi necessario²⁹.

²⁸ Regolamento Delegato UE 33/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle 6, come denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione. Per un approfondimento sul tema, si rinvia a Sequino S. et al., “La nuova normativa vitivinicola. Tracciabilità, semplificazione, autocontrollo dopo il Testo unico del vino”, Edagricole-New Business Media, 2019.

²⁹ In merito alla differenza fondamentale tra etichetta ed etichettatura, si veda quanto previsto dal Regolamento UE 1169/2011 all’art. 2.2 lett. i) e j) che, rispettivamente, definiscono «etichetta» “*qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore*” ed «etichettatura» “*qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento*”. Sul tema si vedano, tra gli altri: Albinetti F., “Le norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari”, in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Bolognini S., “Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili”, in Riv. dir. agr., num. 4, 2019, pp. 615 ss.; Canfora I., “La responsabilità degli operatori alimentari per le informazioni sugli alimenti”, in Riv. dir. agr., num. 1, 2012; Germanò A., “Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti” in Riv. dir. agr., num. 1, 2012, pp. 272 ss.; Giuffrida M., “Etichettatura e responsabilità”, in I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber Amicorum Alberto Germanò, AA.VV., 2016, pp. 1433 ss.; Rook Basile E., “L’informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto”, in Germanò A. e Rook Basile E. (a cura di), Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, Giappichelli, 2005; Spoto G., “Tutela del consumatore, etichette a semaforo



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

Le *smart labels* permettono, così l'inserimento di un numero maggiore di informazioni che favorisce la trasparenza della filiera, la tracciabilità, rintracciabilità e unicità del prodotto immesso in commercio, pure traducibile in una maggiore protezione dei consumatori rispetto alle frodi.

Nel caso dei prodotti vitivinicoli, il ricorso a strumenti validi nel contrastare fenomeni di contraffazione del prodotto e idonei a garantire la reale corrispondenza tra il bene acquistato e quello comunicato dall'operatore diventa ancora più rilevante in ragione della diffusione di fenomeni distorsivi della concorrenza³⁰ e del valore competitivo dato dall'assunzione e corretta verifica delle scelte sostenibili sia legate al singolo prodotto, sia intraprese dalle aziende agroalimentari (c.d. sostenibilità di organizzazione)³¹.

Lo sviluppo di etichette intelligenti permette, quindi, all'operatore di meglio allinearsi agli obiettivi generali previsti dall'art. 3 co. 1 regolamento UE 1169/2011, secondo cui la fornitura di informazioni sugli alimenti deve tendere a garantire un *“elevato livello di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”*.

e informazioni «negative», in Rivista di diritto alimentare, num. 2, 2018; Spoto G., *“Tutela del consumatore e sicurezza alimentare: obblighi di informazione in etichetta”*, in Contratto e Impresa, 2014, pp. 1071 ss.

³⁰ Nella sentenza c.d. Perfetti Van Melle (T.A.R. Lazio, sez. I, n. 62/2017) il TAR Lazio ha ribadito l'importanza di una corretta e veritiera informazione al consumatore come fattore irrinunciabile di un virtuoso disegno concorrenziale all'interno del mercato. Sul punto, Pini O., *“Il riparto di competenze in materia di correttezza informativa sui prodotti alimentari: alcune riflessioni”*, in Rivista di diritto alimentare, num. 4, 2017.

³¹ In merito alla sostenibilità quale *“modalità attraverso la quale ottenere un vantaggio competitivo o una netta differenziazione (Maxwell et al. 1997; Porter e van der Linde, 1995; Bhaskaran et al., 2006; Chahal e Sharma, 2006): senza dubbio esistono relazioni positive tra orientamento alla sostenibilità e immagine dell'impresa. (...) è stata inoltre dimostrata la relazione tra sostenibilità e redditività nel lungo periodo dell'impresa (Chen e Metcalf, 1980; King e Lenox, 2001)”* si veda Casini L. et al., *“Orientamento alla sostenibilità nell'industria vitivinicola: una rassegna della letteratura”* in Economia & Diritto Agroalimentare XV, 2010, p. 287.

Sulla teoria dell'opportunità che può ottenere il primo soggetto agente sul mercato si veda, tra gli altri: Lieberman M.B., Montgomery D.B., *“First-Mover Advantages”*, in Strategic Management Journal, vol.9, Issue Special Issue: Strategy Content Research, 1988, pp. 41 ss.



Beatrice La Porta

Occorre, poi, considerare che lo sviluppo in concreto del concetto di sostenibilità passa da una crescente sensibilizzazione dei consumatori³² che, oggi più che in passato, manifestano un sempre maggiore apprezzamento delle strategie di comunicazione trasparente adottate dalle imprese³³, conseguentemente orientando le proprie scelte in sede di acquisto in ragione degli elementi ivi indicati³⁴.

L'adozione di modelli di consumo sostenibile, anche con il fine di contrastare l'impovertimento delle risorse del nostro pianeta e garantire alle generazioni future la capacità di soddisfare i propri bisogni non può, infatti, realizzarsi senza un pieno coinvolgimento e una reale educazione del consumatore³⁵ il quale, grazie al ricorso alle più moderne tecnologie, può essere meglio edotto circa l'impatto che a livello globale hanno i beni e servizi di cui usufruisce, di conseguenza meglio fondando le proprie scelte in sede di acquisto³⁶.

Tale riferimento all'etichettatura, agli strumenti digitali e alla loro centralità nell'ambito del settore vitivinicolo emerge fortemente anche alla luce delle più recenti disposizioni unionali in materia di informazioni obbligatorie. Il Regolamento UE 2117/2021, che ha modi-

³² Sul tema si vedano, tra gli altri: Bognini S., "La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo", Giappichelli, 2012; Di Lauro A., "Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi alfabetismi. La costruzione di una «responsabilità del consumatore»", in *Rivista di diritto alimentare*, num. 2, 2012; Lucifero N., "La responsabilità per le informazioni al consumatore di alimenti tra regole di validità, regole di comportamento e doveri informativi", in *Contratto e impresa*, num. 2, 2017, pp. 472 ss.; Sirsi E., "Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti", in *Riv. dir. agr.*, num. 4, 2011.

³³ Sul tema, di particolare interesse la relazione tenuta da Bognini S., "Comunicazione B2C nel mercato agro-alimentare: Green Deal e sostenibilità", in occasione del Convegno AIDA, Roma, 27- 28 novembre 2020 dal titolo "Emergenza COVID e novità disciplinari nel settore agroalimentare, a livello internazionale, unionale e domestico". L'abstract dell'intervento è consultabile al link <http://www.aida-italia.it/wp-content/uploads/2020/10/AIDA-IFLA-Roma-27-28-November-ABSTRACTS-30.10.2020.pdf>

³⁴ Sul punto, si veda Marchese A. et al., "Il comportamento del consumatore, le politiche di brand management e la responsabilità sociale d'impresa: il caso ViviVerde Coop" in *Economia e Diritto Agroalimentare*; Vol. 18, Fasc. 3, 2013, pp. 353 ss.

³⁵ Borghi P., "Lo status di produttore e di consumatore di alimenti, e i contratti del settore alimentare", in *Rivista di diritto alimentare*, num. 2, 2008.

³⁶ Sul punto, si veda Marchese A. et al., "Il comportamento del consumatore, le politiche di brand management e la responsabilità sociale d'impresa: il caso ViviVerde Coop" in *Economia e Diritto Agroalimentare*; Vol. 18, Fasc. 3, 2013, pp. 353 ss.



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

ficato il Regolamento UE 1308/2013 ha, infatti, permesso di superare il regime delle esenzioni previsto per i prodotti alcolici dall'art. 16 comma 4 del Regolamento UE 1169/2011, introducendo l'obbligo di indicazione dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale anche per i prodotti vitivinicoli, sebbene secondo modalità e semplificazioni che hanno reso possibile la transizione dall'etichetta fisica all'etichettatura digitale.

Nell'ottica di una sostenibilità che si traduca pure nella capacità del consumatore di assumere in modo consapevole prodotti idonei a definire la propria dieta, ciò in considerazione delle ripercussioni che l'ingestione di alimenti ha in relazione allo stato di salute di chi se ne nutre, a partire dal 1 gennaio 2023 sarà obbligatorio l'inserimento della dichiarazione nutrizionale anche per i prodotti vitivinicoli. Tale comunicazione potrà avvenire secondo modalità innovative che permettono di apporre in etichetta o sull'imballaggio il solo valore energetico, esprimibile ricorrendo al simbolo (E), con un rinvio all'etichettatura e ad un diverso "luogo digitale" per l'inserimento della dichiarazione completa. Questa potrà quindi essere resa per via elettronica mediante la rappresentazione in etichetta di un QR-code³⁷, l'indicazione di un sito *web* – sito aziendale o piattaforma creata *ad hoc* e condivisa da più produttori –, ovvero ricorrendo a strumenti diversi capaci di entrare in contatto e dialogare con i *device* utilizzati dal consumatore quali, ad esempio, i codici a barre³⁸, le etichette con *Tag* RFDI³⁹ o le etichette NFC

³⁷ Il QR Code (*Quick Response Code*) è un codice a barre bidimensionale, ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata. Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente destinate a essere lette tramite un telefono cellulare o uno *smartphone* che ne permettono una rapida decodifica del suo contenuto.

³⁸ Il codice a barre, o nella versione inglese "*barcode*", è un insieme di barre parallele e adiacenti di diverso spessore in un formato tale da poter essere decodificato automaticamente da dispositivi di lettura ottica ed è utilizzato per identificare un prodotto. Il più diffuso è il codice EAN (*European Article Number*) che è sviluppato per implementare progetti di tracciabilità: viene utilizzato nella grande distribuzione per la rilevazione automatica del prezzo.

³⁹ Il *Tag* RFID è un componente elettronico composto da un chip e da una piccola antenna, assemblati su un supporto di dimensioni ridotte. Ogni *tag* è abbinato a un supporto flessibile che può essere quindi inserito su varie tipologie di materiale come la carta o film plastico. Esempi di *tag* RFID: *Inlay wet o dry* - a seconda che abbiano o meno un lato adesivo -, *Ticket/Badge*, *Special tag*, *Hard tag*, *Wristband*, *Label*



Beatrice La Porta

(*Near Field Communication*)⁴⁰ che permettono di rinviare a spazi e informazioni ulteriori⁴¹.

L'indicazione della quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale potrà così essere fornita in *off-label*, a condizione che l'etichetta riporti l'indicazione del luogo esatto in cui potere consultare tale informazione e che la dichiarazione non figurino insieme ad altre informazioni facoltative inserite per mere finalità commerciali⁴².

In tema di digitalizzazione delle informazioni e nell'ottica di una maggiore sostenibilità del prodotto che vada oltre i dati nutrizionali e l'elenco degli ingredienti, un rilevante contributo è stato dato dal Comité Européen des Entreprises Vins – CEEV. L'associazione, che dal 1960 rappresenta le aziende vinicole europee nell'industria e nel commercio di tutte le categorie di vini e di altri prodotti vitivinicoli

(in questo ultimo caso le etichette sono fustellate, dotate di adesivo su un lato e ricoperte di uno strato di materiale stampabile sull'altro). Si chiamano *Special label* se, grazie alle loro particolari caratteristiche, si differenziano dalle comuni etichette per possibilità di utilizzo o di applicazione all'oggetto da identificare.

⁴⁰ L'NFC (*Near Field Communication*, ovvero comunicazione di prossimità) è un'evoluzione dei RFID che consente una connettività wireless sicura tra dispositivi, con scambio di dati al fine di: scambiare informazioni tra due dispositivi, effettuare pagamenti rapidi e protetti con il proprio cellulare, leggere e scrivere *Tag* NFC. I *Tag* NFC sono memorie digitali integrate in minuscoli *Chip* su cui è possibile scrivere un'informazione. Questa informazione viene letta (ed eventualmente eseguita) dal cellulare NFC, accostandolo al *Tag*. I *Tag* NFC hanno un codice seriale univoco e non falsificabile che viene associato al prodotto e inserito all'interno di un *database* protetto. I produttori possono registrare i propri prodotti all'interno del *database* e i consumatori, avvicinando il proprio cellulare all'etichetta tramite sistema NFC, possono accedere a informazioni aggiuntive sul prodotto e sull'azienda produttrice, condividere la scheda-prodotto sui *social network* o salvarla tra i preferiti, verificare l'autenticità del prodotto per essere certi che non sia contraffatto.

⁴¹ Il riferimento è qui soprattutto ad internet. Sul tema, Misso R., "Salute del consumatore, responsabilità e Information & Communication Technology nel settore agroalimentare" in *Economia & Diritto Agroalimentare* XV, 2010, p. 194 "Il settore agroalimentare, in particolare, è fortemente sollecitato e condizionato dall'applicazione delle tecnologie legate a Internet, in ambiti che spaziano dal marketing, all'informazione e ricerca, all'intrattenimento, alla comunicazione, al lavoro, e alla promozione (Mariani, Rubertucci, 2004)".

⁴² Analoga semplificazione è stata prevista anche nel caso dell'elenco degli ingredienti per cui, tuttavia, si è ancora in attesa del regolamento delegato di attuazione.



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

per oltre il 90% dell'*export* di vino europeo⁴³, a partire dal novembre 2021 ha messo a disposizione dei propri associati la U-Label⁴⁴. Si tratta di un sistema che, ricorrendo ad una piattaforma elettronica, consente alle singole aziende la creazione di *QR-Code* dedicati capaci di rinviare ad un sito unico gestito dalla piattaforma stessa in cui, per ogni singolo prodotto e in più lingue, il consumatore potrà consultare le informazioni su ingredienti, valori nutrizionali, denominazione e menzioni, oltre alle ulteriori indicazioni circa l'uso responsabile della bevanda, il riciclaggio del contenitore e dell'imballaggio e il *link* al sito aziendale del produttore.

Sebbene la dichiarazione nutrizionale rientri tra gli elementi obbligatori e abbia una particolare rilevanza con riferimento a quegli aspetti della sostenibilità sociale connessi occorre, tuttavia, considerare che il reale sviluppo del concetto di sostenibilità passa oggi dall'informazione volontariamente resa dall'operatore circa le caratteristiche ulteriori del prodotto, della filiera e del processo di produzione adottato.

La sensibilizzazione dei consumatori è crescente e tali soggetti sempre più mostrano di porre attenzione alle informazioni facoltative relative agli aspetti di sostenibilità del prodotto, quali ad esempio il ridotto consumo di acqua ed energia o la contenuta produzione di CO₂. Caratteristica, però, fondamentale per l'avviamento di un simile circolo virtuoso di "consumo-richiesta-spinta all'innovazione di prodotto e processo sostenibile" è la fondatezza scientifica delle informazioni rese, in uno con la loro correttezza e veridicità, stante che sol-

⁴³ Come indicato nel sito web del gruppo di interesse, <https://www.cceev.eu/about-us/our-mission/>. "Our Mission: As the voice of the EU wine companies, CEEV's key mission is to lead and coordinate the dialogue among the combined European and international wine sector, and to defend the common interests of EU wine companies towards the relevant national, European, international authorities and stakeholders in all policy areas affecting the wine sector. Through our advocacy and representation activities, we aim at defending the legitimate place of the wine sector and culture in Europe and in the world, keeping in mind our four core values".

⁴⁴ La U-label viene definita anche quale strumento con cui favorire "Empowering consumers through digital. Consumers wants to know everything about the products they buy and building an authentic relationship means for companies to provide to them more relevant and transparent information about the products they are willing to buy". Maggiori informazioni sulla piattaforma web dedicata: <https://www.u-label.com/>.



Beatrice La Porta

tanto ove tali elementi siano credibili e resi da un operatore affidabile, potranno fornire un valore aggiunto al prodotto e all'organizzazione.

Per la costruzione di una credibilità del dato e dell'operatore è, tuttavia, necessaria l'individuazione di un percorso che, soltanto ove pienamente trasparente, verificato e/o verificabile e basato su *standard* condivisi anche dalla comunità scientifica, può ritenersi idoneo a tradurre le scelte strutturali compiute dall'imprenditore in maggiori ricavi.

Il ruolo dell'imprenditore diventa, pertanto, nevralgico, stante che l'adozione – anche volontaria – di un comportamento sostenibile richiede un ripensamento delle strutture interne – e talvolta degli interi rapporti di filiera – che passano dall'investimento aziendale di risorse crescenti in ricerca e sviluppo e dall'applicazione di *best practices* volte ad ottenere prodotti che permettano migliori *performances* di sostenibilità.

Il rischio di un'informazione in etichetta che non poggi su dati veri, accessibili e verificabili lungo tutto il processo produttivo è ancora più evidente con riferimento alla comunicazione di scelte di sostenibilità legate a singoli e isolati elementi del prodotto, inidonei spesso a rappresentare quel necessario radicale e complessivo ripensamento del sistema di produzione aziendale o, quantomeno, di parte dello stesso.

In tali casi non è raro che la pubblicizzazione sul mercato di prodotti sostenibili si riveli frutto di pratiche scorrette di concorrenza sleale capaci di alterare i sistemi competitivi del libero mercato e ledere il diritto dei consumatori all'acquisto consapevole.

L'attuazione di politiche soltanto asseritamente sostenibili, lungi dal poter essere annoverate quali conformanti la responsabilità sociale dell'impresa porterebbe, infatti, a comportamenti che, oltre ad essere eticamente deprecabili e idonei a creare una frattura profonda tra consumatore e impresa, sono sanzionati dal legislatore in quanto illeciti plurioffensivi⁴⁵ pregiudizievoli per l' "interesse generale all'in-

⁴⁵ In tal caso è evidente, infatti, "il bisogno di tutelare una molteplicità di beni, ciò includendo sia «a) il fisiologico dispiegarsi della dinamica competitiva, in primis sotto il profilo del corretto orientamento della clientela sulla base dei connotati di responsabilità sociale dichiarati dall'imprenditore occorrente a prescindere dal nome con le sue espansioni e dalla spendita dello stesso nel traffico commerciale b) e secondariamente e di conseguenza, il di-



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

cremento del benessere economico ed anche diritti soggettivi di imprenditori e di consumatori"⁴⁶. È, infatti, evidente la duplice portata lesiva da un lato dei diritti del consumatore, così come tutelati *in primis* dal Regolamento UE 1169/2011 e dall'altro delle imprese concorrenti, in ragione delle distorsioni del mercato conseguenti⁴⁷.

In tal senso, una particolare attenzione, sia per la loro diffusione sia per le implicazioni connesse, deve darsi alle pratiche scorrette relative alla comunicazione B2C degli aspetti di sostenibilità ambientale non conformi al vero, queste connotandosi come ipotesi di *greenwashing*⁴⁸, ovvero quelle "puntiformi azioni "verdi" compiute dalle imprese a cui non corrisponde una reale rivoluzione dei paradigmi produttivi interni e che, ove pubblicizzate sul prodotto – o in sede di pubblicità dello stesso – qua-

ritto del consumatore di scegliere sulla base di un'informazione veritiera e corretta in merito alle caratteristiche e finalità del produttore distributore dei beni e servizi di suo interesse c) il diritto degli imprenditori concorrenti a non vedersi preferito un competitor sulla base di attributi millantati» oltre all'aspettativa degli imprenditori che hanno correttamente assunto comportamenti ecosostenibili, di non vedersi fregiati dello status di «green» soggetti non corrispondenti agli standard previsti". Così, La Porta B., "Riflessioni a margine di un'ordinanza cautelare del tribunale di gorizia: greenwashing tra concorrenza sleale e diritto del consumatore all'acquisto consapevole", in Rivista di diritto agroalimentare, 1, 2022, p. 15.

⁴⁶ Così Libertini M., "La tutela della libertà di scelta del consumatore e i prodotti finanziari", relazione presentata al Convegno annuale ODC *Il diritto commerciale europeo di fronte alla crisi*, Roma, Università di Roma Tre, 29-30 gennaio 2010, consultabile al link www.orizzontideldirittocommerciale.it.

⁴⁷ Nella sentenza c.d. Perfetti Van Melle (T.A.R. Lazio, sez. I, n. 62/2017) il TAR Lazio ha ribadito l'importanza di una corretta e veritiera informazione al consumatore come fattore irrinunciabile di un virtuoso disegno concorrenziale all'interno del mercato. La sentenza, così come citata da Pini O., "Il riparto di competenze in materia di correttezza informativa sui prodotti alimentari: alcune riflessioni", in Rivista di diritto alimentare, num. 4, 2017, ha visto il T.A.R. Lazio pronunciarsi in merito al ricorso presentato da una nota società di prodotti dolciari a seguito dell'azione dell'AGCM che aveva ritenuto ingannevole per i consumatori la presentazione al pubblico di alcuni prodotti, nel caso specifico chewing-gum, quali alimenti idonei ad apportare benefici alla salute di denti e bocca e ad essere sostitutivi delle normali pratiche di igiene orale. Nel caso di specie è stato ravvisato il contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 Codice del Consumo e la violazione del regolamento CE 1924/2006 in materia di *claims*, stante la mancanza di specifica autorizzazione da parte di EFSA.

⁴⁸ Sul tema, è bene citare la recente ordinanza del Tribunale di Gorizia del novembre 2021 con cui la comunicazione posta in essere da un'impresa presente sul mercato come "sostenibile" è stata ritenuta ingannevole per assenza dei "requisiti verdi" trasmessi in sede di vendita del prodotto.



Beatrice La Porta

*le paradigma dell'azione dell'impresa, possono essere sanzionati in ragione della loro ingannevolezza e distorsione delle scelte di acquisto poste in essere dal consumatore*⁴⁹.

Sebbene simili azioni siano oggi sanzionate ricorrendo ad inibitorie e a comunicazioni pubbliche in cui l'impresa infedele informa i propri consumatori circa l'ingannevolezza dei comportamenti posti in essere⁵⁰, tuttavia, il loro effettivo contrasto risulta particolarmente complesso specie ove a monte manchino dati scientifici su cui basare linee guida ministeriali o disciplinari di produzione frutto di accordi interprofessionali che permettano di inserire una regolazione privatistica all'interno di un più ampio quadro pubblicistico.

Con riguardo agli aspetti ambientali, centrali nel caso delle pratiche sanzionate di *greenwashing* e parte fondante del concetto stesso di sostenibilità, un'attenzione particolare può oggi darsi all'indicazione in etichetta delle modalità di smaltimento dell'imballaggio.

Specie in un'ottica di economia circolare, l'auspicata ottimizzazione delle risorse⁵¹ non può non accompagnarsi al riutilizzo e corretto smaltimento delle confezioni, rilevante soprattutto nel caso di prodotti che implicano un importante utilizzo di materie prime come il vetro, elemento essenziale nel *packaging* dei prodotti vitivinicoli. Qui il ruolo del consumatore diventa centrale nel processo di miglioramento della sostenibilità del ciclo di vita del prodotto stante che il corretto smaltimento del rifiuto è a questi affidato e deve avvenire secondo le indicazioni fornite a monte dall'operatore.

A tal proposito si consideri la rivoluzione normativa che, in recepimento della Direttiva 94/62/CE e nonostante le numerose proro-

⁴⁹ Così, La Porta B., "Riflessioni a margine di un'ordinanza cautelare del tribunale di Gorizia: greenwashing tra concorrenza sleale e diritto del consumatore all'acquisto consapevole", in *Rivista di diritto agroalimentare*, num. 1, 2022, p. 13.

⁵⁰ In tale ambito, che in primo luogo interessa il settore agroalimentare, si inserisce l'ordinanza cautelare del 26 novembre 2021 del Tribunale di Gorizia.

⁵¹ Interessante la riflessione di Napolitano C., "Food security: percorsi per la sostenibilità alimentare" in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'ambiente*, num. 2, 2020 che in merito all'economia circolare ha evidenziato come "Il legislatore europeo sta traducendo in diritto positivo le politiche in questione – si pensi, in specie, al c.d. "pacchetto sull'economia circolare": lo strumento della programmazione, necessariamente pluriennale, potrà mostrare effetti benefici di carattere economico (quale l'utilizzazione ottimale delle risorse e delle materie prime), ambientale (in prospettiva di rispetto degli habitat), e sociale (in termini di aumento del potenziale occupazionale socialmente inclusivo, e di sviluppo di legami sociali)".



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

ghe, ha tentato di operare l'articolo 219, co. 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 rendendo obbligatoria l'etichetta ambientale degli imballaggi a partire dal 1 gennaio 2023.

Le informazioni che devono essere presenti alternativamente sul corpo principale dell'imballaggio, su tutte le componenti separabili manualmente o sulla componente che riporta già l'etichetta, atterranno la tipologia di imballaggio, l'identificazione specifica del materiale, la famiglia di materiale di riferimento e il tipo di raccolta differenziata (con indicazione del materiale di riferimento) o indifferenziata.

Interessante è anche la prevista possibilità di rinviare, attraverso *QR-code* o tecnologie simili, a piattaforme digitali o siti che permettano una migliore fruibilità dell'informazione da parte del consumatore e che possono includere anche informazioni facoltative ulteriori idonee a supportare la raccolta differenziata e favorire una maggiore sostenibilità dei comportamenti del consumatore in tale ambito.

Sebbene gli aspetti ambientali abbiano un ruolo preminente nell'ambito della sostenibilità, è però vero che, come già evidenziato, questi non possono essere gli unici elementi da considerare per una corretta valutazione e definizione dell'impresa sostenibile. Gli aspetti di sostenibilità sociale, economica e culturale assumono, infatti, rilevanza non inferiore⁵² e costringono a porre particolare cura nella comunicazione stante le criticità derivanti dalla loro - non sempre agevole - misurabilità e quantificabilità.

L'adozione di *standard* pubblici o privati aiuta in questo processo permettendo un più facile inquadramento del comportamento sostenibile e una sua più corretta trasmissione al consumatore, soprattutto ove realizzata ricorrendo a *claim* prestabiliti. In tal senso, rilevante è il recente D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198⁵³ in materia di pratiche commerciali scorrette che, pure applicabile al settore vitivinicolo, permette di meglio delineare il ruolo che il legislatore nazionale ha sia nella definizione di regole e parametri interni, sia nel trasferimento di que-

⁵² Sul tema si veda: Paoloni L., "La sostenibilità «etica» della filiera agroalimentare" in Rivista di diritto alimentare, num. 4, 2020

⁵³ D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198 in attuazione della Direttiva UE 633/2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.



Beatrice La Porta

sti al consumatore in sede di vendita del prodotto finale. Dando per presupposto che l'adozione di comportamenti conformi ai dettami della normativa possa tradursi in valore aggiunto per l'operatore che decida di trasferirli al pubblico secondo i principi di trasparenza e verità, il legislatore compie un passaggio concettuale di sicuro interesse nel momento in cui spinge l'operatore a rispettare gli obblighi di legge non soltanto ricorrendo alla minaccia delle sanzioni, ma anche prospettando benefici finali derivanti da una maggiore attrattività del prodotto sul mercato e dalla conseguente possibilità di intercettare le aspettative e i desideri del crescente numero di consumatori attenti alla sostenibilità.

Dopo avere individuato i comportamenti ritenuti sleali, il D.Lgs. 198/2021 sposta, quindi, l'attenzione sul prodotto finale ottenuto nel rispetto dei comportamenti conformi a normativa assunti dall'operatore e al comma 3 dell'art. 6 rubricato "Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare" prevede che *"Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: «Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare»"*⁵⁴.

Conclusioni

L'introduzione di un'etica in materia viticola che evoca modelli produttivi rispettosi del *terroir*, del paesaggio, della tradizione, delle risorse e orientati alla ricerca della "qualità", qui da intendersi come ottimizzazione del rapporto tra benessere del pianeta, del consumatore e del produttore, ha permesso di guardare ad un rapporto B2C sinergico e di reciproco stimolo per l'adozione di modelli sociali, economici e ambientali accettabili.

Tale etica oggi non può non basarsi anche sui valori e sugli approcci della Responsabilità Sociale e Ambientale (CSR) per lo sviluppo di un modello di viticoltura compatibile con lo sviluppo sostenibile e che si basi sul calcolo della c.d. *triple bottom line* (persone, pianeta, profitto).

⁵⁴ Il legislatore conferisce all'ICQRF poteri di indagine e accertamento circa la veridicità della dicitura applicata al fine di pienamente tutelare il diritto del consumatore a compiere scelte consapevoli in sede di acquisto.



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

Il legame tra iniziativa imprenditoriale, ricerca di nuovi spazi di mercato e sicurezza giuridica ha portato ad una crescente ricerca e adesione a *standard* volontari certificati, la cui adozione ha permesso di guidare gli approcci etici individuali consentendo agli operatori – e ai consumatori – di beneficiare degli effetti della certificazione e dell'etichettatura.

Da tale fenomeno ne discende da una parte lo sviluppo di loghi, marchi e certificazioni volti ad attestare le caratteristiche che rendono un prodotto “sostenibile”, dall'altra una più incisiva analisi da parte delle autorità in merito a quanto indicato in etichetta, con il fine di elevare gli *standard* di tutela evitando la presenza di elementi ingannevoli.

Nel settore vitivinicolo, l'adozione di approcci volontari che, ove adottati, comportano stringenti obblighi, negli ultimi anni ha visto svilupparsi sistemi come VIVA – la sostenibilità in vitivinicoltura e SQN-PI⁵⁵, oggi integrati nel disciplinare unico del settore vitivinicolo⁵⁶, già

⁵⁵ Finalizzato alla valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari sul mercato ottenuti con tecniche di produzione integrata, orientate cioè a ridurre al minimo l'uso di sostanze chimiche di sintesi, pesticidi e fertilizzanti, il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) è stato istituito con L. 4 del 3 febbraio 2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” ed ha dato vita ad un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata.

Nato quasi contemporaneamente a SQNPI, lo *standard* VIVA, creato con il Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2010, è stato, invece, uno strumento finalizzato a misurare le prestazioni di sostenibilità nella filiera vinicola e vitivinicola, a partire dal calcolo dell'impronta climatica e idrica, con l'applicazione di due innovativi indicatori relativi alla gestione agronomica del vigneto e alle conseguenze socio-economiche delle attività aziendali sul territorio e sulla società: una rivoluzione nel modo di considerare il prodotto e l'azienda nel comparto vinicolo e vitivinicolo, nell'ottica di un costante miglioramento delle prestazioni di sostenibilità della filiera.

Il recente lavoro di integrazione tra lo *standard* VIVA e il Sistema di Qualità Nazionale sulla produzione Integrata (SQNPI) ha portato al disciplinare unico, sorto nell'ottica di creare uno *standard* di gestione sostenibile del settore vitivinicolo misurabile e accreditato che fungesse da riferimento comune a tutte le produzioni italiane, oltre che da strumento volto a favorire un migliore posizionamento dei prodotti *Made in Italy* sui mercati internazionali.

Sul tema si vedano, tra gli altri: La Porta B., “Riflessioni per una definizione di prodotto agroalimentare sostenibile”, in Riv. di dir. agr., num. 4, 2021, pp. 317 ss.

⁵⁶ Per la creazione dello *standard* unico si è proceduto all'emanazione del decreto dipartimentale del 23 giugno 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari



Beatrice La Porta

oggetto di attenzione negli interventi dei proff. rri Francesca e Capri cui si rinvia. Tali strumenti, in modo significativo e partendo da un settore nazionale di particolare impatto, sembrerebbero andare nella giusta direzione per un contrasto effettivo dei fenomeni distorsivi del mercato e nell'ottica di rafforzare la tutela di consumatori e imprese.

Il necessario ricorso a sistemi quadro deve, tuttavia, essere correlata ad una piena e corretta verificabilità delle attività poste in essere dall'azienda nell'applicazione del disciplinare e ad una sistematica raccolta e interpretazione di dati capaci di misurare il percorso di sostenibilità compiuto. Perché ciò sia possibile risulta fondamentale l'adozione di strumenti innovativi di tracciabilità e gestione, ancor meglio se utilizzatori di sistemi che garantiscano pienamente i tempi e i modi di produzione del dato⁵⁷, in uno con sistemi di comunicazione e semplificazione degli stessi per garantire una piena fruibilità.

La volontaria adozione di simili *standard* e la partecipazione a programmi pubblici o privati che orientino l'impresa verso un percorso di sostenibilità, manifestano, però, il proprio limite nella stessa libertà riconosciuta all'operatore di aderire o meno a tali programmi. Sol tanto la previsione di sistemi che creino un vincolo per le imprese potrebbe portare ad una reale rivoluzione nel settore, sebbene siano significative le sfide e le complessità connesse all'adozione di un approccio sistemico che coinvolga tutta la filiera.

Capaci di rendere fruibili ai consumatori in modo *user-friendly* le informazioni raccolte lungo la filiera, le *smart labels* si basano su una pluralità di sistemi che, ove adottati, permetterebbero in sede d'acquisto l'apertura di un canale di dialogo diretto tra produttore e con-

e forestali (MiPAAF), recante "Costituzione del Comitato della sostenibilità vitivinicola – articolo 224 ter, legge 18 luglio 2020, n. 77". Si tratta del primo dei tre atti amministrativi volti a disegnare e rendere operativo il sistema di certificazione della sostenibilità dei vini, già definito dall'art. 224 ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. «Decreto Rilancio», la cui operatività è subordinata all'approvazione di un disciplinare contenente lo *standard* di produzione, i requisiti e le buone prassi da rispettare in campo e in cantina, in uno con l'individuazione degli indicatori di monitoraggio utili alla valutazione dei risultati raggiunti che è di competenza del Comitato della Sostenibilità Vitivinicola (CoSVi).

⁵⁷ Sul tema si veda, La Porta B., "Riflessioni a margine di un'ordinanza cautelare del Tribunale di Gorizia: greenwashing tra concorrenza sleale e diritto del consumatore all'acquisto consapevole", in Rivista di diritto agroalimentare, num. 1, 2022.



L'etichettatura di sostenibilità nel settore vitivinicolo

sumatore potenzialmente idoneo a favorire comportamenti premiali per le realtà aziendali che hanno adottato modelli di sviluppo sostenibile secondo sistemi e principi condivisi.







Il ruolo delle associazioni di produttori per una filiera vitivinicola sostenibile

LAURA COSTANTINO

(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI)

Abstract: Il settore vitivinicolo, nella regolazione europea, è stato da sempre oggetto di specifici obiettivi improntati al miglioramento del prodotto per mezzo della promozione della qualità, in stretta correlazione tra le – sempre più sofisticate – tecniche produttive e il legame antropico con il territorio. Gli obiettivi di sostenibilità, declinati nella filiera vitivinicola, incontrano un quadro normativo già orientato in tal senso e il rafforzamento dell'associazionismo economico, da parte dell'attuale politica agricola comune, potrebbe contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Abstract: The wine sector, in the European regulation, has always been subject of specific objectives based on the improvement of the product through the promotion of quality, in close correlation between the - increasingly sophisticated - production techniques and the anthropic link with the territory. The objectives of sustainability, expressed in the wine sector, meet a regulatory framework already set out in this perspective and the strengthening of economic associations, by the current common agricultural policy, could significantly contribute to the achievement of the stated purposes.

Keywords: vino – filiera vitivinicola – sostenibilità – associazionismo/ wine – wine production chain – sustainability – economic associations



Laura Costantino

1. La strategia europea per la crescita sostenibile

L'attuale assetto normativo della politica agricola comune è caratterizzato dall'introduzione di nuovi obiettivi che richiedono una diversa configurazione delle filiere produttive. La strategia di crescita sostenibile ed inclusiva, contenuta nell'ambito del Green Deal¹, si traduce, nel quadro delle politiche agricole, nell'obiettivo di costruire sistemi alimentari sostenibili, sul presupposto del legame inscindibile tra persone, società e ambiente sani. La sostenibilità alimentare viene assunta, dunque, come valore, nella prospettiva di regolazione europea, al fine di ridurre l'impronta ambientale e climatica originata dalle attività umane.

La sostenibilità, nella triplice accezione comunemente intesa (sociale, economica ed ambientale), impone di rileggere gli obiettivi della PAC, contenuti nell'art.39 TFUE, alla luce dei nuovi obiettivi, ben individuati nella Strategia "From farm to fork"², con riferimento in primo luogo al razionale utilizzo delle risorse naturali, alla rinnovata attenzione verso la sicurezza degli approvvigionamenti, all'accessibilità economica degli alimenti per il consumatore e alla redditività dell'impresa agricola, presupposto indispensabile per una produzione adeguata alle – mutate – esigenze sociali e di mercato. La regolazione dell'agricoltura, nell'ambito dei regolamenti PAC, ha assunto prospettive profondamente diverse negli anni: se l'impiego ottimale dei fattori produttivi veniva letto nell'ottica di un aumento della produttività delle imprese al fine di garantire adeguati approvvigionamenti alimentari, lo stesso obiettivo si è tradotto in un vincolo del rispetto ambientale, con l'introduzione della condizionalità, per poi assumere una connotazione ancora nuova, nel quadro delle politiche attuali³. La diversificazione delle attività produttive, per mezzo dell'introduzione di specifici strumenti giuridici destinati da un lato

¹ *Il Green deal europeo*, COM(2019) 640 final, dell'11 dicembre 2019.

² *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM(2020) 381 final, del 20 maggio 2020.

³ Si pensi all'introduzione della condizionalità sociale, ad opera del Reg. UE n. 2021/2115 (art.12), principio di sicura rilevanza nella strutturazione degli obiettivi della politica agricola comune, in quanto introduce nuovi vincoli ed individua nuovi obiettivi legati alla sostenibilità sociale delle attività imprenditoriali.



Il ruolo delle associazioni di produttori per una filiera vitivinicola sostenibile

all'attività (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle attività agrituristiche, alla produzione di biomasse, all'agricoltura sociale, ecc.) e dall'altro al prodotto (indicazioni di qualità, produzione biologica, ecc.) ha aperto ad una prospettiva di sviluppo del settore agroalimentare che richiede, oggi, un ulteriore cambio di paradigma. All'agricoltura è affidato il compito di invertire il processo, sempre più rapido, di deterioramento dell'ambiente naturale, per individuare soluzioni – nuove – che consentano alle imprese di mantenere la redditività ma in un'ottica di sostenibilità, di crescita sinergica con le risorse naturali a disposizione.

In questo quadro, il settore vitivinicolo ha assunto da tempo una specificità disciplinare dovuta ad una caratterizzazione territoriale propria, in considerazione dello stretto legame tra l'attività produttiva e i territori, tra la qualità del prodotto e l'ambiente produttivo. I vigneti caratterizzano i territori rurali e i paesaggi, anche attraverso le peculiarità antropiche che hanno determinato la costruzione di sistemi naturali pienamente compatibili con l'ambiente circostante.

Allo stesso tempo, la filiera vitivinicola presenta importanti caratteristiche che la distinguono da altre filiere agroalimentari. Il vino, infatti, che costituisce il prodotto per eccellenza dell'attività di trasformazione in agricoltura⁴, possiede alcune caratteristiche che da un lato circoscrivono gli interventi normativi legati agli obiettivi della sostenibilità; e dall'altro, connotano in maniera specifica la filiera produttiva.

Quanto al primo aspetto, è opportuno sottolineare in premessa come l'attività produttiva vitivinicola sia stata da sempre oggetto di una specifica regolamentazione europea e nazionale, basata sul contingentamento produttivo e sull'incentivazione delle produzioni di qualità, elemento in stretta correlazione con l'origine territoriale⁵. La configurazione disciplinare del settore, dunque, ha assunto dei tratti

⁴ Nella vigenza dell'originario art. 2135 c.c., le attività connesse erano qualificate sulla base del requisito della normalità, che è stato costruito e immaginato proprio con riferimento ad attività come quella della trasformazione delle uve in vino, tipica attività produttiva svolta spesso dallo stesso viticoltore.

⁵ Sugli aspetti storici e ricostruttivi del complesso quadro della disciplina vitivinicola, A. GERMANO', E. ROOK BASILE, N. LUCIFERO (a cura di), *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2019.



Laura Costantino

caratteristici tali da essere molto vicina ai più recenti obiettivi di sostenibilità. Le autorizzazioni agli impianti, insieme alla strutturazione di norme multivello sulla qualità del prodotto, hanno consentito una crescita sostenibile del settore produttivo che ha fatto dell'origine territoriale e del pregio degli ambienti naturali, insieme alle sempre più sofisticate tecniche produttive, elemento distintivo del prodotto finito, immediatamente riconoscibile dal consumatore.

La crescita sostenibile, così come enucleata nella strategia "From farm to fork", nel quadro della filiera vitivinicola, è da circoscrivere all'obiettivo di costruire una filiera ad impatto ambientale neutro o positivo, preservando le risorse naturali e intervenendo su tutte le fasi della filiera, attraverso pratiche sostenibili da realizzare non solo in campo, ma anche nella trasformazione, nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, nei servizi alberghieri e della ristorazione. Al contrario, gli altri obiettivi indicati nella strategia, se pur centrali per le altre filiere produttive, non interessano la produzione vitivinicola: la sicurezza degli approvvigionamenti e l'accessibilità economica degli alimenti non possono dirsi propri della produzione vitivinicola, essendo più confacenti alla produzione alimentare in senso stretto (ortofrutta, carne, pesce, latte, olio, zucchero, grano e cereali).

Quanto al secondo aspetto, la filiera vitivinicola è senza dubbio peculiare rispetto ad altre filiere produttive agroalimentari, in considerazione di alcune specificità legate, in primo luogo, alle caratteristiche del prodotto: il vino è, infatti, soggetto ad una minore deperibilità, viene commercializzato già confezionato, e ha una capacità di conservazione di lungo periodo.

Tali caratteristiche hanno favorito lo sviluppo di metodi di commercializzazione capillare, facilitati da accresciute strategie di *marketing*, anche in territori molto lontani. In quest'ottica, un ruolo decisivo è svolto dai segni geografici, che hanno la capacità di ricondurre il prodotto al territorio; la forte caratterizzazione territoriale del vino valorizza in maniera sensibile l'utilizzo dei segni geografici, rafforzando la comunicazione commerciale e la capacità distintiva anche nella vendita in territori molto distanti e culturalmente molto lontani. Le caratteristiche proprie della filiera vitivinicola ne hanno determinato uno sviluppo decisamente maggiore rispetto ad altre filiere che risentono, al contrario, dell'elevata deperibilità del prodotto agricolo



Il ruolo delle associazioni di produttori per una filiera vitivinicola sostenibile

che incide in maniera significativa sulla commercializzazione e sulle condizioni di vendita/fornitura.

Ultimo aspetto caratterizzante la filiera vitivinicola e che è opportuno evidenziare, nell'ottica del ruolo svolto dall'associazionismo economico nella strutturazione del comparto in questione, è il rilievo centrale che, nell'esperienza italiana, ha assunto il fenomeno cooperativo per lo svolgimento in comune delle attività di trasformazione e commercializzazione: le cantine sociali, sviluppate su tutto il territorio nazionale, rappresentano un esempio di aggregazione funzionale al raggiungimento di obiettivi comuni legati alla produzione del vino. Da un punto di vista giuridico, le cantine sociali sono cooperative alle quali i soci conferiscono le uve per la produzione e successiva commercializzazione del vino.

Dunque, senza voler tralasciare gli aspetti problematici legati al funzionamento delle cantine, è senza dubbio vero che la filiera *de qua* presenta una antica tradizione aggregativa che ha inciso sulla cultura d'impresa dei viticoltori.

2. L'associazionismo economico in agricoltura

Come già anticipato brevemente, il settore vitivinicolo, nella regolazione europea, è stato da sempre oggetto di specifici obiettivi improntati al miglioramento del prodotto per mezzo della promozione della qualità, in stretta correlazione tra le – sempre più sofisticate – tecniche produttive e il legame antropico con il territorio. Le caratteristiche del prodotto hanno, poi, favorito lo sviluppo del comparto, in considerazione dell'elevato grado di conservazione che consente di rispondere anche alla crescente domanda sui mercati internazionali.

Il primo Regolamento europeo che istituisce l'OCM del vino risale al 1962⁶ e viene adottato sulla premessa che l'estrema varietà delle politiche vitivinicole nazionali creano eccedenze produttive permanenti che danneggiano il mercato, soprattutto dei Paesi produttori. Obiettivo della politica europea è, dunque, da subito quello di stabilizzare i mercati “mediante un adattamento delle risorse ai

⁶ Reg. CEE n. 24/62, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.



Laura Costantino

fabbisogni, fondato in particolare su una politica di qualità” (terzo Considerando). Il Regolamento istituisce, dunque, il catasto vitivinicolo per ogni Stato membro, con l’obiettivo di censire le superfici coltivate a vite e il numero di aziende produttrici e monitorare la quantità di vino prodotta. Allo stesso tempo, si stabilisce (art.4) la futura adozione di una specifica politica della qualità, fondata sulle condizioni tradizionali di produzione.

I successivi Regolamenti aventi ad oggetto il settore vitivinicolo hanno posto le basi per l’introduzione dei sistemi di autorizzazione all’impianto, strumento volto ad individuare il potenziale produttivo e contingentare la produzione al fine del riequilibrio del mercato del vino⁷.

Dunque, la scelta operata dal legislatore europeo per il settore di cui ci si occupa, è stata orientata a governare la quantità di produzione, sulla base dell’individuazione delle superfici coltivabili e del contingentamento della produzione, in modo da valorizzare al massimo il prodotto, mantenendo l’imprescindibile legame dello stesso con il territorio d’origine (inteso in senso ampio, e dunque comprensivo di fattori naturali e umani) e garantendo, allo stesso tempo, tutele specifiche per le produzioni di qualità.

La filiera vitivinicola ha, dunque, ricevuto da sempre una attenzione specifica, nei termini sommariamente descritti, per mezzo di un bilanciamento degli interessi dei produttori rispetto alle esigenze del mercato. Allo stesso tempo, lo stesso legislatore europeo ha utilizzato, per altri comparti produttivi, ad iniziare dal settore ortofrutticolo, uno strumento chiave per il rafforzamento della produzione, basato sul ruolo centrale delle organizzazioni dei produttori.

Com’è noto, l’associazionismo economico è nato proprio al fine di utilizzare strumenti aggregativi che consentissero di superare da un lato l’elevata frammentazione dell’offerta, e dall’altro introducessero strumenti di rafforzamento della posizione degli agricoltori lungo la filiera, in considerazione anche dell’elevata deperibilità del prodotto

⁷ Sull’OCM vino, si rinvia a L. PAOLONI, *L’OCM nel settore vitivinicolo*, in L. COSTATO (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 914.



Il ruolo delle associazioni di produttori per una filiera vitivinicola sostenibile

agricolo⁸. L'estensione dello strumento associativo al settore vitivinicolo avviene in un momento successivo, e nella specie, ad opera del Reg. CE n. 1493/1999⁹; nel settimo Considerando si prevede, infatti, la formalizzazione del ruolo delle organizzazioni di produttori e degli organismi di filiera, al fine del miglioramento del mercato vitivinicolo. L'art.1 definisce l'ambito di applicazione del Regolamento: l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo comprende norme relative al potenziale produttivo del vino, ai meccanismi di mercato, alle organizzazioni di produttori e agli organismi di filiera.

L'attuale disciplina delle OP è contenuta nel Reg. UE n. 1308/2013, così come modificato ed integrato dai regolamenti successivi. Le regole di costituzione e funzionamento delle OP possono riassumersi brevemente, partendo dall'individuazione degli obiettivi, tra cui (art.152):

- Pianificazione della produzione
- Concentrazione dell'offerta ed immissione sul mercato della produzione degli aderenti
- Ottimizzare i costi di produzione
- Sviluppare metodi di produzione sostenibili
- Provvedere alla gestione dei sottoprodotti
- Contribuire ad un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici

I produttori aderenti dovranno applicare le regole adottate dalle OP nella produzione e commercializzazione e aderire ad una sola OP (art.153). Lo statuto dovrà, poi, determinare i contributi finanziari in capo agli aderenti; le regole atte a consentire il controllo democratico; le regole per l'ingresso di nuovi aderenti; le sanzioni in capo agli aderenti per violazione degli obblighi.

L'OP che chiede il riconoscimento deve essere una persona giuridica, avere un numero minimo di membri o riunire un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in

⁸ A. IANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agroindustriale. Soggetti e concorrenza*, Bari 2016; I. CANFORA, *Organizzazione dei produttori agricoli*, in *Digesto, priv. Civ. agg.* XI, 2018, 355; Id., *La cessione dei prodotti tramite le organizzazioni dei produttori*, in *Trattato di diritto alimentare e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora A. Di Lauro, L. Russo, Milano, 2021, 153.

⁹ Reg. CE n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.



Laura Costantino

cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro (secondo il principio dell'adeguata rappresentatività, art. 154). Il recentissimo Reg. UE n. 2021/2117 consente di riconoscere OP dedite alla produzione su piccola scala, estendendo, in tal modo, l'utilizzo dello strumento associativo. Altra modifica introdotta dallo stesso Regolamento consiste nella contrattazione diretta: lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i produttori aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.

Gli Stati membri possono consentire ad una OP riconosciuta (o ad un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta – AOP) di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività (art. 155).

Le OP che svolgono una funzione normativa possono influire positivamente sull'organizzazione complessiva del comparto, anche rispetto ai soci non aderenti, sviluppando un processo imitativo e, di conseguenza, il Reg. UE n. 1308/2013 (artt. 164-165) dà la possibilità di estendere le regole di fonte pattizia anche ai non aderenti; uno Stato membro su richiesta di una OP rappresentativa può disporre che alcuni accordi, decisioni o pratiche siano rese obbligatorie per un periodo limitato anche ai non aderenti attivi nella stessa circoscrizione economica¹⁰.

¹⁰ Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta: a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola: i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure ii) almeno due terzi negli altri casi e b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati. Sempre ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o



Il ruolo delle associazioni di produttori per una filiera vitivinicola sostenibile

Per tutte le OP che immettono sul mercato i prodotti degli associati, la normativa europea prevede alcuni significativi vantaggi sul piano delle regole giuridiche applicabili, legate all'esenzione dall'applicazione delle regole sulla concorrenza. A norma dell'art. 152, infatti, le OP riconosciute "in deroga all'articolo 101 par. 1 TFUE" possono legittimamente "pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome degli aderenti", fermo restando il limite di applicare prezzi identici¹¹.

In un'ottica di gestione del mercato, il Reg. UE n. 1308/2013 disciplina le Organizzazioni interprofessionali (OI), ovvero strutture che operano al fine di stipulare accordi interprofessionali, in rappresentanza dei propri aderenti, elaborando contratti tipo da utilizzare nei successivi rapporti contrattuali aventi ad oggetto la vendita dei prodotti agricoli, fermo restando il divieto di fissazione dei prezzi dei prodotti¹².

Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali che siano costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e da almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori.

Il Reg. UE n. 2021/2117, a parziale modifica della disciplina, prevede che gli Stati possano riconoscere solo OI che abbiano una rappresentanza equilibrata dei vari soggetti appartenenti alle varie fasi della filiera.

La disciplina nazionale di regolazione delle OP e delle OI è rappresentata dal d.lgs. n. 102/2005, intitolato «Regolazione dei mercati agroalimentari». Le organizzazioni di produttori hanno come scopo

vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee o, per i prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuta dal diritto dell'Unione, la zona geografica specificata nel disciplinare.

¹¹ Sul punto, A. IANNARELLI, *Dal caso "indivia" al regolamento omnibus: le istituzioni europee a' la guerre tra la PAC e la concorrenza*, in *Dir agroalim.* 2018, 115 ss.; Id., "Agricoltura e concorrenza" o "concorrenza e agricoltura"? (gli artt. 169, 170 e 171 del reg. n.1308/13 e il progetto di guidelines presentato dalla Commissione), in *RDA*, 2015, I, 3.

¹² L. Paoloni, *Le regole interprofessionali per il funzionamento della filiera*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, Milano, 2021, 155.



Laura Costantino

principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute. La legge nazionale assume quale modello generale, il modello europeo per le OP ortofrutticole: lo scopo principale è la commercializzazione.

Le OP devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

I soci sono obbligati ad applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione; aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività dell'organizzazione, ad una sola di esse; far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione; mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio; ai fini del recesso, bisognerà osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

La disciplina nazionale si sposta, poi, sulla regolazione dei contratti filiera, ed in particolare:

- intese di filiera, soggette all'approvazione ministeriale, concluse tra organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel CNEL e dalle OI riconosciute;
- contratti quadro, conclusi dalle OP; le modalità della loro stipula possono essere definite con decreto ministeriale.

La violazione, da parte delle imprese aderenti ad organizzazioni firmatarie di contratti quadro, di pattuizioni contenute in tali contratti costituisce inadempienza grave, con conseguente risarcimento del danno.

Importante previsione è contenuta nell'art.12 del d.lgs. n. 102/2005, che prevede che i crediti degli agricoltori nei confronti degli acquirenti dei prodotti derivanti dai contratti quadro, hanno privilegio generale sui beni mobili delle imprese debtrici.



Il ruolo delle associazioni di produttori per una filiera vitivinicola sostenibile

3. La sostenibilità nel settore vitivinicolo per mezzo dell'associazionismo

Nonostante il sicuro rilievo che le OP assumono nel complesso disciplinare europeo, nel settore vitivinicolo nazionale si assiste ad uno sviluppo asincrono delle OP rispetto ai territori maggiormente produttivi di vini di qualità. Le ragioni sono da ricercare nelle già richiamate caratteristiche del prodotto finito che consentono una maggiore commerciabilità e, dunque, l'adozione di strumenti diversificati e alternativi all'associazionismo dei produttori, che resta uno strumento del tutto volontario.

La recente adozione della nuova politica agricola comune rafforza il ruolo delle organizzazioni dei produttori, anche nell'ottica degli obiettivi di sostenibilità.

Oltre alle richiamate novità introdotte dal Reg. UE n. 2021/2117, si segnalano due norme che assumono una importanza, almeno prospettica, significativa, in termini di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. La prima è contenuta nell'art. 172 *bis*, intitolato "ripartizione del valore": gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, possono convenire con gli operatori posti a valle della filiera clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime. La norma introduce uno strumento in favore dei produttori, destinato ad operare in modo sicuramente più efficace in termini di incidenza sul mercato se adoperato dalle associazioni di produttori, ossia la possibilità di negoziare una migliore ripartizione del valore con gli operatori della filiera, in modo da riequilibrare le posizioni delle imprese produttive che operano lungo la stessa. E' opportuno rilevare, infatti, che il comparto vitivinicolo, per quanto, come già detto, goda di una strutturazione più solida rispetto ad altri comparti produttivi agricoli, non è esente da possibili problematiche proprie della produzione agricola in sé, e che determinano un ruolo diverso degli operatori economici lungo la filiera: la produzione di uva risente comunque di tutte le variabili proprie dell'attività di coltivazione, legate alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico della pianta. L'imprenditore agricolo, inoltre, è an-



Laura Costantino

che in una posizione di particolare distanza rispetto al consumatore finale, e dunque spesso non ha gli strumenti per poter conoscere da un lato il gradimento rispetto alla qualità del prodotto conferito, dall'altro la reale redditività della filiera con riferimento all'annata specifica, elementi più facilmente a disposizione delle imprese che operano a valle dell'impresa agricola. Dunque, la norma richiamata opera in un'ottica di sostenibilità economica della filiera, nella prospettiva della remuneratività dell'impresa agricola.

La norma successiva, poi, (art.172 *ter*), intitolata "Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta", introduce una previsione *ad hoc* per i vini di qualità: in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo possono fornire *indicatori di orientamento sui prezzi* non vincolanti riguardo alla vendita di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Nella traiettoria individuata, la norma consente, dunque, in un'ottica di governo del mercato, alle organizzazioni interprofessionali di svolgere una fondamentale azione di monitoraggio dei prezzi delle uve destinate alla produzione dei vini di qualità, sempre entro il limite di non eliminare la concorrenza; gli indicatori di orientamento dei prezzi sono, infatti, non vincolanti. In questo modo il legislatore europeo interviene sulle filiere lunghe, fornendo un dato utile alle imprese agricole, con riferimento al prezzo del prodotto agricolo finalizzato alla trasformazione di vini di qualità.

L'obiettivo della sostenibilità è, poi, espressamente contenuto nell'art. 210 *bis*, che disciplina le iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità. La norma introduce una deroga alle regole sulla concorrenza per quegli accordi, decisioni e pratiche concordate dei produttori che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, finalizzate ad applicare norme di sostenibilità più rigorose, ovvero norme che contribuiscano a raggiungere obiettivi ambientali (mitigazione dei cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ri-



Il ruolo delle associazioni di produttori per una filiera vitivinicola sostenibile

pristino della biodiversità e degli ecosistemi) o di riduzione di uso di pesticidi, oltre che salute e benessere degli animali.

In quest'ottica, la norma rafforza gli obiettivi già normativamente strutturati per le filiere vitivinicole. Basti pensare a quanto già stabilito dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino che, all'art.1, inquadra il vino, la vite e i territori viticoli nell'ambito del patrimonio culturale nazionale, con l'espresso obiettivo di valorizzarne gli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

La recente deroga in materia di concorrenza trova, dunque, nell'applicazione specifica alle filiere vitivinicole, un quadro normativo già maturo, ove si eleva il prodotto e il territorio a patrimonio culturale nazionale e si individuano, a livello nazionale, gli obiettivi di sostenibilità già prima dell'adozione degli attuali indici normativi di derivazione europea.

Non è un caso, infatti, che una prima architettura giuridica sulla sostenibilità di filiera abbia ad oggetto proprio il settore vitivinicolo. Il d.l. n. 34/2020 (convertito in l. n. 77/2020), all'art. 224 *ter*, introduce il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, ovvero l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione, che segue specifiche modalità produttive e gestionali¹³.

Le organizzazioni dei produttori assumono un ruolo chiave anche in una prospettiva *de iure condendo*, con riferimento alle produzioni vitivinicole di qualità, mantenendo la traiettoria disciplinare da sempre seguita (come si è detto) dal legislatore europeo per la promozione del mercato del vino. La recente Proposta di Regolamento sulle

¹³ Art. 224 *ter*: al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali.



Laura Costantino

indicazioni geografiche dei vini¹⁴, adottata nel quadro della strategia “From farm to fork”, si propone di contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile, rafforzare il quadro legislativo in materia di IG, introdurre criteri di sostenibilità specifici e migliorare le norme volte a rafforzare la posizione degli agricoltori e delle associazioni di produttori nella catena del valore.

La proposta intende introdurre un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione; l’obiettivo verrà raggiunto per mezzo dell’agire collettivo degli agricoltori, non solo in funzione della gestione collettiva dell’indicazione geografica, ma anche “per rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato” (art.4).

In un’ottica di miglioramento della filiera produttiva, la proposta di Regolamento fa ricorso al ruolo delle associazioni di produttori, alle quali riconosce la possibilità di concordare impegni di sostenibilità più rigorosi per la produzione di un prodotto designato da un’indicazione geografica. Obiettivo, espresso nell’art.12, è quello di concordare precisi impegni in capo ai produttori che vadano oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici.

4. Conclusioni

La peculiare strutturazione della filiera vitivinicola esprime caratteristiche proprie del comparto che, come si è detto, rendono gli obiettivi di sostenibilità sicuramente più vicini rispetto ad altre filiere produttive che risentono di problematiche strutturali della produzione agroalimentare. Il prezzo del prodotto finito, sicuramente più elevato rispetto ad altri prodotti agroalimentari, aumenta la capacità reddituale delle imprese lungo la filiera e, dunque, accresce le opportunità di introdurre tecniche produttive sempre più integrate con

¹⁴ *Proposta di Regolamento UE relativa alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli*, COM(2022) 134 final, del 31 marzo 2022.



Il ruolo delle associazioni di produttori per una filiera vitivinicola sostenibile

l'ambiente e con i territori, per mezzo di specifici investimenti. L'attenzione inedita del legislatore europeo per la regolazione delle filiere produttive, compreso il comparto vitivinicolo, è rappresentata dalla ricerca dell'equilibrio nella distribuzione del valore lungo la filiera. Se, come anticipato in premessa, le caratteristiche della filiera vitivinicola hanno contribuito allo sviluppo del fenomeno aggregativo ben prima che in altri settori, gli attuali indici normativi richiedono il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità attraverso un migliore equilibrio lungo la filiera, rispetto alla remuneratività delle singole imprese che vi operano, in relazione alle relazioni contrattuali tra le stesse. In quest'ottica, le organizzazioni dei produttori assumono un ruolo potenzialmente determinante per influire in modo significativo sull'equa ripartizione del valore lungo la filiera, per mezzo della rappresentatività dell'intero settore produttivo agricolo. Allo stesso tempo, alle OI è affidato un ruolo chiave nella gestione del mercato dei vini di qualità, che andrebbe senza dubbio potenziato, in quanto direttamente incidente sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che non possono prescindere dalla redditività di tutto il sistema produttivo.







L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract per la tracciabilità e il controllo della filiera vitivinicola sostenibile: esperienze, criticità e prospettive di sviluppo

PIERLUIGI GALLO

(UNIVERSITÀ DI PALERMO, SEEDS S.R.L., SPIN-OFF ACCADEMICO UNIPA)

Abstract: Negli ultimi anni la blockchain sta conquistando un ruolo fondamentale nella gestione delle filiere produttive ed in particolare per la filiera vitivinicola. Questa tecnologia insieme agli smart contract permette di validare i dati forniti da diversi attori all'interno della filiera creando un dato sicuro, imm modificabile e di qualità.

Abstract: Recently the blockchain has been gaining a fundamental role in the management of production chains, especially in the wine sector. This technology together with smart contracts allows to validate data provided by different actors within the supply chain, creating a secure, immutable and high-quality data framework.

Keywords [IT] Blockchain, tracciabilità, vino, valori, sostenibilità

Keywords [EN] Blockchain, traceability, wine, values, sustainability

1. Introduzione

Il settore vitivinicolo si conferma uno dei veri e propri patrimoni della cultura e dell'economia italiana. L'Italia è il terzo paese per il consumo di vino e il secondo esportatore di vino nel mondo. Con un fatturato che supera i 32 miliardi di euro annui, il settore sente la responsabilità di rappresentare un importante elemento dell'Italia all'estero e richiede pertanto prodotti competitivi e di alta qualità, capaci di fare fronte alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Nell'era dell'informazione, nella quale viviamo, il concetto



Pierluigi Gallo

di qualità non riguarda esclusivamente il prodotto fisico, ma deve necessariamente coinvolgere anche i dati che lo accompagnano. Un ottimo vino deve poter parlare di sé e lo può fare mediante la propria etichetta ed attraverso sistemi di etichettatura che includono anche strumenti digitali. Gestire i dati non è utile solo ai fini del marketing, che sicuramente ne beneficia, ma ha anche riflessi tecnici, sociali e di sostenibilità sull'intera filiera. Negli ultimi anni sono state sviluppate tecnologie ICT innovative, quali la blockchain e gli smart contract, che promettono di rivoluzionare il mondo dell'enologia ed in parte lo stanno già facendo attraverso l'introduzione di nuove metodologie per la tracciabilità e la rintracciabilità di prodotti e processi produttivi del settore vitivinicolo. La blockchain è una struttura dati che lavora su un sistema distribuito, in cui non è presente un elemento di fiducia centralizzato e che utilizza gli interessi contrastanti dei soggetti coinvolti per creare fiducia attraverso l'uso di elementi crittografici. I dati scritti in blockchain sono soggetti a validazione preventiva e distribuita e sono resi disponibili in maniera distribuita, immutabile e sicura.

Inoltre, la tecnologia facilita l'implementazione di vari modelli di economia circolare, non solo per la gestione delle risorse e dei rifiuti, ma anche per aggiungere trasparenza nei comportamenti, e far risaltare elementi intangibili e dei valori che vanno al di là del prodotto ed includono l'etica e la sostenibilità di lungo termine. Infatti, se da un lato i consumatori desiderano conoscere le informazioni sui prodotti che usano per la propria alimentazione per questioni di qualità, salubrità, valutazione del rapporto qualità/prezzo, i produttori che investono nella qualità per rendere i loro prodotti sicuri, fedeli alle tradizioni e competitivi sul mercato necessitano di strumenti che riescano ad attestare, in modo verificabile, quanto descritto.

L'esperienza di ricerca e di trasferimento tecnologico condotto da SEEDS s.r.l., start-up innovativa e spinoff accademico dell'Università di Palermo si è concentrata proprio nell'uso della tecnologia blockchain per il settore agroalimentare. Negli ultimi anni, SEEDS si è dedicata alla definizione ed alla realizzazione della piattaforma SeedsBit, basata su *blockchain*, che introduce numerosi livelli di innovazione, con specifica visione sulla semplicità d'uso, la diffusione e l'impatto. Il nome della piattaforma richiama il nome dello spin-off, SEEDS, e ne indica la sua missione principale: raccogliere i semi di informazione e gestirli in un unico percorso di tracciabilità. Il suffisso



L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract

bit, oltre a ricordare l'unità di misura dell'informazione nei sistemi digitali, è l'acronimo di "blockchain for information traceability". La piattaforma gestisce dati in modo sicuro e con fiducia, riportando la tracciabilità agroalimentare, dovuta per obbligo di legge, ad uno strumento distintivo rispetto alla concorrenza, elevandola a tracciabilità di filiera piuttosto che ad una semplice collezione di tracciabilità di singoli segmenti slegati in cui ciascun *data silo* riguarda solo i processi interni a ciascuna delle imprese coinvolte nella filiera. SeedsBit mette assieme dati provenienti da vari soggetti della filiera e contribuisce a rendere prodotti e processi dimostrabili e misurabili, lavorando anche sulle interazioni tra soggetti che intervengono nella filiera nella relazione di fornitore-cliente.

SeedsBit va oltre una semplice messa in comune dei dati perchè supporta la tracciabilità multi-filiera in cui i dati di vari ingredienti si intrecciano e confluiscono nel patrimonio digitale associato ad un prodotto che ha più ingredienti, anche molto diversi tra loro. La complessità tecnologica associata a questi 'intrecci' tra le filiere viene gestita dalla piattaforma e viene restituita ai soggetti in forma visuale e semplice in cui i dati inseriti dai vari attori della filiera contribuiscono alla validazione degli ulteriori dati in arrivo. Ogni soggetto inserisce i dati di propria pertinenza, il conferimento di tali dati viene registrato in una unità informativa detta transazione (in quanto inizialmente dedicata a contenere i dettagli di transazioni finanziarie) e viene messa in un blocco. I blocchi vengono collegati in sequenza attraverso meccanismi crittografici che li rendono immutabili, tanti più quanti più blocchi vengono agganciati nel seguito. In SeedsBit, prima che una transazione dell'agroalimentare venga considerata valida, è necessario che essa superi un algoritmo di validazione che non è demandato ad un singolo attore ma ad una moltitudine di soggetti che hanno interesse nel verificare i dati di interesse: imprese dei vari segmenti dell'agroalimentare, enti di certificazione, enti pubblici di controllo e repressione frodi, soggetti e piattaforme per l'import/export ¹.

¹ P. Gallo, F. Daidone, F. Sgroi, and M. Avantaggiato, "AgriChain: Blockchain Syntactic and Semantic Validation for Reducing Information Asymmetry In Agri-Food," 2022. [Online]. Available: <http://ceur-ws.org>



Pierluigi Gallo

2. Tracciabilità e rintracciabilità

Affidabilità dei dati e sicurezza alimentare sono concetti in continuo sviluppo che suscitano una grande discussione nella società e che sono sotto i riflettori, a livello europeo, anche per le modalità di presentazione dei dati; infatti, da quest'ultime possono discendere storture e polarizzazioni che finiscono per orientare i consumi a favore/sfavore non solo di singoli prodotti ma anche interi sistemi di produzione o avere impatto su abitudini alimentari su larga scala². La filiera vitivinicola unisce diverse tipologie di soggetti richiedendo soluzioni scalabili e adattabili ad ogni realtà produttiva.

Seppure la tracciabilità alimentare sia un obbligo di legge, gli strumenti attualmente in uso mostrano i loro limiti dovuti ad una gestione dei dati su verticali scarsamente interoperabili. Il cliente finale affronta ancora una forte asimmetria informativa rispetto agli altri attori delle filiere agroalimentari ed ha a disposizione solo poche informazioni³. I dati di tracciabilità ancora oggi sono disponibili essenzialmente alle aziende che li hanno raccolti e agli enti di controllo; i soggetti della filiera non hanno accesso a dati strutturati ed affidabili ed il consumatore riceve solo le informazioni sintetiche riportate in etichetta, gli approfondimenti sono disponibili in forma non verificabile e risultano generici riguardando la tipologia di prodotto, senza neppure far riferimento al lotto o all'unità di vendita. Il mercato richiede nuovi metodi per ricostruire il delicato rapporto di fiducia tra produttori e consumatori, aumentando la competitività e migliorando i processi produttivi. I consumatori non si accontentano più di caratterizzazioni "bio" o "100% tracciabile", ma vogliono vedere i dati, avere l'accesso ai processi produttivi, scoprire la storia di ogni prodotto, sapere cosa sta dietro all'e-

² M. O. Carruba, A. Malavazos, A. Valerio, and E. Nisoli, "Front-of-pack (FOP) labelling systems, nutrition education, and obesity prevention: nutri-score and nutriinform battery need more research," *Eating and Weight Disorders*, Aug. 2021, doi: 10.1007/S40519-021-01342-X; M. Touvier, S. Hercberg, and C. Julia, "NutriScore vs NutriInform Battery frontofpack labelling systems: weight of scientific evidence matters," *Eating and Weight Disorders*, Aug. 2021, doi: 10.1007/S40519-021-01341-Y.

³ P. Gallo, F. Daidone, F. Sgroi, and M. Avantageggiato, "AgriChain: Blockchain Syntactic and Semantic Validation for Reducing Information Asymmetry In Agri-Food," 2022. [Online]. Available: <http://ceur-ws.org>



L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract

tichetta ed esplorare i dati collegati a nuovi metodi di etichettatura. Da questo punto di vista la gestione dei dati di tracciabilità non è solo un modo per 'comunicare' e diffondere il prodotto, essa diventa uno strumento di sicurezza e informativo a supporto e a completamento degli strumenti di marketing classici in quanto fornisce, uno spazio sicuro e immutabile di dati dove il produttore può valorizzare e raccontare la storia dei propri prodotti e processi produttivi per i consumatori e lo può fare avvalendosi di dati veritieri ⁴. Il prodotto assume un nuovo valore che non riguarda solo il gusto del prodotto ma lo caratterizza, attraverso dati veritieri e verificabili, come etico, biologico, territoriale e sostenibile. Inoltre, una tecnologia così all'avanguardia come la blockchain, assieme a meccanismi di validazione basati su smart contract suscitano un grande interesse da parte di consumatori e aziende e contraddistingue in modo positivo rispetto alla concorrenza che fornisce informazioni in maniera più tradizionale.

La blockchain velocizza il processo di rintracciabilità che serve per trovare un dato nel percorso a ritroso dal prodotto ai suoi ingredienti fino alle materie prime o alle aree di produzione. Mentre la tracciabilità serve per la gestione della qualità del prodotto, la rintracciabilità è un processo inverso che ha un ruolo fondamentale nell'identificazione delle origini di un problema. Il processo di rintracciabilità ha assunto notevole importanza negli ultimi anni, a seguito del verificarsi di significativi scandali alimentari ⁵ e vari casi di zoonosi: la malattia della mucca pazza nel Regno Unito nel 1996, l'influenza aviaria ad Hong Kong nel 1997, l'encefalite suina nell'Asia sud-orientale nel 1998, l'afta epizootica in Europa nel 2001, la SARS ad Hong Kong nel 2003, lo scandalo del latte in Cina nel 2008 e l'influenza pandemica globale H1N1 nel 2009 ⁶. Grazie

⁴ M. Krotofil, J. Larsen, and D. Gollmann, "The process matters: Ensuring data veracity in Cyber-physical systems," *ASIACCS 2015 - Proceedings of the 10th ACM Symposium on Information, Computer and Communications Security*, pp. 133–144, Apr. 2015, doi: 10.1145/2714576.2714599.

⁵ P. Visciano and M. Schirone, "Food frauds: Global incidents and misleading situations," *Trends Food Sci Technol*, vol. 114, pp. 424–442, Aug. 2021, doi: 10.1016/J.TIFS.2021.06.010; A. Rizzuti, "Food Crime: A Review of the UK Institutional Perception of Illicit Practices in the Food Sector," *Social Sciences 2020, Vol. 9, Page 112*, vol. 9, no. 7, p. 112, Jul. 2020, doi: 10.3390/SOCSCI9070112.

⁶ P. Gallo, G. Capizzi, and M. Timoshina, "SeedsBit : Blockchain per la Tracciabilità Agroalimentare Multifiliera," *Federalismi*, 2020.



Pierluigi Gallo

al fatto che i dati sono distribuiti e disponibili a tutti gli attori della filiera, la ricerca diventa più semplice, trasparente e immediata. Questo permette di agire velocemente e risalire all'origine di ogni singolo prodotto in quanto ogni utente, compreso il consumatore, ha sempre tutti i dati a disposizione. Grazie alle caratteristiche innovative della blockchain e all'equilibrio informativo che si crea nella filiera produttiva di ogni prodotto gli effetti negativi delle problematiche sopra riportate possono essere notevolmente limitate, in caso contrario, tempi inadeguati per il reperimento dei dati o indisponibilità degli stessi possono causare perdite economiche per le aziende e mettere a rischio la salute delle persone.

3. Tecnologie di riferimento

La gestione dei dati nella filiera agroalimentare, a fini di tracciabilità, rintracciabilità, trasparenza, sostenibilità, richiede una moltitudine di tecnologie utilizzate in modo sinergico, a volte coinvolgendo interi paradigmi di comunicazione. Verificare, ad esempio, che la catena del freddo per un determinato prodotto sia rispettata, richiede che vengano acquisiti i dati di temperatura per il prodotto e per l'ambiente in cui esso si trova. L'acquisizione dei dati viene effettuata mediante dispositivi e protocolli IoT, dell'Internet of Things. Tuttavia, se da un lato utilizzare un sensore di temperatura che fornisca i dati in rete mediante protocolli IoT o delle API consente di automatizzare il processo di acquisizione dei dati e riduce le possibilità di errore dovute all'operatore umano, dall'altro esso non risolve pienamente il problema dell'interesse che può avere uno dei soggetti della filiera a manipolare i dati raccolti. Infatti, l'interesse a non far emergere eventuali valori di temperatura al di sopra di una certa soglia non si applica soltanto all'operatore che li modifica all'atto della trascrizione o dell'inserimento in piattaforma mediante data entry. Infatti, essendo il sensore di proprietà di uno dei soggetti della filiera, può essere modificato, alterato, manomesso, sia direttamente, che indirettamente, affinché fornisca dati che garantiscano i propri interessi. Se all'acquisizione del dato con IoT, possibilmente da più soggetti con interessi contrastanti, si aggiunge una validazione distribuita, allora si ha un livello di garanzia sulla qualità del dato di molto superiore. Quindi, oltre alle tecnologie di acquisizione, è necessario introdurre aspetti di



L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract

sicurezza anche nelle tecnologie di comunicazione per il trasferimento del dato e, infine, nelle tecnologie distribuite per la gestione, l'ordinamento cronologico, lo storage distribuito, l'immutabilità dei dati. Consistenza, disponibilità e tolleranza al partizionamento della rete di nodi, quindi dei soggetti interessanti alla filiera, sono delle caratteristiche di primaria importanza. In particolare, la disponibilità del dato consente di ridurre l'asimmetria informativa tra i soggetti della filiera, in particolare quando il dato viene fornito con delle latenze non compatibili con i tempi necessari a prendere decisioni consapevoli. Da questo punto di vista la blockchain garantisce la disponibilità del dato e consente di valutarne la tempestività nella fornitura, l'ordinamento logico e cronologico. Mentre la blockchain lega i dati, gli smart contract sono degli insiemi di regole che interagiscono con i dati stessi. La blockchain, pertanto, collega tutti i dati di filiera, rompendo i silos verticali in cui essi sono tipicamente confinati.

L'ordinamento, oltre all'immutabilità, sono infine molto importanti in quanto i problemi della contraffazione sono dovuti al fatto che un certo dato non viene fornito nel momento opportuno e fornendolo successivamente consente di polarizzarlo secondo le necessità e gli interessi del soggetto che gestisce il dato stesso.

4. Blockchain e smart contract

Per comprendere la *blockchain* è necessario soffermarsi brevemente sui concetti fondamentali che caratterizzano la tecnologia. Si tratta di una rete di dispositivi su cui viene distribuita l'informazione. Nasce nel 2008, con l'annuncio di Bitcoin (Nakamoto 2008), una delle più diffuse criptovalute. Il ruolo fondamentale della *blockchain* nell'ambito delle criptovalute è quello di garantire l'impossibilità di spendere due volte lo stesso valore, fattispecie che viene indicata nel mondo anglosassone come *double spending*. Il problema riguarda un qualsiasi valore in formato digitale poiché esso consente la riproduzione di notevoli copie con conseguente possibilità di spenderlo più volte. Per risolvere il problema senza dover utilizzare una entità centralizzata fidata, quale ad esempio una banca, è stata proposta la *blockchain*. Essa consente di effettuare la verifica formale della validità della transazione finanziaria in modo distribuito e i vari nodi, gestiti



Pierluigi Gallo

in modo indipendente, devono raggiungere un consenso, cioè una visione unitaria sullo stato dell'intero sistema.

La *blockchain* consente di gestire dati in modo trasparente, immutabile, fidato e tracciabile. La trasparenza è garantita dal fatto che le informazioni in essa contenute siano messe a disposizione dei vari attori coinvolti. L'immutabilità della *blockchain* è dovuta alla sua struttura dati: una volta inserito il blocco non può più essere modificato. La fiducia è dovuta al fatto che la *blockchain* si basa su evidenze crittografiche piuttosto che nei rapporti fiduciari verso una entità centralizzata ed elimina pertanto la necessità di intermediari fidati. La tracciabilità è dovuta al fatto che nella *blockchain* non è possibile eliminare le informazioni inserite ma soltanto aggiungerne di nuove in coda pertanto, viene mantenuto lo storico delle informazioni.

A seconda della tipologia di *blockchain*, questa può essere accessibile da chiunque in lettura (*blockchain* pubbliche) o da particolari entità preventivamente identificate (*blockchain* private). Perché un nodo possa scrivere sulla *blockchain* è necessario che esso giunga ad un consenso con gli altri. Se i nodi che devono raggiungere il consenso sono appartenenti ad un gruppo chiuso e predefinito allora si dice che la *blockchain* è di tipo *permissioned*, in quanto solo chi ha i permessi può partecipare alla competizione interna tra i nodi per scrivere dati. Le *blockchain permissionless*, invece, non necessitano di alcuna identificazione preventiva.

Pertanto, le informazioni vengono aggiunte dagli attori della rete per mezzo di transazioni che vengono verificate, votate ed approvate dalla maggioranza dei partecipanti, il tutto seguendo determinati protocolli che permettono di stabilire il consenso collettivo della rete. Raggiunto il consenso ogni partecipante della rete avrà una copia immutabile delle operazioni che sono state effettuate al suo interno.

La *blockchain* consente di registrare eventi ordinati nel tempo, indicati come transazioni. Le transazioni vengono raggruppate in blocchi, da cui il nome di *blockchain*, catena di blocchi. A tale scopo, per realizzare il sistema in un contesto privo di fiducia, la *blockchain* impiega una catena di blocchi in continua crescita ed opportuni meccanismi crittografici che ne garantiscono l'immutabilità nel tempo.

Tramite la *blockchain* si possono automatizzare procedure di verifica in fase di inserimento dei dati all'interno della rete stabilendo, tramite dei contratti digitali denominati *smart contract*, gli interessi



L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract

delle parti coinvolte, ed i meccanismi che regolano la validazione e l'integrità degli stessi.

Quando i dati da immettere sulla *blockchain* hanno elevate dimensioni, si preferisce caricare soltanto una sintesi degli stessi, un *hash*, in modo da evitare che le repliche su tutti i nodi determinino uno spreco di risorse di storage, di rete e di sincronizzazione. Questo vale anche quando i dati non possono essere resi condivisi per questioni di privacy, in tal caso vengono immagazzinati fuori dalla catena tramite una operazione che viene indicata come *storage off-chain*. Se i dati immagazzinati al di fuori della *blockchain* vengono modificati, l'*hash* crittografico che è stato caricato sulla *blockchain* non corrisponde più a quello calcolato sui dati modificati. Tale fattispecie rivela le modifiche ma non consente di accedere ai dati originali. Infine, una caratteristica molto importante della *blockchain* è il time-stamping dei blocchi di transazioni che vengono aggiunti alla catena. Da questo aspetto nasce una naturale predisposizione del sistema alla attestazione di documenti in termini di prove di esistenza alla data e da cui nascono diversi servizi orientati alla notarizzazione proprio basati su *blockchain*.

Le piattaforme blockchain di seconda generazione supportano meccanismi di verifica con logica distribuita denominati smart contract. Mentre la blockchain lavora sui dati, gli smart contract lavorano a livello di logiche con cui si elaborano i dati ricevuti. Lo smart contract si assicura che tutte le informazioni raccolte dai vari attori della filiera corrispondano ad un determinato disciplinare condiviso da tutti. La piattaforma SeedsBit utilizza gli smart contract per implementare disciplinari di produzione, sostenibilità, eticità, etc. traducendo l'insieme di regole e la sequenza di passi, un insieme di verifiche che devono essere eseguite. Quindi questo disciplinare può essere implementato sotto forma di codice.

5. SeedsBit e la blockchain per l'agroalimentare

Come anticipato, la raccolta e la condivisione delle informazioni nell'ambito agroalimentare può trarre grande giovamento dall'uso di tecnologie come la blockchain. Divenuta nota in quanto elemento abilitante per le criptovalute, è stata ampiamente utilizzata in varie



Pierluigi Gallo

applicazioni civili ed industriali, con particolare riferimento al settore agricolo ed alimentare.

Già da tempo la tracciabilità fa parte integrante del processo di produzione, ma la blockchain la porta a un livello completamente nuovo. In particolare, la sicurezza della blockchain è dovuta agli strumenti crittografici che vengono in essa utilizzati, i dati sono disponibili a tutti gli attori della filiera ed alcuni meccanismi distribuiti (e.g. algoritmo di consenso), consentono di essere certi di avere una visione coerente dello stato dell'intero sistema. Attualmente, la tracciabilità si limita ai confini dell'azienda e i dati sono disponibili solamente ai partner più vicini all'interno della filiera ed agli enti di controllo. Solitamente gli attori all'inizio della filiera non sanno molto della destinazione finale del loro prodotto, e i soggetti della filiera in genere conoscono meglio i percorsi del prodotto a monte, fino al loro segmento, rispetto a quelli a valle che lo fanno giungere fino al consumatore finale. L'asimmetria informativa non permette ai consumatori di effettuare scelte consapevoli e agli attori della filiera di ricevere alcun feedback per i loro prodotti. Il registro distribuito e immutabile permette a tutti, dall'agricoltore al cliente, di seguire l'intero percorso di ogni singola bottiglia di vino e inserire i dati relativi alla propria sfera di responsabilità all'interno della filiera.

Molti *decision maker* delle imprese di trasformazione dell'agroalimentare hanno compreso le opportunità derivanti dalla tecnologia, superando i preconcetti iniziali che facevano loro ritenere di non aver bisogno di ulteriori strumenti digitali e avendo come unico riferimento gli obblighi di legge; l'utilizzo di tale tecnologia consente di aprire le porte delle proprie aziende, trasmettere i propri valori, estrarre informazioni da dati di filiera, altrimenti non accessibili. Il tema della semplicità d'uso è molto caro alle imprese e con l'introduzione di una nuova tecnologia temono di dover aumentare il proprio carico di lavoro per la gestione dei dati. La piattaforma SeedsBit va oltre la tracciabilità all'interno della singola impresa, ed aggiunge notevoli vantaggi richiedendo un piccolo sforzo iniziale alle imprese che ancora non gestiscono i dati in forma digitalizzata consentendo loro di risparmiare tempo e denaro nell'assolvimento degli obblighi di legge e consentendo loro di accedere ad informazioni preziose per le decisioni aziendali. Infatti, conoscere il percorso del proprio vino a valle rispetto alla produzione consente di comprendere anche i pas-



L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract

saggi che sono avvenuti prima di giungere al tavolo del consumatore, verificando che sia stato trattato adeguatamente durante lo stoccaggio ed il trasporto, ad esempio rispetto alla temperatura, vibrazioni, esposizione al sole. Su questi aspetti, intervengono, in modo efficace sensori o più semplicemente etichette termo- e fotosensibili, capaci di testimoniare le condizioni occorse alla singola unità di vendita.

La blockchain di SeedsBit diventa uno strumento di **responsabilizzazione**, di **condivisione** e di **marketing** consentendo di passare da uno storytelling con elementi generici ed immaginari ad una descrizione puntuale e suffragata da dati veritieri e verificabili, di condivisione dei valori e valutazione dei processi spesso non tangibili. Infatti, due unità di prodotto con caratteristiche simili, possono essere ottenute in modi diversi, anche dalla medesima azienda. Immaginiamo le differenze di un vino liquoroso prodotto da acini essiccati al sole in modo naturale/tradizionale e di uno che ha richiesto il coinvolgimento dei forni ad elevate temperature, in modo industriale. Ancora più evidente è il contributo etico, importante ma non facilmente dimostrabile, nelle attività di produzione e trasformazione. Attestare che non sia stata utilizzata manodopera minorile, o di altre fasce protette, risulta difficile da collegare a prodotti se non viene effettuata una raccolta del dato in modo responsabile e immediato ma soprattutto distribuito e disponibile anche agli enti di controllo.

La necessità di maggiore trasparenza è comune sia ai consumatori che alle imprese dell'agroalimentare. Da un lato c'è il desiderio di conoscere ciò che si mangia, sia per ragioni di salubrità, qualità e sostenibilità, dall'altro, oltre agli investimenti per rendere il loro prodotti sicuri, fedeli alle tradizioni e competitivi sul mercato e per loro la blockchain apre tante nuove possibilità. Inoltre, la recente propensione dei consumatori verso la filiera corta, in cui vi è un rapporto più o meno diretto fra il produttore e il consumatore dimostra l'attenzione verso la provenienza dei prodotti, il desiderio di un rapporto fiduciario diretto, una maggiore freschezza, proprietà sensoriali e nutrizionali, maggiore chiarezza sull'origine dei prodotti, conoscenza diretta dei produttori e delle zone di provenienza.

La piattaforma SeedsBit utilizza sia *blockchain permissioned* che *permissionless* in modo ibrido a seconda della visibilità che si vuole fornire all'informazione da attestare. Una piattaforma *blockchain permissioned* *opensource* gestisce i dati che devono essere resi disponibili al consorzio.



Pierluigi Gallo

La piattaforma è arricchita da diversi elementi *software* e *hardware* che consentono di gestire l'interazione con gli utenti finali. Tali elementi sono *app*, *webapp*, supporto per dispositivi *IoT* (*Internet of Things*) e svariate *API* (*Application Program Interface*). L'utilizzo in modo eclettico delle varie tipologie di *blockchain* consente di mitigarne le criticità, legate ad esempio ai costi ed al consumo energetico delle *blockchain* pubbliche ed alla loro scalabilità, riducendo enormemente la quantità di dati che devono essere attestati su tali tipologie di piattaforma. SeedsBit rende la *blockchain* accessibile a tutti, consentendo alle aziende di rendere i propri sistemi '*blockchain-ready*' con uno sforzo limitato.

Attraverso opportune *API*, sviluppatori terzi possono creare le proprie applicazioni o connettere la *blockchain* SeedsBit ad applicazioni esistenti. L'integrazione con i sistemi di tracciabilità classici operati dalle aziende valorizza gli investimenti già effettuati e consente di aggiungere un ulteriore livello di veridicità e validità del dato non solo per l'immodificabilità tipica della *blockchain* ma anche per gli algoritmi di validazione, specifici di SeedsBit. Questi incrociano dati da più sorgenti e attraverso l'identificazione univoca del lotto e della singola unità di vendita. In aggiunta alla validazione del dato, SeedsBit opera una validazione di processo, fornendo agli enti certificatori un potente strumento di verifica continua del rispetto di standard e protocolli già adottati, quali ad esempio GS1, HACCP, AICQ, DoC, DoP e IGP. Per tale motivo, SeedsBit si rivolge anche agli enti pubblici di controllo e garanzia dell'igiene e della sicurezza alimentare, altri attori coinvolti nelle procedure distribuite di validazione del dato.

6. L'equilibrio tra trasparenza e riservatezza

Rendere le filiere più trasparenti non significa fornire dati in modo indiscriminato a tutti i soggetti, ancor più che alcune aziende temono la trasparenza e la ostacolano in quanto traggono beneficio dall'opacità sui processi di produzione. Tuttavia, anche per loro la *blockchain* può avere dei vantaggi e favorirà l'innescare di un trend di miglioramento in termini di qualità e trasparenza. SeedsBit propone una soluzione ibrida e molto flessibile. Se il produttore è sicuro e fiero di un dato, lo fornisce e questo dato viene valutato da altri attori della filiera, dagli smart contract basati su vari disciplinari e standard e finalmente scritto sulla



L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract

blockchain. Le informazioni fornite sono veritiere, pubblicate e immutabili. Cioè l'imprenditore che dice A oggi, non potrà dire che era una B domani. Se il produttore per un motivo o un altro non vuole condividere un particolare dato è altamente sconsigliabile pubblicare dati non veritieri. Nonostante ciò, se il dato indesiderato non è richiesto dalla legge, il produttore può semplicemente ometterlo. Questo naturalmente lo mette in una posizione più debole rispetto ai concorrenti che pubblicano la stessa tipologia di dato, ma nello stesso tempo gli permette intanto di registrare almeno una parte dei dati sulla blockchain. Negli ultimi anni l'argomento è stato oggetto di rinnovato interesse, a seguito dell'affermazione di nuove tecnologie e paradigmi in ambito ICT, tra le quali l'IoT e la *blockchain*, che rivoluzionano il modo di tracciare i prodotti (Pierluigi Gallo et al. 2018).

In ambito accademico ed industriale sono state definite e messe in esercizio delle soluzioni tecnologiche basate sulla *blockchain*, a supporto della trasparenza e della tracciabilità, con lo scopo di rendere chiara la provenienza geografica dei prodotti, le loro qualità, fornendo maggiori informazioni sul processo produttivo. I vantaggi per l'industria sono evidenti: ottimizzazione dei processi produttivi, incremento dell'efficienza, ripristino del rapporto di fiducia tra azienda e clienti, riduzione dei costi e degli sprechi di produzione. Lo strumento consente di far emergere comportamenti etici quali l'assenza di sfruttamento del lavoro minorile, il rispetto delle norme di sicurezza, la completa aderenza a specifici disciplinari e normative, marginalizzando il ruolo delle aziende che operano in modo improprio.

Infatti, le aziende costituiscono i tasselli della filiera che la *blockchain* contribuisce a collegare tra loro. I dati vengono collegati l'un l'altro forgiando una catena di responsabilità associata alla catena del valore e legando indissolubilmente ogni azione all'attore che l'ha esercitata. La *blockchain* è, prima di tutto, uno strumento di trasparenza vantaggioso per le aziende che desiderino fornire ai clienti prodotti di qualità corredati da informazioni anch'esse di qualità: aggiornate, veritiere e verificabili. La *blockchain* determina una partizione del mercato discriminando le aziende che seguono criteri di qualità da quelle che invece sfruttano l'opacità come strumento di profitto. Per innescare un meccanismo virtuoso ed aprire alla trasparenza, anche le aziende del secondo gruppo ottengono giovamento dalla trasparenza, mettendo in evidenza – su ciò che riguarda informazione volontaria – solo le tipo-



Pierluigi Gallo

logie di dati da valorizzare, non fornendo quelli che possano mettere in luce verità spiacevoli. Alcune informazioni potranno essere omesse, ma mai sarà conveniente tentare di scrivere un dato non rispondente a verità su blockchain, perché potrebbe essere immediatamente messo in luce dalle logiche di validazione e, anche nel caso in cui queste non riuscissero ad evidenziare l'incoerenza, costituirebbe comunque una assunzione di responsabilità forte per il dato fornito, anche nel caso questo venga smentito molto dopo la raccolta del dato stesso. Riasumendo, se una tipologia di dato non è richiesto dalla legge, si può semplicemente omettere, rimanendo in una posizione più debole rispetto ai concorrenti che invece quella tipologia di dato decidono di pubblicarla su blockchain. Quindi, anche per le aziende che non possono vantare una trasparenza assoluta la blockchain è uno strumento tecnologico di valore. In particolare, la piattaforma SeedsBit introduce la possibilità di inserire delle tipologie di dati se il produttore è sicuro e fiero di esse; in tal caso i dati verranno analizzati da smart contract di validazione basati su vari disciplinari e standard e, infine, scritto sulla blockchain. Le informazioni vengono quindi valutate in modo distribuito riguardo la loro veridicità e vengono rese immutabili.

Questi aspetti sono stati da tempo formalizzati, dal punto di vista giuridico, dall'Unione Europea attraverso delle linee guida (Furness 1998) nell'ottica di migliorare, tramite sistemi informatizzati, i diversi aspetti della *supply-chain* (Mousavi et al. 2002). A livello europeo, diversi regolamenti definiscono criteri e metodologie per garantire l'igiene e la sicurezza alimentare (Gazzetta Ufficiale 2006), il Decreto Legislativo n. 190 del 5 aprile 2006, il Regolamento CE 178/2002, il Regolamento 178/2008, il Regolamento europeo 1935/04, la Direttiva 90/496 sull'etichettatura nutrizionale, il Regolamento 1924/2006 considerato il libro bianco sulla sicurezza alimentare; il DM n. 16059 del 23 dicembre 2013 (Reg UE 299/2013). Tuttavia, questi elementi normativi non potevano tenere in considerazione le opportunità fornite dall'evoluzione tecnologica degli ultimi anni.

7. Dalla qualità dei prodotti alla qualità dei dati

La sicurezza di un prodotto alimentare, in primo luogo, è dettata dalla sua qualità. Solitamente quando si tratta di settore agroalimen-



L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract

tare il termine *qualità* si associa ai prodotti, agli ingredienti e ai processi di lavorazione, ma è importante considerare la qualità dei dati associati ai prodotti, in assenza della quale tutti gli sforzi dell'intera filiera produttiva possono risultare compromessi. Esistono dei fattori e delle metriche che in genere si applicano ai prodotti ma che andrebbero gestite anche a livello del piano dei dati. Ad esempio, mentre si valuta la freschezza dei prodotti, non si fa altrettanta attenzione rispetto alla tempestività con cui i dati vengono raccolti ed immagazzinati, meglio se resi immutabili su blockchain. Una transazione scritta su blockchain relativamente ad un processo, ad esempio la vendemmia di un determinato vigneto in un determinato giorno ha un valore diverso se scritto contestualmente al processo piuttosto che se inserito mesi dopo. Questo esempio, volutamente esagerato, ha varie implicazioni tecnologiche e a seconda del conferimento del dato è possibile contrastare alcune frodi e migliorare i successivi processi, ad esempio di differenziazione dei prodotti su differenti linee distinte dal punto di vista qualitativo. Un altro aspetto della qualità rappresenta la veridicità e la corrispondenza con quell'esatto prodotto, quindi l'associazione del prodotto con il suo *digital twin*.

La piattaforma SeedsBit usa la blockchain per estendere il concetto di tracciabilità applicandolo ai dati in generale e poi a prodotti e processi in particolare. La piattaforma lavora in sinergia con metodologie tipiche dei *Big Data* ed attraverso analisi effettuate sulle differenti visioni di un medesimo prodotto, effettuare controlli incrociati sia sui dati che sulle fonti. Oltre a creare un'immagine completa, la piattaforma permette di fornire al consumatore e a tutti gli attori della filiera produttiva anche un dato di qualità. Piuttosto che soffermarsi sul passaporto digitale di un prodotto, SeedsBit fornisce l'intero *albero genealogico del prodotto*, esplorandone i vari ingredienti fino alle origini. Per la gestione dei dati con qualità è necessario che vengano assicurati i seguenti aspetti:

- verificare la provenienza dei dati da vari soggetti della filiera. Con la blockchain, ciascuno possiede una copia esatta di tutti i dati inseriti, gestiti anche se i soggetti hanno interessi contrastanti;
- effettuare analisi di autorevolezza delle sorgenti dati ed associazione di responsabilità per i dati forniti; le informazioni



Pierluigi Gallo

su un determinato prodotto fornite da più soggetti, quando i dati sono coerenti aumentano la qualità del dato, tenendo in considerazione se il dato giunge da operatori umani, dispositivi IoT, e tiene in considerazione l'indipendenza e gli interessi delle sorgenti dati;

- garantire l'immutabilità dei dati; con la blockchain è molto difficile o impossibile cancellare o cambiare il dato senza lasciare una traccia. Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie saranno pertanto scritte con delle transazioni di aggiornamento con la possibilità di navigare anche le precedenti versioni, per una piena tracciabilità dei dati;
- effettuare controlli incrociati, in modo automatizzato e distribuito, mediante smart contract. I dati inseriti da vari attori vengono sottoposti ad un controllo di coerenza. Da un certo quantitativo d'uva non è possibile ricavare un quantitativo di vino al di fuori dei tipici intervalli di producibilità. Queste verifiche possono andare da semplici considerazioni sui bilanci di massa fino a valutazioni più complesse associate a disciplinari, legati eventualmente anche ad aree geografiche di produzione;
- verificare disciplinari di produzione e trasformazione, mediante smart contract. I processi di produzione di ogni prodotto hanno una sequenza e le regole ben stabiliti. Gli smart contract si assicurano che tutte queste regole, i tempi e le condizioni di produzione vengono rispettati;
- creare una *catena di responsabilità* ed una *catena di valori* associata alla catena del valore, tipicamente legata alle filiere. Ogni attore registrando i propri dati sulla blockchain, assume la responsabilità per queste informazioni e lo fa in accordo ai valori e agli obiettivi che esplicitamente intende perseguire.

Secondo la visione sopra indicata, il miglior prodotto è quello di qualità, accompagnato dai dati sicuri, disponibili a tutti ed affidabili, acquisendo reputazione e attrattività per i clienti. Mostrare i propri punti forti con dati sicuri e affidabili diventa uno strumento indispensabile per distinguersi dalla concorrenza. Infatti, paradossalmente, l'asimmetria informativa diventa ancora più forte laddove il valore



L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract

aggiunto è maggiore. In una enoteca, degustare del vino alla miscita in un contesto piacevole rende ancora più fragile il collegamento tra il prodotto e i dati associati, e, partendo da un bicchiere di buon vino, non è possibile risalire alle informazioni sul produttore, sui processi di produzione, conservazione e trasporto, se non per qualche nota che viene riferita oralmente dal sommelier. Il consumatore non riesce a ricevere garanzie riguardo all'assenza di diluizione e contraffazione in quanto in presenza di una unica sorgente del dato, da parte di un soggetto interessato in assenza di altre conferme sulla veridicità delle informazioni. Invece, mediante strumenti di identificazione della singola bottiglia, ad esempio con QRcode, e del singolo calice di vino, è possibile dare al consumatore la possibilità di accedere ai seguenti dati dei vari attori sulla blockchain:

- informazioni fornite dall'agricoltore (data di raccolta, modalità di trattamento, fertilizzazione, ecc.) confermati anche da altri documenti accessori, e.g. certificati, documenti di trasporto, fatture;
- dati sul peso provenienti delle bilance elettroniche della cantina;
- risultati delle analisi effettuate in cantina;
- informazioni sui processi di lavorazione dell'uva in cantina, inseriti da diversi operatori;
- dati sullo stoccaggio e trasporto inseriti dai gestori responsabili;
- verifiche sui dati effettuate dagli smart contract per il controllo incrociato di quanto inserito da diversi attori, es. bilanci di massa tra il peso stimato dall'agricoltore, quello misurato in ingresso in cantina dalla bilancia a bilico e la quantità di vino ottenuta dall'industria di trasformazione. Inoltre, gli smart contract verificano il verificarsi delle condizioni previste dai disciplinari della filiera;
- feedback del consumatore solo relativamente al prodotto scansionato con possibilità di gestire anche la 'prova d'acquisto';
- indicazione dell'area geografica ove è stata effettuata la scansione e quindi il consumo del prodotto.



Pierluigi Gallo

È evidente che le informazioni fornite nel secondo caso sono più numerose e affidabili, sono fornite da diversi attori e possono essere verificate in una sorta di contraddittorio tra soggetti con interessi contrastanti. Caricando i dati sulla blockchain gli attori della filiera si prendono ognuno la propria responsabilità del dato che forniscono ma non ci si limita ad una 'autocertificazione' dei dati: quando possibile si effettua infatti una analisi di coerenza in segmenti della filiera anche molto lontani tra loro (e.g. nel campo e alla bottiglia già in fase di logistica distributiva). Inoltre, la presenza dei dati provenienti dai sistemi IoT, analisi biomediche e la certificazione aumentano l'affidabilità del dato.

SeedsBit consente alle aziende di produzione e trasformazione dell'agroalimentare di associare dati di qualità verificabili a prodotti di qualità. Infatti, la trasparenza è da un lato un valore per il consumatore, il quale riduce la propria asimmetria informativa nei confronti del produttore, dall'altra lo è anche per il produttore serio, che fa emergere la propria azienda rispetto ai concorrenti che attraverso pratiche non ortodosse, materie prime di ridotta qualità e utilizzo della manodopera in forma non etica riescono ad avere migliori quote di mercato in quanto, a parità di valore percepito del prodotto offerto, affrontano costi ridotti e applicano politiche di prezzo più aggressive.

La validazione dei dati in ingresso alla *blockchain* è un argomento molto importante che serve a mantenere alta la qualità dei dati in ingresso. Infatti, il detto anglosassone '*garbage in, garbage out*' rappresenta il fatto che la blockchain può garantire che il dato non venga manomesso ma non può accorgersi di dati non veritieri che vengono inseriti. Questo problema viene risolto a monte nelle *blockchain* pubbliche usate per le criptovalute in quanto le informazioni necessarie per lo scambio di valuta sono valide solo in dipendenza da altre informazioni precedentemente inserite sulla blockchain. Un esempio immediato riguarda Bitcoin: da un *wallet* non è possibile spendere un certo importo se non se ne ha disponibilità, la quale dipende a sua volta dalla somma di tutte le mie entrate e uscite pregresse. SeedsBit risolve questo problema attraverso un approccio in cui il dato viene comunque accettato in *blockchain* e vi si associa una metrica di qualità del dato che può essere aggiornata all'arrivo dei dati successivi. Uno *smart contract dedicato* incrementa l'indice di qualità se i nuovi dati sono coerenti con i precedenti, lo decrementa in caso contrario.



8. Dall'economia circolare alla circolarità dei dati

L'utilizzo della *blockchain* nelle filiere agroalimentari favorisce lo sviluppo dell'economia circolare, un modello economico ecosostenibile in cui i materiali vengono riciclati e valorizzati, riutilizzati nei processi produttivi, reimmessi nell'ambiente o trattati come rifiuti residui. L'obiettivo principale è cercare di estendere la vita dei prodotti, tramite la produzione di beni di lunga durata, ed attività di ricondizionamento che permettono la riduzione della produzione di rifiuti. La tracciabilità effettuata mediante la *blockchain* consente di seguire in modo inequivocabile i processi di produzione e tenere conto della provenienza dei prodotti. Infatti, l'economia circolare è strettamente legata alle scelte di acquisto, con preferenze verso i prodotti locali e cibo biologico, riducendo il percorso dal campo alla tavola.

La *supply chain* attualmente segue un modello economico lineare, in cui le risorse vengono soddisfatte direttamente o indirettamente in base alle esigenze di approvvigionamento. Tale modello presenta degli svantaggi e le informazioni sui rapporti tra i membri della filiera e sull'origine dei prodotti giungono frammentati e soprattutto non ritornano alle aziende della filiera. L'economia circolare, del riciclo, del recupero degli scarti di produzione agricoli può essere la soluzione; tuttavia, è necessario conoscere se le pratiche adottate sono davvero conformi a quanto riportato al consumatore. La *blockchain* sta attualmente guadagnando interesse in diversi settori, tra cui la finanza ⁷ e l'agroalimentare ⁸. Anche in quest'ultimo caso, infatti, la tecnologia permette di risolvere molti degli svantaggi dell'attuale modello lineare, permettendo di implementare la cosiddetta economia circolare

⁷ A. M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: unlocking digital cryptocurrencies*. "O'Reilly Media, Inc.," 2014; B. O. Durić, "Organisational metamodel for large-scale multi-agent systems: first steps towards modelling organisation dynamics," *ADCAIJ: Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal*, vol. 6, no. 3, p. 17, 2017.

⁸ D. Bhowmik and T. Feng, "The multimedia blockchain: A distributed and tamper-proof media transaction framework," in *International Conference on Digital Signal Processing, DSP*, 2017, vol. 2017-Augus. doi: 10.1109/ICDSP.2017.8096051; F. Tian, "A supply chain traceability system for food safety based on HACCP, blockchain & Internet of things," in *2017 International Conference on Service Systems and Service Management*, 2017, pp. 1-6.



Pierluigi Gallo

poiché si opera in un contesto *trustless* e senza intermediari, rendendo di fatto le operazioni più veloci. Inoltre, il ciclo di recupero e permanenza in termini di disponibilità nella filiera si applica anche ai dati, da qui un concetto di circolarità e di condivisione del dato stesso. In tal senso, la *blockchain* diventa strumento di condivisione e di gestione di *feedback* veritieri di informazione tra tutti gli attori della filiera.

La Politica Agricola Comunitaria (PAC) e la strategia *farm to fork* si pongono l'obiettivo di permettere una condivisione dei vantaggi ed un ritorno economico sostenibile per tutti gli attori della filiera, in particolare per i produttori del settore primario⁹. A nostro parere, tale obiettivo non è raggiungibile se non viene pienamente abbattuto il divario informativo tra i vari segmenti della filiera, in particolare quello della produzione primaria. Infatti, pur essendo nell'era dell'informazione ed essendo chiara a tutti l'importanza dei dati, la condivisione delle informazioni in ambito agroalimentare continua ad essere un elemento unidirezionale che porta i dati dal campo alla tavola ma non restituisce al campo alcuna informazione sui segmenti che seguono. In questo modello, infatti, l'agricoltore conferisce il prodotto grezzo assieme ai dati di produzione (concimazione, irrigazioni, etc.) ma da quel momento in poi perde completamente cognizione del percorso di trasformazione del prodotto e del valore aggiunto nell'attraversamento della filiera, come se il proprio contributo fosse terminato. Riteniamo pertanto che una migliore compartecipazione alla distribuzione del valore passi attraverso una nuova consapevolezza e trasparenza sull'intera filiera, in entrambe le direzioni. A questo punto, anche l'imprenditore agricolo può avere a disposizione, in modo controllato con specifiche politiche di condivisione e di accesso, i dati relativi alla trasformazione, trasporto, distribuzione, fino ai feedback dei consumatori alle aziende, utili per migliorare e specializzare i processi produttivi, rendendo più efficiente la supply chain. Questo approccio consente di evitare anche pratiche commerciali scorrette che penalizzano la produzione e la trasformazione, le quali non hanno visibilità dei segmenti che seguono nella filiera.

⁹ European Commission, "Farm to Fork strategy," https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en. Farm to Fork strategy (accessed Aug. 25, 2022).



9. L'approccio multifiliera

In tale contesto la *blockchain* può risultare la soluzione per le interazioni ed i processi produttivi di più filiere, permettendo di migliorare non solo gli aspetti di trasparenza e di disponibilità del dato al consumatore, ma agli attori stessi della filiera di controllare e rendere più efficiente il flusso di produzione. Una caratteristica peculiare di SeedsBit che la differenzia dagli altri fornitori di servizi su blockchain riguarda la tracciabilità multi-filiera che meglio si adatta ad implementare modelli economici circolari.

La tracciabilità multi-filiera è una specifica peculiarità di Seedsbit che risulta particolarmente utile nell'ambito Ho.Re.Ca, (*Hotellerie-Restaurant-Café*), laddove gli ingredienti trattati concorrono alla formazione di pietanze. Nelle ultime fasi della preparazione, una volta disimballati gli ingredienti, si perde la consistenza dei riferimenti alla tracciabilità dei singoli ingredienti e non è possibile verificarne la storia. La tracciabilità multi-filiera va oltre il semplice concetto di gestire più filiere in parallelo (e.g. la filiera della carne, del pesce, degli ortaggi) ma offre nuovi metodi per seguire gli intrecci tra le stesse, laddove prodotti e semilavorati vengono utilizzati come ingredienti complessi che concorrono alla realizzazione del prodotto finito. L'approccio multi-filiera è particolarmente interessante nel settore Ho.Re.Ca., nel *catering*, nella ristorazione collettiva, dove sovente si utilizzano ingredienti proveniente da più filiere e dove la tracciabilità stenta a prendere piede per le difficoltà di tracciare prodotti che vengono estratti dalle proprie confezioni per diventare pietanze e bevande offerte al consumatore.

La piattaforma SeedsBit coinvolge tutti gli aspetti delle filiere agroalimentari. La produzione, la trasformazione e la conservazione rappresentano aspetti fondamentali della qualità del prodotto e condizionano anche la scelta del consumatore finale. Il percorso della produzione inizia infatti dal terreno, in cui le aziende agricole operano le proprie scelte con l'obiettivo di massimizzare la produzione e l'efficienza. Lo stato del raccolto, i fertilizzanti ed i trattamenti effettuati sono solo alcuni degli esempi dei dati possono essere conservati sulla *blockchain* e che saranno disponibili al consumatore. Il processo di trasformazione prevede l'unione di più materie prime e l'intera-



Pierluigi Gallo

zione tra più filiere; anche in questo caso la piattaforma riesce a risolvere il problema permettendo di tracciare le relazioni inter-filiera che caratterizzano il prodotto. Queste informazioni, unite a quelle sulla conservazione e la distribuzione dei prodotti, per i quali un ruolo fondamentale è assunto dalla catena del freddo, costituiscono il filo conduttore che lega i vari aspetti della filiera e legano le aziende nella catena di responsabilità. Infine, l'applicazione al settore Ho.Re.Ca e il coinvolgimento diretto del consumatore finale, non solo come verificatore di ultima istanza dei dati immessi ma anche come ulteriore sorgente dati relativamente alle recensioni, forniscono agli utenti una visione completa del prodotto e della filiera.

10. Smart contract intelligibili

La tracciabilità e la rintracciabilità di prodotti e processi agroalimentari richiede che cittadini e imprese interagiscano tra loro e con gli enti pubblici e privati preposti alle verifiche ed alle certificazioni. Affinché gli *smart contract* assumano il ruolo rilevante che si prospetta nell'economia trasparente e circolare e possano favorire l'interazione tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, è necessario che essi risultino intelligibili alle parti che li sottoscrivono attraverso la loro invocazione. Infatti, se da un lato l'utente ha la certezza che lo smart contract svolga esattamente determinate operazioni e che non possa essere stato manomesso, è invece difficile far comprendere quali siano tali operazioni, in quanto l'utente finale non è in grado di comprendere un codice sorgente ma può accedere solo ad un contratto in linguaggio naturale. Infatti, lo smart contract è scritto in un linguaggio formale - un linguaggio di programmazione per il calcolatore - e non si può pretendere che il consumatore medio sia in grado di comprenderlo. Nasce così l'esigenza di poter garantire la corrispondenza del contratto scritto in linguaggio naturale allo *smart contract* scritto in un linguaggio formale. Un approccio a tale problema è quello di creare degli *smart contract* utilizzando linguaggi ibridi comprensibili sia dall'uomo che dalla macchina o i linguaggi di programmazione visuale che offrono maggiore semplicità per l'utente. Un recente approccio alternativo propone di valutare la coerenza tra diverse istanze di un medesimo *smart contract* ottenute in



L'applicazione del sistema blockchain e degli smart contract

modo indipendente l'una dall'altra, la loro coerenza interna assicura, indirettamente, la corrispondenza alla copia in linguaggio naturale. L'approccio garantisce la coerenza semantica tra lo smart contract e l'intenzione delle parti come riportata nel testo del contratto. La metodologia comprende varie fasi in sequenza che includono la traduzione, l'implementazione e il *testing* automatico degli *smart contract*¹⁰. La strategia proposta, operata essa stessa da uno smart contract dedicato e generico, permette di valutare la qualità della traduzione svolta, gli eventuali errori di logica nell'implementazione degli *smart contract*, le incongruenze semantiche. Ulteriori sviluppi sono attesi da questo filone di ricerca che vede impegnato lo SNAPP lab (*Security Network Applications and Positioning Laboratory*) dell'Università di Palermo e lo *spin-off* accademico SEEDS s.r.l.

11. Conclusioni

La tracciabilità agroalimentare è un elemento chiave della società moderna poiché ha riflessi sulla salute dei consumatori, sul benessere economico delle aziende delle filiere coinvolte e sui lavoratori del settore. Conoscere il cibo che viene portato in tavola è possibile grazie alla trasparenza che permette di evidenziare comportamenti illeciti o eventi accidentali. Portare in tavola cibo di qualità di cui si conosce la provenienza è un desiderio di molti, ma la convinzione che il problema riguardi solo una ristretta fascia di popolazione che possiede disponibilità economiche e strumenti cognitivi di alto livello conduce ad una prospettiva fuorviante. Infatti, ad esempio, per un consumatore allergico che visita un ristorante, una adeguata conoscenza su ciò che ci si appresta a consumare può fare la differenza tra la vita e la morte. Adulterazioni, contraffazioni e sofisticazioni sono pericolose frodi alimentari che possono avere effetti negativi sulla salute dei consumatori ma che sicuramente danneggiano economicamente le imprese che lavorano in modo etico e trasparente. Questo è oltremodo vero nel settore vitivinicolo, ove parte del valore del prodotto discende da modalità e scelte operative e non solo da cultivar e terroir.

¹⁰ P. Gallo, G. Capizzi, and M. Timoshina, "SeedsBit : Blockchain per la Tracciabilità Agroalimentare Multifiliera," *Federalismi*, 2020.



Pierluigi Gallo

A tutto ciò si aggiunge un'ulteriore recente minaccia che riguarda il terrorismo alimentare, una nuova forma di terrorismo verso la quale le filiere agroalimentari e della logistica si trovano particolarmente esposte. Per far fronte a queste esigenze sono state discusse le tecnologie che recentemente sono apparse nei settori della crittografia, della sicurezza e dei sistemi distribuiti. In tal senso, la *blockchain* emerge come la tecnologia chiave per affrontare i problemi sopra riportati mediante una estensione del concetto di tracciabilità non solo riferita ai prodotti ma anche ai processi produttivi ed all'informazione in generale. La tecnologia *blockchain* e SeedsBit in particolare, rendono possibile il raggiungimento di obiettivi sociali e culturali ambiziosi attraverso l'abilitazione di logiche di economia circolare e di circolarità dell'informazione, della qualità dei dati, la riduzione delle asimmetrie informative, l'intellegibilità degli *smart contract*. La definizione di nuove soluzioni, la ricerca e la sperimentazione universitaria svolta dal laboratorio SNAPP ha dei riflessi sul mercato per mezzo dello *spinoff* accademico SEEDS s.r.l., laddove i semi di informazione tracciano un percorso affidabile e veritiero dal campo alla tavola.



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA
SOSTENIBILITÀ
DELLA FILIERA VITIVINICOLA

DISCIPLINARE 2022





**SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
DELLA FILIERA VITIVINICOLA**

INDICE

1	PREMESSA	2
2	INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE	3
	A FASE AGRICOLA	3
	A.1 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	3
	A.1.1. REGISTRAZIONI	3
	A.2 SOSTENIBILITÀ SOCIALE	4
	B FASE POST RACCOLTA E TRASFORMAZIONE	4
	B.1 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	4
	B.2 SOSTENIBILITÀ SOCIALE	5
	B.3 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA	6





SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA

1 PREMESSA

Il disciplinare alla base del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, di seguito disciplinare, riporta l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche finalizzate a garantire il rispetto dell'ambiente, la qualità e sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle procedure, ai principi e alle disposizioni contenute nelle "linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola", di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, da integrare tenendo conto, sia per la fase di campo che di cantina, delle prescrizioni e dei requisiti previsti da norme cogenti o volontarie, nazionali o internazionali, e dei più recenti orientamenti in materia di sostenibilità dei processi produttivi della filiera vitivinicola.

Il presente disciplinare stabilisce le condizioni di ammissione e gli obblighi che le aziende vitivinicole devono rispettare ai fini della certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola.

Detto disciplinare integra le LGN di produzione integrata delle colture e contiene i seguenti documenti:

- LGN di produzione integrata delle colture "Sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti 2022" e relativa scheda culturale "VITE";
- LGN di produzione integrata delle colture "Tecniche agronomiche 2022" e relativa scheda culturale "VITE";
- LGN di produzione integrata delle colture "Modalità di Adesione e Gestione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) 2022";
- Piano dei controlli del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (LGNPC_2022_rev_8_Alleg_I).

Le integrazioni dei suddetti documenti sono le seguenti:

a) PER LA FASE AGRICOLA:

1 - Il capitolo "Mantenimento dell'agrosistema naturale" delle LGN di produzione integrata delle colture "Tecniche agronomiche 2022" è integrato con i requisiti specifici per la protezione delle superfici naturali/semi-naturali e delle specie protette che caratterizzano il territorio;

2 - Nelle LGN di produzione integrata delle colture "Modalità di Adesione e Gestione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) 2022" è inserito il nuovo capitolo "Sostenibilità Sociale", che riporta i requisiti relativi alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e agli adempimenti di natura contrattualistica;

3 - Il capitolo "Registrazioni" delle LGN di produzione integrata delle colture "Modalità di Adesione e Gestione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) 2022" è integrato con il requisito specifico relativo al monitoraggio del consumo della risorsa "acqua".



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA

b) PER LA FASE POST RACCOLTA E TRASFORMAZIONE:

1 - Il capitolo “*Requisiti a carico dell’operatore in fase post raccolta*” delle LGN di produzione integrata delle colture “Modalità di Adesione e Gestione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) 2022” è integrato con tutti i requisiti ambientali, sociali ed economici relativi a questa fase.

c) il Piano dei controlli del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (LGNPC_2022_rev_8_Alleg_I) è integrato con i requisiti di cui all’allegato “Sostenibilità Vitivinicola_2022_Allegato_F”.

2 INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE

Nell’ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, i requisiti di sostenibilità della filiera vitivinicola che integrano le LGN sono identificati da un codice “FV” (Filiera Vitivinicola) e con la lettera:

- A, riferita alla Fase Agricola;
 - T, riferita alla Fase di Trasformazione,
- seguiti da un numero progressivo.

A FASE AGRICOLA

Sono di seguito riportati i Requisiti aggiuntivi degli operatori nella fase di coltivazione, che rispondono ai requisiti di sostenibilità della filiera vitivinicola.

A.1 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

A.1.1. REGISTRAZIONI

L’operatore deve mantenere un registro aggiornato degli utilizzi di acqua e determina i consumi adottando prioritariamente contatori volumetrici applicati alle condotte principali (da pozzo o da corpo idrico superficiale, es. canale) o effettuando stime basandosi su portata/tempo di erogazione.

A.1.2 MANTENIMENTO DELL’AGROECOSISTEMA NATURALE

Sono inclusi in questa sezione i requisiti che comprendono la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi degli elementi naturali e non, caratteristici di una determinata zona.

Le azioni di protezione delle superfici naturali e semi-naturali sono finalizzate a preservarne l’estensione, la struttura ecosistemica e a garantirne l’interconnessione.

L’azienda, a seguito di impianti di nuovi vigneti, non riduce in modo significativo l’estensione di boschi presenti sulle sue superfici, ovvero identifica i nuovi impianti in progettazione o effettuati nel periodo di riferimento e verifica l’estensione e le caratteristiche dell’area preesistente.

Qualora l’azienda possieda una superficie coltivata superiore ai 15 ettari, questa gestisce aree non coltivate, non costruite, non soggette a pascolo (incolti funzionali); i disciplinari regionali definiscono la percentuale di destinazione ad area semi-naturale.

Le specie protette sono tutelate a livello normativo e costituiscono un importante elemento dell’agroecosistema; l’azienda ha consapevolezza rispetto alla presenza di specie protette all’interno del territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione.



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA

L'azienda possiede un elenco aggiornato delle specie vegetali o animali minacciate e protette presenti sul territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione, basato su fonti ufficiali disponibili presso gli enti preposti.

Per almeno l'1% della superficie l'azienda garantisce la presenza di colture foraggere per gli insetti pronubi (inclusa la gestione dell'interfila).

A.2 SOSTENIBILITÀ SOCIALE

I consumatori, consapevoli dei problemi sociali che sempre più affliggono diverse realtà produttive a livello globale (lavoro minorile, caporalato, sfruttamento delle categorie più deboli o svantaggiate in genere), richiedono una sempre maggiore attenzione sulle varie fasi dei processi produttivi aziendali e sul loro impatto rispetto al territorio in cui è inserita l'organizzazione, sulle condizioni di lavoro degli addetti e sul rispetto dei diritti umani.

L'azienda si preoccupa di formare i lavoratori sulle tematiche inerenti la sostenibilità, aumentando in questo modo la loro consapevolezza e competenza rispetto al proprio lavoro, in un'ottica di crescita aziendale.

Premesso che l'azienda deve rispettare le normative obbligatorie sulla contrattualistica del lavoro e sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori, la stessa deve poter dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di legge attraverso la raccolta dei documenti obbligatori (a titolo esemplificativo, contratti e/o comunicazioni previdenziali). Tale prescrizione è da intendersi sia per personale dipendente dell'azienda, sia per dipendenti forniti da agenzie interinali/cooperative di servizi.

L'azienda conosce i principali dati anagrafici, si accerta dell'esistenza e della completezza della documentazione prevista dalle normative cogenti (nazionalità, permesso di soggiorno, ecc.) e per questo motivo dispone di un elenco aggiornato dei lavoratori. Nel caso di personale reclutato tramite agenzie interinali/cooperative/agenzie esterne, l'azienda si attiva per raccogliere la documentazione attestante la corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali previste (DURC).

B FASE POST RACCOLTA E TRASFORMAZIONE

Sono di seguito riportati i requisiti aggiuntivi degli operatori e delle strutture della fase post-raccolta e trasformazione, che rispondono ai requisiti di sostenibilità della filiera vitivinicola.

B.1 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L'operatore deve identificare, caratterizzare e gestire le aree semi-naturali non coltivate presenti sul territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione, ovvero deve registrare su mappe catastali o cartografia GIS tali aree (principalmente boschi, corpi idrici, parchi, muretti a secco, siepi etc.) e prevedere azioni volte a conservarne la biodiversità (esempi: realizzazione e ripristino di siepi, nidi artificiali, invasi d'acqua, muretti a secco, inerbimento polifita, sfalcio alternato dei filari).

L'operatore deve monitorare e gestire la produzione dei reflui dell'impianto di trasformazione e/o di condizionamento.

L'operatore deve registrare il consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda e utilizzata nell'impianto di trasformazione e/o condizionamento.

L'azienda definisce e applica un programma di monitoraggio e gestione delle risorse idriche impiegate presso le installazioni incluse nei propri confini organizzativi ed esteso alle sole operazioni legate al



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA

settore vitivinicolo. Con cadenza almeno annuale, l'azienda effettua un riesame dei propri processi, con lo scopo di individuare nuove possibili modalità tecnico-operative che, a parità di garanzia dei requisiti qualitativi del processo, minimizzino i consumi idrici e/o energetici.

L'operatore deve disporre di informazioni relative a:

- peso medio della bottiglia di vetro;
- consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto.

L'operatore monitora:

- il consumo e la produzione o l'acquisto di energia da fonti rinnovabili certificate;
- il peso medio della bottiglia di vetro utilizzata;
- l'uso di materiali di confezionamento riciclabili o riciclati.

B.2 SOSTENIBILITÀ SOCIALE

In Italia la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Le regole di base in materia di obblighi e garanzie per i provvedimenti disciplinari sono dettate dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970). L'individuazione concreta dei comportamenti non consentiti e delle relative sanzioni avviene in genere con i contratti collettivi nazionali (CCNL) e in seconda battuta con i regolamenti aziendali predisposti dal datore di lavoro.

L'azienda pertanto verifica che i lavoratori reclutati tramite agenzie interinali/ cooperative/ agenzie esterne siano assunti con un contratto conforme al CCNL.

L'azienda inoltre deve rispettare la normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori, calcolando per tutti i lavoratori/dipendenti l'indice di frequenza e l'indice di gravità degli infortuni sul lavoro, monitorandone l'andamento nel tempo.

Sempre di più negli ultimi anni è evidente che un'azienda non può prescindere dal costruire un rapporto proattivo con il territorio di appartenenza e la comunità in cui opera e per questo deve avviare un confronto su problematiche o aspetti della propria attività che possono avere impatti negativi sulla collettività in cui è inserita. Per questo motivo l'azienda deve predisporre un sistema che permetta di raccogliere ogni tipo di segnalazione o comunicazione proveniente dall'esterno per esaminarle nell'ottica di individuare possibili spunti di miglioramento.

L'azienda si preoccupa di formare i lavoratori sulle tematiche inerenti alla sostenibilità, garantendo una corretta manutenzione e utilizzo delle attrezzature e macchine per prevenire incidenti sul lavoro e aumentando in questo modo la loro consapevolezza e competenza rispetto al proprio lavoro, in un'ottica di crescita aziendale.

Premesso che l'azienda deve rispettare le normative obbligatorie sulla contrattualistica del lavoro e sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori, la stessa deve poter dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di legge attraverso la raccolta dei documenti obbligatori (a titolo esemplificativo, contratti e/o comunicazioni previdenziali). Tale prescrizione è da intendersi sia per personale dipendente dell'azienda, sia per dipendenti forniti da agenzie interinali/cooperative di servizi.

L'azienda conosce i principali dati anagrafici, si accerta dell'esistenza e della completezza della documentazione prevista dalle normative cogenti (nazionalità, permesso di soggiorno, ecc.) e per questo motivo dispone di un elenco aggiornato dei lavoratori comprensivo di indicazione del tipo di contratto applicato, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del contratto, durata del rapporto di lavoro.

L'azienda effettua annualmente il calcolo del turnover.



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA

Nel caso di personale reclutato tramite agenzie interinali/cooperative/agenzie esterne, l'azienda si attiva per raccogliere la documentazione attestante la corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali previste (Durc).

L'azienda, nel comunicare i risultati raggiunti in materia di sostenibilità (e quindi anche l'avvenuta certificazione), si attiene al rispetto di quanto previsto nel presente documento, fornendo informazioni trasparenti e veritiere e ponendo attenzione ad evitare messaggi ingannevoli o fuorvianti.

B.3 SOSTENIBILITA' ECONOMICA

L'azienda è invitata a svolgere attività di sponsorizzazione e/o donazioni a favore di enti e/o istituzioni non riconducibili alla sua proprietà (conservando le attestazioni di avvenuto pagamento), dimostrando così il suo ruolo proattivo sul territorio di appartenenza.

L'azienda promuove la riduzione degli sprechi e la valorizzazione delle risorse nell'ottica dell'economia circolare (es. identifica il materiale di scarto o i sottoprodotti della propria attività riutilizzati, i materiali ecocompatibili utilizzati).

L'azienda valuta periodicamente le modalità con cui opera nell'ottica di migliorare la propria sostenibilità sotto il profilo ambientale (minimizzando i consumi idrici e/o energetici, utilizzando materiali di confezionamento riciclabili o riciclati), sociale (minimizzando il rischio di infortunio per i lavoratori) ed economico (dimostrando gli investimenti sostenuti).



FASE AGRICOLA

FASI DEL PROCESSO		OBBLIGHI	NOTE
PILASTRO AMBIENTALE			
1	REGISTRAZIONI		
	FVA.1	L'azienda monitora l'ulteriore consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda ed utilizzata per l'ambito vitivinicolo.	L'azienda registra gli utilizzi di acqua, determina i consumi adottando prioritariamente contatori volumetrici applicati alle condotte principali (da pozzo o da corpo idrico sup. es canale) edo effettuando stime basandosi su portat/tempo di erogazione.
2	AMBIENTE, BIODIVERSITA', PAESAGGIO		
	FVA.2	L'azienda protegge i boschi presenti sulla sua superficie.	A seguito di impianti di nuovi vigneti in azienda, non si riduce in modo significativo (>30%) l'estensione di zone boschive presenti sulla superficie aziendale.
	FVA.3	L'azienda destina parte della propria superficie a aree semi- naturali non coltivate.	Qualora l'azienda possieda una superficie superiore ai 15 ettari, questa gestisce aree non coltivate, non costruite, non soggette a pascolo (incolti funzionali) in misura pari almeno al 5 % della superficie aziendale <i>(deroghe in aree con caratteristiche orografiche particolarità e di dimensione aziendale medio piccole dove il 5% può essere valutato a livello distrettuale e non solo aziendale)</i> .
	FVA.4	L'azienda ha consapevolezza rispetto alle specie protette.	L'azienda possiede un elenco aggiornato delle specie vegetali o animali minacciate e protette (anche predisposti da parte di enti preposti) presenti sul territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione.
	FVA.5	L'azienda protegge e tutela l'insediamento di insetti pronubi (es. api) favorendo l'impollinazione entomofila.	Per almeno l'1% della superficie l'azienda garantisce la presenza di colture foraggere per gli insetti impollinatori (inclusa la gestione dell'inertilia).
PILASTRO SOCIALE			
3	SCIENZA, ETICA, CULTURA		
	FVA.6	L'azienda forma i lavoratori sui temi della sostenibilità.	L'azienda prevede ed attua un piano permanente o attività circoscritte di formazione del personale mirati ad aumentare la competenza, la consapevolezza e la competenza di tutto il personale coinvolto nei temi trattati all'interno di questo standard.
	FVA.7	L'azienda monitora nel tempo le condizioni contrattuali di tutto il personale dipendente.	L'azienda possiede un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati, ivi compresi i parasubordinati, con indicazione del tipo di contratto applicato, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del contratto, durata del rapporto di lavoro e turnover.

FASE POST RACCOLTA - TRASFORMAZIONE

FASI DEL PROCESSO		OBBLIGHI	NOTE
PILASTRO AMBIENTALE			
1	AMBIENTE, BIODIVERSITA', PAESAGGIO		
	FV.T.1	L'azienda identifica, caratterizza e gestisce le aree semi- naturali non coltivate.	L'azienda registra su mappe catastali o cartografia GIS (anche su un documento a parte) le zone semi- naturali non coltivate presenti (principalmente boschi, corpi idrici, parchi, muretti a secco, siepi etc.). Nel "riesame" che sarà richiesto con i requisiti del miglioramento l'azienda dovrà dimostrare di avere un piano di gestione/ miglioramento con obiettivi specifici.
	FV.T.2	L'azienda monitora e gestisce la produzione dei reflui della cantina.	L'azienda predisporre un piano di controllo e campionamento del carico organico delle acque reflue di cantina in base ad una analisi del proprio contesto
	FV.T.3	L'azienda monitora il consumo di acqua; acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda ed utilizzata per l'ambito vitivinicolo.	L'azienda mantiene aggiornato un inventario dei consumi idrici (risorse idriche in ingresso ed in uscita) delle installazioni incluse nei propri confini organizzativi ed esteso alle sole operazioni legate al settore vitivinicolo.
	FV.T.4	L'azienda definisce e applica un programma di monitoraggio e gestione delle risorse idriche impiegate presso le installazioni incluse nei propri confini organizzativi ed esteso alle sole operazioni legate al settore vitivinicolo.	Con cadenza almeno annuale, l'azienda effettua un riesame dei propri processi, con lo scopo di individuare nuove possibili modalità tecnico-operative che, a parità di garanzia dei requisiti qualitativi del processo, minimizzano i consumi idrici e/o energetici.
	FV.T.5	L'azienda dispone delle seguenti informazioni: • Peso medio della bottiglia di vetro utilizzato come packaging primario del vino; • Consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto.	L'azienda registra il peso medio della bottiglia di vetro utilizzato come packaging primario del vino e i consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto.
	FV.T.6	L'azienda Monitora l'andamento negli anni, impegnandosi nella riduzione degli stessi ed individuando i processi maggiormente responsabili dell'impatto dei seguenti parametri: • Peso medio della bottiglia di vetro utilizzato come packaging primario del vino; • Consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto.	Con cadenza almeno annuale, l'azienda effettua un riesame dei propri processi, con lo scopo di individuare nuove possibili modalità tecnico-operative che, a parità di garanzia dei requisiti qualitativi del processo, minimizzano i consumi idrici e/o energetici.

PILASTRO ETICO SOCIALE

2	SOCIETA', ETICA, CULTURA		
	FV.T.7	L'azienda dispone di politiche, programmi o azioni volte a gestire gli impatti della sua attività sulla comunità locale.	L'azienda mette a disposizione dei residenti un modulo, reperibile in azienda e/o on line e/o attraverso contatto telefonico, per raccogliere eventuali comunicazioni di problematiche, in ambito salute, sicurezza e gestione dei rapporti con il vicinato, correlate alla attività aziendale. L'azienda mantiene un registro di tutte le comunicazioni (inclusi i reclami) e della loro gestione e degli eventuali incontri con la collettività.



FASI DEL PROCESSO		OBBLIGHI	NOTE
	FV.T.8	L'azienda verifica che i lavoratori reclutati tramite cooperative/ agenzie esterne siano assunti con un contratto conforme al CCNL.	L'azienda verifica che i lavoratori reclutati tramite agenzie interinali/ cooperative/ agenzie esterne siano assunti con un contratto conforme al CCNL.
	FV.T.9	L'azienda calcola per tutti i suoi dipendenti/lavoratori l'indice di frequenza e l'indice di gravità degli infortuni sul lavoro e ne monitora l'andamento nel tempo.	L'azienda calcola, seguendo le linee guida Inail, gli indici di gravità e frequenza degli infortuni.
	FV.T.10	L'azienda forma i lavoratori sui temi della sostenibilità.	L'azienda prevede ed attua un piano permanente o attività circoscritte di formazione del personale mirati ad aumentare la competenza, la consapevolezza e la competenza di tutto il personale coinvolto nei temi trattati all'interno di questo standard.
	FV.T.11	L'azienda monitora nel tempo le condizioni contrattuali di tutti i lavoratori.	L'azienda possiede un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati, ivi compresi i parasubordinati, con indicazione del tipo di contratto applicato, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del contratto, durata del rapporto di lavoro e turnover.
	FV.T.12	L'azienda è attenta nelle procedure di comunicazioni esterne e ad evitare messaggi ingannevoli e/o fuorvianti.	L'azienda applica una procedura di comunicazione esterna i cui contenuti sono basati su evidenze oggettive a supporto dei requisiti comunicati. Qualora l'azienda aderisca a regolamenti e/o protocolli e/o disciplinari volontari riguardanti l'attività pubblicitaria e l'elicitatura deve attenersi a quanto previsto dagli stessi.



PIASTRO ECONOMICO

3		ECONOMIA	
	FV.T.13	L'azienda contribuisce economicamente allo sviluppo della comunità locale.	L'azienda effettua attività ed investimenti (e ne tiene traccia) in servizi di pubblica utilità attraverso donazioni di prodotti/servizi e/o attività pro-bono e/o investimenti in infrastrutture (non riconducibili alla sua proprietà/gestione)
	FV.T.14	L'azienda promuove la riduzione dell'uso delle risorse e la loro valorizzazione nell'ottica dell'economia circolare.	L'azienda identifica: - il materiale di scarto e/o sottoprodotto della propria attività riutilizzato (quantità e tipologia di riutilizzo); - i materiali ecocompatibili adottati nella conduzione della sua attività (tipologia e quantità).
	FV.T.15	L'azienda definisce le condizioni operative e i criteri che stanno alla base delle scelte dei propri piani di miglioramento.	L'azienda effettua un resoconto delle proprie attività con lo scopo di individuare nuove possibili modalità tecnico-operative, tenendo conto della garanzia dei requisiti qualitativi del processo/prodotto e: - dei consumi idrici e/o energetici; - del rischio infortuno per i lavoratori - del rischio di contaminazione ambientale.
	FV.T.16	L'azienda opera in modo da mettere in atto azioni di miglioramento.	L'azienda effettua un processo di valutazione dei requisiti di sostenibilità del presente standard che permetta di evidenziare le aree di miglioramento in materia di sostenibilità.







Visita il nostro catalogo:



Finito di stampare nel mese di
Ottobre 2022

Presso la ditta Photograph s.r.l - Palermo

Editing e typesetting: Valentina Tusa - Paragraphics Società Cooperativa per conto di NDF

Progetto grafico copertina: Luminita Petac